

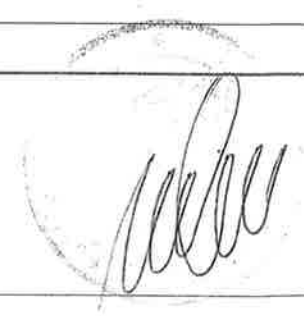
Assemblea degli Azionisti

Siena 24 Novembre 2016

Categoria **Servizio Assemblea**

Cognome	Nome	Società
AZZARONE	LUCIEN	ALLEGATO LETT. <u>A</u> ALL'ATTO N° <u>35490</u> DI REPERTORIO <u>17308</u> DI RACCOLTA
BAO	RAIMONDO	
BEGANI	DIMITRI	
BENI	SIMONE	
BERNARDI	FABRIZIO	
BONUCCI	MASSIMO	
BORGHERESI	MARIO	
CABIATI	FRANCESCA	
CAGNESCHI	ROBERTO	
CASINI	VICTOR HUGO	
CASTELLINI	CINZIA	
CETOLONI	FRANCESCO	
CIACCI	FLAVIO	
COLLIGIANI	NICOLA	
FALCO	LUCA	
FRANGHINI	ERMES	
GARGANO	GAETANINO	
GRANAI	ROBERTO	
GUIGGIANI	GUIDO	
IACOVONE	LORENZO	
IOSUE	FRANCO	
JANNAONE	GIOVANNI	
LOMBARDI	LUCIA	
LORA LAMIA	ELISA	
MACIS	SONIA	
MAFFEI	MARIA	
MANDIROLA	DENISE	
MAZZUCA	FERNANDO	
MIGLIORINI	FABIOLA	
MIGLIORINI	LUIGI	
MILIOTI	SIMONE	
MINACCI	DANIELA	
PAPPONE	MASSIMO	
PIANIGIANI	SIMONE	
PIERONI	DUCCIO	
RICCI	GIAMPIERO	
ROMANCHENKO	VALENTINA	
ROSI	ANTONIO	
ROSSI	FABIO	
STOPPELLI	FABRIZIO	
TAMBURINI	LUCA	
TOZZI	FEDERICO	
VALERIANI	ANDREA	
VALLI	GUIDO	
VIERI	BRUNO	
ZERLENTIS	PAVLOS	

Presenti **46**Categoria **Staff**

Cognome	Nome	Società
AGGRAVI	MARIA ELENA	 
AMORUSO	MARCO	
ANDREOLI	GIORDANO	
BAI	MAURIZIO	
BARBARULO	ANGELO	
BAROSINI	ANTONIO	

Assemblea degli Azionisti

Siena 24 Novembre 2016

Categoria **Staff**

Cognome	Nome	Società
BATI	CARLOTTA	
BEZZINI	FEDERICA	
BIAGINI	ELISA	
BIGAZZI	NOEMI	
BIZZARRI	GIULIO	
BONFANTI	ALESANDRO	
CALZONE	OTTAVIO	
CARUSO	LUCIO	
CASINI	VANESSA	
CATTICH	FRANCESCO	
CICIRIELLO	VERONICA	
COCCO	PIERFRANCESCO	
DA RIO	ANDREA MARTINO	
DALLA RIVA	ILARIA	
DAMIANI	GIOVANNI	
DI CHIARO	CLAUDIO	
DI VITTORIO	GIULIA	
DRAGHI	BARBARA	
FAZZINO	NICCOLO'	
FERRONI	PIER LUIGI	
FLORIO	PIERO	
FRAGOMENI	BENEDETTA	
GALGANI	CHIARA	
GALLO	FEDERICO	
GIANNETTI	SIMONA	
GRASSIS	LUCA	
GUALTIERI	PIETRO	
LAORETI	AUGUSTAVO	
LAPUCCI	LUISA	
LEANDRI	FABRIZIO	
LOMBARDI	GIOVANNI	
MARCHETTI	BEATRICE	
MARTINI	GIULIA	
MARTINO	TEODORA	
MAZZOLIN	LODOVICO	
MELE	FRANCESCO RENATO	
MIRANDOLA	ROBERTA	
MONICELLI	ENRICO	
MORANO	NORIS	
MORZILLI	FEDERICO	
NUCCI	ANTONIO	
PAGLIANTINI	LAURA	
PALOCCI	MARCO	
PASUT	CHIARA	
PERITI	EUGENIO	
PERNICI	GIORGIO	
PESCARINI	MAURIZIO	
PIZZETTI	LETIZIA	
PIZZOLANTE	FRANCESCO	
POLI	GUIDO	
POZZI	ELISABETTA	
QUAGLIANA	RICCARDO	
RAIMONDO	SONIA	
ROMEO	ALESSANDRA	
ROMEO	GIUSEPPE	
ROSSI	ROBERTO	
RUGGERI	MAURO	
SAA	PEDRO	
SABA	GIULIA	
SALVO'	NICOLETTA	
SANDRETTI	BRUNA	

Assemblea degli Azionisti

Siena 24 Novembre 2016

Categoria **Staff**

Cognome	Nome	Società
SANGES SANTI SCALIOTI TAURO TOSELLI VIGNOLI VISCONTI ZANCHI	TIZIANA DIEGO ROSSELLA CARMELA BARBARA ENRICO MARIO MARIO	

Presenti **75**Categoria **Stampa**

Cognome	Nome	Società
ASTRIT ATZARONE ATZENI BANDINELLI BARONE BIANCHI BORTOLASO BRUCHI CONTI CORNU DANISI DI MITA FINSBURY FORNAI GRAZIANI GUALTIERI LODEBOLE LORENZINI LUGLI MAGIS MARONI PEDINI PEDINI POGLIANI RIZZA TEDOLDI TRAVISAN	BORSHI LUCIEN LORENZO GIORDANO FILIPPO LEONARDO MATTEO ALESSIA CAMILLA CELINE SUSANNA DANILO FEDERICO ALESSANDRO LUCA PAOLO ALESSANDRO GUALTIERO SONIA MARCO JIMMY MATTEO VITTORIO GIORGIO ALESSIO DARIO	

Presenti **27**Categoria **Ospite**

Cognome	Nome	Società
ALUIGI ANTICHI ANTONINI BALDI BASSILICHI BASSILICHI BERNABEI BIANCONI	ANNAROSA GIOVANNI NICCOLO GUIDO GIULIA LEONARDO MARCO STEFANO FABIO	

Gruppo selezionato TUTTI

Assemblea degli Azionisti

Siena 24 Novembre 2016

Categoria **Ospite**

Cognome	Nome	Società
BIANCONI	MARGHERITA	
BONCIANI	MAURO	
BONFIGLIO	MASSIMILIANO	
CANTU'	STEFANO	
CARBONETTI	FRANCESCO	
CASELLI	DANILO	
CASINI	FRANCO	
Catania	Cristina	
CHIARANO	FRANCESCA	
CHIULLI	FRANCESCO	
COSTAGLIOLA	ANTONIO	
CROCINI	GIULIO	
D'AMICO	ROMOLO	
DAMIANI	ANTONIO	
DANESE	LORENZO	
DI PASQUALE	SERGIO	
DI PIETRO	FABIO	
DI SEGNI	ANDREA	
DI STEFANO	STEFANO	
EREDE	SERGIO	
FERRANDO	MARCO	
GIOCOLADELLI	GIACOMO	
GIUGGIOLI	ANDREA	
GIUSTINIANI	VITTORIA	
GRAZIOLA	GERARDO	
GRECO	ANDREA	
LAMORTE	CRISTIAN	
LUCA	ROSSI	
MAGNI	CARLO	
MANFREDI	MATTEO	
MARCHETTI	PIERGAETANO	
MARTINI	PAOLO	
MASSARO	FABRIZIO	
MENCARONI	PINO	
MEUCCI	FRANCESCO	
MONTAGNA	CARLO	
MUGNAINI	DOMENICO	
NOCELLA		
PAOLUCCI	GIANLUCA	
PAVANI	LUCIANO	
PIETANZA	FRANCESCA	
SACCHI	ALDO	
SALI	FEDERICA	
SCARPELLINI	ALESSIA	
SICA FIORILLO	MATTEO	
SOTTILE	DANIELE	
TANI	ALDO	
USAI	DAVIDE	
VOLTOLINI	GABRIELE	

Presenti 57**Totale Generale 205**



ALLEGATO LETT. B ALL'ATTO
N° 35490 DI REPERTORIO
11° 17308 DI RACCOLTA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Gli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o "Società" o "Banca") sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in **Siena – Viale Mazzini 23** – il **24 novembre 2016 alle ore 9:30**, in **unica convocazione**, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 e proposta di riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - da esercitarsi entro e non oltre il 30 giugno 2017 - per aumentare a pagamento in denaro, anche in via scindibile, in una o più volte e per singole tranches, il capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di euro 5.000.000.000,00 (cinque miliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. Conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Parte ordinaria:

1. Adozione dei provvedimenti relativi: (a) all'imputazione del sovrapprezzo che andrà ad originarsi a seguito dell'esercizio della delega e conseguente esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto 3 della parte straordinaria; (b) alla distribuzione in natura della riserva sovrapprezzo, una volta costituitasi in conseguenza dell'esecuzione di quanto deliberato alla precedente lettera (a) del presente punto della parte ordinaria, mediante assegnazione agli Azionisti di BMPS di titoli rappresentativi di *junior notes* rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente (ed occorrendo del Vice-Presidente). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni generali

Le azioni ordinarie sono n. 2.932.079.864 e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Alla data del presente Avviso di Convocazione BMPS detiene n. 147.618 azioni ordinarie a titolo di usufrutto; il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso.

Nomina di amministratori e scelta del Presidente

Si precisa che riguardo ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria, non sono state formulate proposte da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nel far rinvio all'art. 15 dello Statuto sociale (reperibile nel sito www.mps.it nella sezione *Investors – Corporate Governance*), si evidenziano sin d'ora i seguenti punti.



L'Assemblea sarà chiamata a deliberare la nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione (punto 2), nonché la nomina di un ulteriore amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione (punto 3), con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del voto di lista (art. 15, comma 1, paragrafo 1.7 dello Statuto).

Si fa inoltre rinvio a quanto previsto, sul possesso dei requisiti e sulle cause di decadenza degli amministratori, all'art. 15 dello Statuto (reperibile nel sito www.mps.it nella sezione *Investors – Corporate Governance*).

Fermo restando che le candidature potranno essere presentate anche in sede di Assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si invitano gli Azionisti a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo e, indicativamente, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Le candidature potranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ed il rispetto dei limiti di età previsti dallo Statuto e la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 *"Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari"* del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il *"TUF"*) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché da un *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I candidati saranno inoltre tenuti a dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni) in materia di composizione degli organi collegiali, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, già in occasione dell'Assemblea del 16 aprile 2015 ha provveduto a portare a conoscenza degli Azionisti, tramite apposito documento pubblicato e disponibile sul sito internet della Banca www.mps.it e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette Disposizioni di Vigilanza ed il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati, ritenuto opportuno a questi fini, affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti. Al riguardo, si rimanda anche a quanto contenuto nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2016, presentata all'Assemblea del 14 aprile 2016 e disponibile sul sito internet della Banca www.mps.it.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di composizione degli organi collegiali, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nei termini di legge e regolamentari, a pubblicare le relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno di cui all'art. 125-ter del TUF, che saranno disponibili sul sito internet della Banca www.mps.it e depositate presso la sede sociale e la società di gestione del mercato.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 15 novembre 2016, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Sarà possibile, per i titolari di azioni depositate presso la Banca e possessori di *PasKey Internet Banking*, effettuare anche tramite tale applicativo la richiesta di partecipazione in Assemblea, secondo le modalità ed i tempi tecnici indicati a mezzo lo stesso applicativo.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia.

Procedura per l'esercizio del voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, utilizzando la formula di delega eventualmente inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o, in ogni caso, compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.mps.it (nella sezione *Investors – Corporate Governance – Assemblee e CdA*).

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, così come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Il rappresentante – attestando sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e la conformità della copia della delega all'originale della stessa – può consegnare, in luogo dell'originale, una copia della delega all'atto del ricevimento pre-assembleare; tale copia può essere anche trasmessa, anticipatamente alla data dell'Assemblea, alternativamente in formato elettronico tramite il sito www.mps.it (nella sezione *Investors – Corporate Governance – Assemblee e CdA*), o tramite *PasKey Internet Banking* per i possessori di tale applicativo o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it o mediante invio al numero di fax +39/0577/296396.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Si rappresenta che è intenzione della Banca procedere, in qualità di promotore, con una sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e ss. del TUF, per cui sarà pubblicato separato avviso nonché messa a disposizione la relativa documentazione.

Rappresentante Designato dall'Emittente

Per l'Assemblea di cui al presente Avviso di Convocazione, la Banca ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la società Computershare S.p.A. (di seguito il "**Rappresentante Designato**") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 135-*undecies* del TUF. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano impartite istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto disponibile sul sito internet www.mps.it (nella sezione *Investors – Corporate Governance – Assemblee e CdA*) oppure richiesto agli indirizzi di seguito riportati.

I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, dovranno pervenire per posta al Rappresentante Designato – unitamente a copia di un documento di identità valido – entro le ore 24:00 del giorno 22 novembre 2016, all'indirizzo di *Via Monte Giberto 33, 00138, Roma*. Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al Rappresentante Designato, entro il medesimo termine, per posta elettronica all'indirizzo ufficioroma@pecserviziititoli.it o via fax al numero +39/06/45417450. Entro lo stesso termine, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +39/06/45417413 e la casella e-mail ufficioroma@pecserviziititoli.it. La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante

la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato; in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande solo sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno 21 novembre 2016 compreso, – trasmettendole, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax +39/0577/296396 o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it. Alle domande sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea, anche mediante messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto delle relative risposte in formato cartaceo. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

La domanda – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale oppure inviata per posta raccomandata a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Area Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena (Italia) o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it.

La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno un quarantesimo del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'Avviso di Convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata nei termini di legge presso la Sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3) e presso la società di gestione del mercato (Borsa

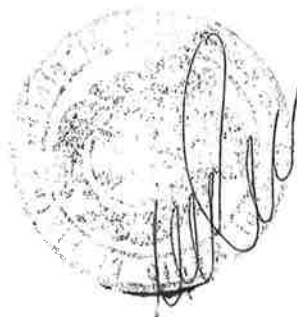
Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione degli Azionisti che avranno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione (unitamente al presente Avviso di Convocazione) sarà altresì messa a disposizione sul sito internet www.mps.it, nella sezione *Investors – Corporate Governance – Assemblee e CdA*, unitamente ai moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega ordinaria o al Rappresentante Designato, come sopra indicato. Nel medesimo sito internet sono inoltre disponibili una Guida per l'Azionista, che riepiloga le norme che regolano la partecipazione in Assemblea precedentemente citate, nonché le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario d'inizio dell'Assemblea, in modo da agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale apertura dei lavori.

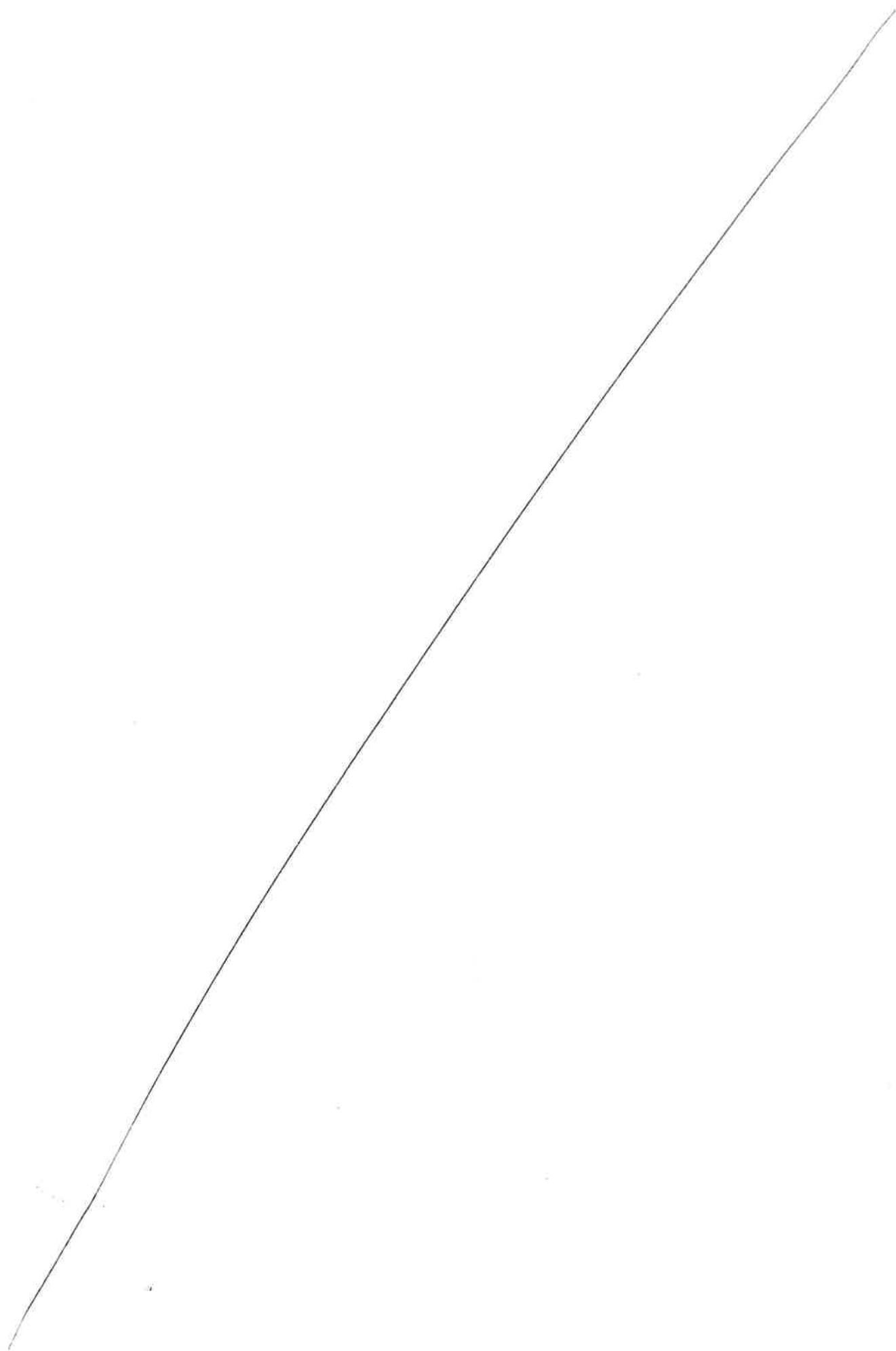
Eventuali ulteriori informazioni riguardanti le modalità di partecipazione all'Assemblea possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: +39/0577/296863 - +39/0577/296376 - +39/0577/293360 - +39/0577/293135.

Milano, 24 ottobre 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Massimo Tononi



A handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page, below the circular stamp.





BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

24 novembre 2016 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Parte Straordinaria

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato, e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.



PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E AI SENSI DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, la **"Banca"** o la **"Società"** o **"BMPS"**) vi ha convocato, tra l'altro, in Assemblea Straordinaria in Siena, Viale Mazzini 23, il 24 novembre 2016 alle ore 9:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno in sede straordinaria:

2) Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la **"Relazione"**), redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato (il **"Testo Unico della Finanza"** o il **"TUF"**) e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il **"Regolamento Emittenti"**), nonché secondo quanto previsto dall'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sull'argomento posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria.

1. Illustrazione dell'operazione

Attualmente il capitale sociale della Società è suddiviso in 2.932.079.864 azioni ordinarie senza valore nominale.

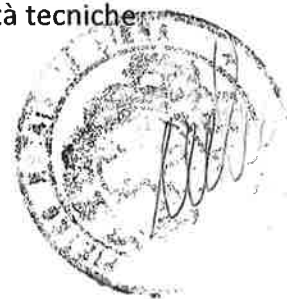
In relazione alla prospettata operazione di aumento di capitale di cui al punto 3 dell'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'Assemblea (l'“**Aumento di Capitale**”), la presente proposta di raggruppamento azionario, comportante la riduzione del numero di azioni in circolazione, è volta a semplificare la gestione amministrativa delle azioni il cui numero è destinato ad aumentare significativamente a seguito dell'Aumento di Capitale.

In considerazione delle finalità e della correlazione con l'Aumento di Capitale, si prevede che l'operazione di raggruppamento azionario proposta nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti (l'“**Operazione di Raggruppamento**”) venga eseguita prima dell'inizio dell'Aumento di Capitale, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. e con le altre Autorità competenti e comunque al più tardi entro il 30 giugno 2017.

L'Operazione di Raggruppamento verrà effettuata ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'Operazione di Raggruppamento, sarà necessario procedere all'annullamento di massime n. 64 azioni ordinarie. A tal fine, la Banca individuerà, prima dell'esecuzione dell'Operazione di Raggruppamento, un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario), a rinunciare e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale.

In ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'Operazione di Raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa.



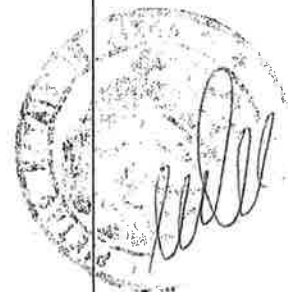
2. Modifiche dello Statuto Sociale

Alla luce di quanto precede, a seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Raggruppamento, occorrerà modificare l'art. 6, comma 2, dello Statuto, al fine di dare atto del numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale in esito all'Operazione di Raggruppamento. Pertanto si propone di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale con l'inserimento nello stesso di un nuovo ultimo comma che recepisca la delibera assunta dall'Assemblea in relazione alla presente proposta e che dia atto dei poteri conferiti al Presidente e all'Amministratore Delegato *pro tempore* - anche in via disgiunta tra loro - per procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti.

In relazione a quanto in precedenza esposto, si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 dello Statuto sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte al presente punto 2 all'ordine del giorno - (le modifiche sono riportate in grassetto e il vigente comma 8 viene indicato come barrato essendone proposta l'abrogazione in quanto norma previsionale la cui funzione si è esaurita).

TESTO VIGENTE INCLUSIVO DELLE PROPOSTE DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA	TESTO PROPOSTO
Articolo 6	Articolo 6
1. Il capitale della Società è di Euro [●] ([●]) ed è interamente versato.	<i>(invariato rispetto al testo proposto al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria e assumendo l'approvazione dello stesso)</i>
2. Esso è rappresentato da n. 2.932.079.864 (duemiliardinovecentotrentaduemilionisettantanovemilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	<i>(invariato)</i>
3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.	<i>(invariato)</i>

4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.	(invariato)
5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.	(invariato)
6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.	(invariato)
7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities Convertibili, per massime n. 406.846 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010 e a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013, nonché a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 18 maggio 2015, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 16 aprile 2015, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblies dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2099, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o	(invariato)



Handwritten signature

della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie (prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013), per un importo di €134.952.651,33.	
8. Con delibera di Assemblea Straordinaria in data 25 gennaio 2013 sono state conferite all'Organo Amministrativo le deleghe per (i) aumentare il capitale sociale, in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00, (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell'esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrispondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata. Detta facoltà potrà essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data della predetta delibera assembleare del giorno 25 gennaio 2013. In sede di esercizio di ciascuna delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra	8. L'Assemblea Straordinaria in data 24 novembre 2016 ha deliberato: - di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti; - al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento di massime n. 64 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da un intermediario disponibile ad acquistarle, ove necessario, e ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all'art. 6 comma 2 dello Statuto. Quanto sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni; - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione <i>pro tempore</i> e all'Amministratore Delegato <i>pro tempore</i>, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge: (i) il potere di determinare, in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai competenti soggetti e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2017, il momento in cui

~~indicati, la data di godimento e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e previsto dalla normativa di riferimento.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2015, in attuazione parziale e non definitiva della delega che precede, ha deliberato di aumentare il capitale sociale alla data del 1° luglio 2015, in forma inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, per Euro 243.073.800,00~~

~~(duecentoquarantatremilionisettantatremilaottocento/00) a servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi maturati al 31 dicembre 2014 da corrispondersi al MEF ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata, alla data del 1° luglio 2015, con totale sua liberazione alla data del 1° luglio 2015 a termini della suddetta normativa, ed effetto civilistico compensativo/estintivo a tale data, mediante emissione, sempre alla data del 1° luglio 2015, di numero 117.997.241 azioni ordinarie con godimento regolare da attribuire per l'effetto e contestualmente interamente al MEF alla stessa data. Quanto sopra tenuto conto dell'operazione di raggruppamento effettuata in precedenza e dell'avvio dell'operazione di aumento del capitale in opzione per Euro 2.993.160.608,10 e conferendo al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra.~~

si procederà al raggruppamento;

(ii) il potere di procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato.

Le prospettate modifiche statutarie saranno soggette ad eventuale accertamento da parte delle competenti autorità ai sensi della normativa applicabile.

3. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

La presente proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

A circular stamp, likely from a notary or legal office, is visible in the bottom right corner. It contains some illegible text and a handwritten signature or set of initials over it.A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the page, below the circular stamp.

4. Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria dei soci, vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti;*
2. *al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell’operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all’annullamento di massime n. 64 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da un intermediario disponibile ad acquistarle, ove necessario, e ad effettuare un servizio di quadratura prima dell’esecuzione dell’operazione, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all’art. 6 comma 2 dello Statuto. Quanto sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall’operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all’Amministratore Delegato pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge:*
 - (i) *il potere di determinare, in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai competenti soggetti e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2017, il momento in cui si procederà al raggruppamento;*
 - (ii) *il potere di procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi*

previsti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato;

4. *di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale nella formulazione di seguito riportata, andando in particolare ad abrogare l'attuale formulazione del comma 8. in quanto norma previsionale la cui funzione si è esaurita, sostituendo il comma 8. con la formulazione di seguito proposta:*

"Articolo 6:

1. invariato rispetto al testo proposto al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria e assumendone l'approvazione dello stesso;
2. invariato;
3. invariato;
4. invariato;
5. invariato;
6. invariato;
7. invariato;
8. L'Assemblea Straordinaria in data 24 novembre 2016 ha deliberato:
 - di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti;
 - al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento di massime n. 64 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da un intermediario disponibile ad acquistarle, ove necessario, e ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all'art. 6 comma 2 dello Statuto.

Quanto sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore* e all'Amministratore Delegato *pro tempore*, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge:
 - (i) il potere di determinare, in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai competenti soggetti e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2017, il momento in cui si procederà al raggruppamento;
 - (ii) il potere di procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato."".

Milano, 24 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Massimo Tononi
Presidente del Consiglio di Amministrazione



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

24 novembre 2016 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Parte Ordinaria

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente integrato e modificato.

Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.



PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, la **"Banca"** o **"BMPS"**) vi ha convocato, tra l'altro, in Assemblea Ordinaria in Siena, Viale Mazzini 23, il 24 novembre 2016 alle ore 9:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno in sede ordinaria:

1) Adozione dei provvedimenti relativi: (a) all'imputazione del sovrapprezzo che andrà ad originarsi a seguito dell'esercizio della delega e conseguente esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto 3 della parte straordinaria; (b) alla distribuzione in natura della riserva sovrapprezzo, una volta costituitasi in conseguenza dell'esecuzione di quanto deliberato alla precedente lettera (a) del presente punto della parte ordinaria, mediante assegnazione agli Azionisti di BMPS di titoli rappresentativi di junior notes rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la **"Relazione"**), redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato (il **"Testo Unico della Finanza"** o il **"TUF"**) è finalizzata a fornire le necessarie informazioni in ordine ai suddetti argomenti.

Le proposte oggetto della presente Relazione si inquadrano nella più ampia operazione (l'**"Operazione"**) annunciata al mercato che contempla, *inter alia*, (i) il deconsolidamento del portafoglio di crediti in sofferenza del gruppo BMPS, al netto di alcune categorie di crediti in sofferenza tra cui i crediti derivanti da contratti di *leasing* assistiti da collaterale

(beni immobili e/o bene strumentale non ancora venduto), per i quali si ipotizza una separata operazione di smobilizzo (il **"Portafoglio NPLs"**), da realizzarsi mediante un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/99 (la **"Cartolarizzazione"**) e, contestualmente, (ii) la copertura del fabbisogno patrimoniale destinato a originarsi per effetto del deconsolidamento, da realizzarsi mediante un aumento di capitale della Banca per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 5 miliardi (l'**"Aumento di Capitale"**), oggetto di delega al Consiglio di Amministrazione sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria.

Nel contesto dell'Operazione, che il Consiglio di Amministrazione propone, la presente Relazione illustra le proposte relative all'imputazione del sovrapprezzo delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, a: (i) ricostituzione della riserva legale e, per la parte eccedente, (ii) costituzione della riserva sovrapprezzo. Tale ultima riserva è, allo stato, destinata ad essere distribuita in natura agli azionisti della Banca mediante assegnazione dei titoli emessi da apposita società di cartolarizzazione (la SPV3, vedi *infra*) che sarà titolare delle *junior notes* che verranno emesse nell'ambito della Cartolarizzazione.

In virtù di quanto sopra, le proposte oggetto della presente Relazione appaiono indissolubilmente legate alla struttura della Cartolarizzazione (come *infra* descritta) e ai termini e condizioni di esercizio della delega per l'Aumento di Capitale come ad oggi previsti. Pertanto, eventuali modifiche ai suddetti elementi potrebbero non realizzare i presupposti necessari ai fini della costituzione delle riserve e dell'assegnazione agli azionisti delle *notes* sopra menzionate.

1. La proposta di distribuzione in natura di parte della riserva sovrapprezzo destinata a crearsi per effetto dell'Aumento di Capitale

L'Operazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 29 luglio 2016, e comunicata al mercato in pari data, come precisata in data 26 settembre 2016 e definitivamente annunciata in data 24 ottobre 2016, prevede, tra l'altro:

- il deconsolidamento del Portafoglio NPLs attraverso la Cartolarizzazione;



A handwritten signature, possibly "MS", located at the bottom right of the page.

- la copertura del fabbisogno patrimoniale destinato a originarsi per effetto del deconsolidamento, copertura da realizzarsi mediante l'Aumento di Capitale.

Con riferimento alla Cartolarizzazione, è attualmente previsto che, per quanto qui direttamente rileva, l'operazione sia strutturata in due fasi principali:

- (i) una fase transitoria (la "**Fase Bridge**"), da completare entro il 2016; e
- (ii) una fase finale (la "**Fase Take-Out**"), da completare indicativamente nel primo semestre del 2017.

La Fase Bridge

La Fase Bridge verrebbe realizzata attraverso la costituzione di tre "*special purpose vehicle*" (SPV), e in particolare:

- (i) una società veicolo di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999 ("**SPV1**") che acquisterà il Portafoglio NPLs ed emetterà diverse *tranches* di *notes* per un ammontare complessivo, stimabile ad oggi, di circa Euro 9,1 miliardi (ovvero il 33% del valore lordo del Portafoglio NPLs), di cui circa Euro 1,6 miliardi a titolo di *junior notes* (congiuntamente, i "**Titoli SPV1**");
- (ii) una società veicolo di diritto irlandese ("**SPV2**") che sottoscriverà tutti i Titoli SPV1, utilizzando i proventi derivanti da un finanziamento *bridge*, dall'emissione di diverse *tranches* di *notes* speculari alle corrispondenti *mezzanine* e *junior notes* emesse da SPV1 (i "**Titoli SPV2**") e, in particolare, *junior notes* per circa Euro 1,6 miliardi (i "**Titoli Junior SPV2**"), che verranno sottoscritte *pro-quota* da BMPS e dalle altre due banche cedenti MPS Capital Services S.p.A. e MPS Leasing & Factoring S.p.A. e successivamente trasferite da queste ultime controllate a BMPS;
- (iii) una società veicolo di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/1999 ("**SPV3**"), che acquisterà da BMPS i Titoli Junior SPV2 e pagherà il relativo prezzo di cessione attraverso l'emissione di un'unica classe di titoli il cui sottostante è rappresentato appunto dai Titoli Junior SPV2 (i "**Titoli SPV3**") e attribuzione di tali titoli a BMPS (che li sottoscriverà per il tempo strettamente necessario al successivo trasferimento e pertanto al relativo deconsolidamento).

Alla chiusura della Fase Bridge, i Titoli SPV3 saranno assegnati da BMPS ai Beneficiari (come di seguito definiti), in via definitiva.

La Fase Take-Out

La Fase Take-Out è finalizzata all'ottenimento del *rating* e del beneficio della garanzia statale GaCS (garanzia cartolarizzazione sofferenze) per le *senior notes* emesse da SPV1, e al loro successivo collocamento sul mercato.

Alla chiusura della Fase Take-Out, la SPV2 dovrebbe rimborsare il finanziamento *bridge* e i Titoli SPV2 attraverso i proventi derivanti dal collocamento sul mercato delle *senior notes* emesse da SPV1 e l'attribuzione ai portatori dei Titoli SPV2 delle corrispondenti classi di titoli definitivi di SPV1. Completata la Fase Take-Out, SPV2 sarà liquidata.

Quanto alle modalità tecniche dell'assegnazione dei Titoli SPV3, si prevede che la stessa venga effettuata mediante distribuzione in natura di parte della riserva sovrapprezzo destinata a crearsi per effetto dell'Aumento di Capitale.

Più specificamente:

(a) il sovrapprezzo destinato a crearsi per effetto dell'Aumento di Capitale verrà destinato come segue:

- a riserva legale, in modo che quest'ultima raggiunga un ammontare pari al 20% del capitale sociale della Banca *post* esecuzione dell'Aumento di Capitale;
- a riserva sovrapprezzo;

(b) una volta reintegrata la riserva legale, e determinatasi pertanto la condizione di distribuibilità della riserva sovrapprezzo ex art. 2431 c.c., quest'ultima potrà essere distribuita in natura agli azionisti della Banca mediante stacco del diritto a ricevere i Titoli SPV3 – effettuato *ante* regolamento dell'Aumento di Capitale – e successiva assegnazione agli azionisti degli stessi Titoli SPV3 (già sottoscritti dalla Banca per il tempo strettamente necessario al successivo trasferimento e pertanto al relativo deconsolidamento);

(c) si prevede infatti, allo stato, che i Titoli SPV3 verranno assegnati contestualmente al regolamento dell'Aumento di Capitale a coloro che risulteranno azionisti della Banca alla data di stacco del relativo diritto, prevista prima del

regolamento dell'Aumento di Capitale (i "**Beneficiari**"). Tale data sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione di concerto con Borsa Italiana e sarà comunicata con le modalità previste dalla normativa applicabile. L'assegnazione avverrà con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale al numero di azioni possedute dai Beneficiari. Per chiarezza, si specifica che, qualora la Cartolarizzazione si compia con le modalità descritte al presente paragrafo 1, le azioni sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale non beneficeranno dell'assegnazione di Titoli SPV3;

(d) all'assegnazione dei Titoli SPV3 corrisponderà una riduzione della riserva sovrapprezzo per un ammontare pari al *fair value* dei Titoli SPV3 oggetto di assegnazione, da determinarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione, anche con il supporto di una valutazione indipendente.

2. Motivazioni a sostegno della proposta

La proposta di distribuzione in natura della riserva sovrapprezzo mediante assegnazione ai Beneficiari dei Titoli SPV3 trova le proprie motivazioni in due elementi principali:

(a) la volontà del Consiglio di Amministrazione di riservare ai Beneficiari gli eventuali *upside* derivanti dal recupero dei crediti facenti parte del Portafoglio NPLs oggetto della Cartolarizzazione, una volta soddisfatte le classi di titoli più senior (*senior, senior mezzanine e junior mezzanine*);

(b) il deconsolidamento dal bilancio della Banca del Portafoglio NPLs, consentendo così di raggiungere le finalità della complessiva Operazione come sopra descritta, e segnatamente:

- rispettare gli obiettivi di riduzione del portafoglio di crediti in sofferenza richiesti anche dalla BCE, i cui principali contenuti sono stati già comunicati al mercato in data 4 luglio 2016;
- migliorare la redditività futura della Banca a beneficio di tutti gli *stakeholders*.

Quanto alla proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la definizione delle modalità di assegnazione dei Titoli SPV3 (fermi i limiti indicati dall'Assemblea come meglio

precisati nella proposta di delibera), questa trova la propria giustificazione nell'esigenza di mantenere la flessibilità necessaria ad assecondare gli sviluppi nonché gli elementi tecnico-giuridici della Cartolarizzazione e del suo perfezionamento. Questa infatti, come detto, si colloca nel contesto della più ampia Operazione preordinata al rafforzamento patrimoniale della Banca, operazione di cui sono definiti i termini essenziali, ma ancora suscettibile di variazioni nei dettagli operativi. In considerazione di ciò, si ritiene che l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di un margine di flessibilità nella determinazione delle modalità operative di assegnazione dei Titoli SPV3 sia funzionale al miglior esito dell'operazione; al contrario la fissazione fin da ora di parametri di dettaglio potrebbe risultare non funzionale a tale obiettivo.

Si precisa, infine, che l'emissione dei Titoli SPV3 e, conseguentemente, la loro assegnazione ai Beneficiari nei termini previsti dalla presente Relazione, presuppone l'esecuzione della Cartolarizzazione e dell'Aumento di Capitale nei termini ivi descritti.

3. Proposta di delibera

Alla luce delle considerazioni che precedono, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "**Banca**"):

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della relativa Relazione Illustrativa;
- subordinatamente alla - e nel presupposto della - esecuzione dell'aumento di capitale oggetto della delega conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'Assemblea Straordinaria assunta in data odierna, per un importo pari a Euro 5 miliardi (l'"**Aumento di Capitale**"), nonché sul presupposto della emissione e destinazione dei Titoli SPV3 come previsto nella Relazione Illustrativa;

DELIBERA

- 1) di destinare il sovrapprezzo azioni riveniente dall'Aumento di Capitale a: (i) riserva legale, per un ammontare pari a quello necessario affinché la medesima



A handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the page number.

raggiunga il quinto del capitale sociale *post* Aumento di Capitale, e (ii) per la parte eccedente, a riserva sovrapprezzo;

2) di destinare, in tutto o in parte, la suddetta riserva sovrapprezzo alla distribuzione in natura agli azionisti dei Titoli SPV3 che saranno sottoscritti dalla Banca (per il tempo strettamente necessario al loro successivo trasferimento e al relativo deconsolidamento) nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza descritta nella Relazione Illustrativa, essendo inteso che:

(a) la riserva sovrapprezzo verrà distribuita fino a concorrenza di un ammontare pari al *fair value* dei Titoli SPV3 oggetto di assegnazione, come determinato dal Consiglio di Amministrazione;

(b) avranno diritto a ricevere i Titoli SPV3 coloro che risulteranno azionisti della Banca alla data di stacco del relativo diritto, stacco che avverrà anteriormente al regolamento dell'Aumento di Capitale;

(c) i Titoli SPV3 dovranno essere assegnati agli azionisti di cui alla precedente lettera (b), secondo le modalità stabilite dal Consiglio in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale della Banca, per quanto tecnicamente possibile (fatti salvi i necessari eventuali arrotondamenti derivanti da potenziali resti);

3) di delegare e attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinare termini e condizioni di assegnazione dei Titoli SPV3 (ivi incluse le eventuali modalità di arrotondamento e di gestione dei potenziali resti), fermo il rispetto di quanto previsto ai precedenti capi della presente delibera, restando inteso che il Consiglio avrà la facoltà di non dare esecuzione alla presente delibera qualora l'operazione di Cartolarizzazione e/o l'Aumento di Capitale, non fossero eseguiti come previsto nella Relazione Illustrativa;

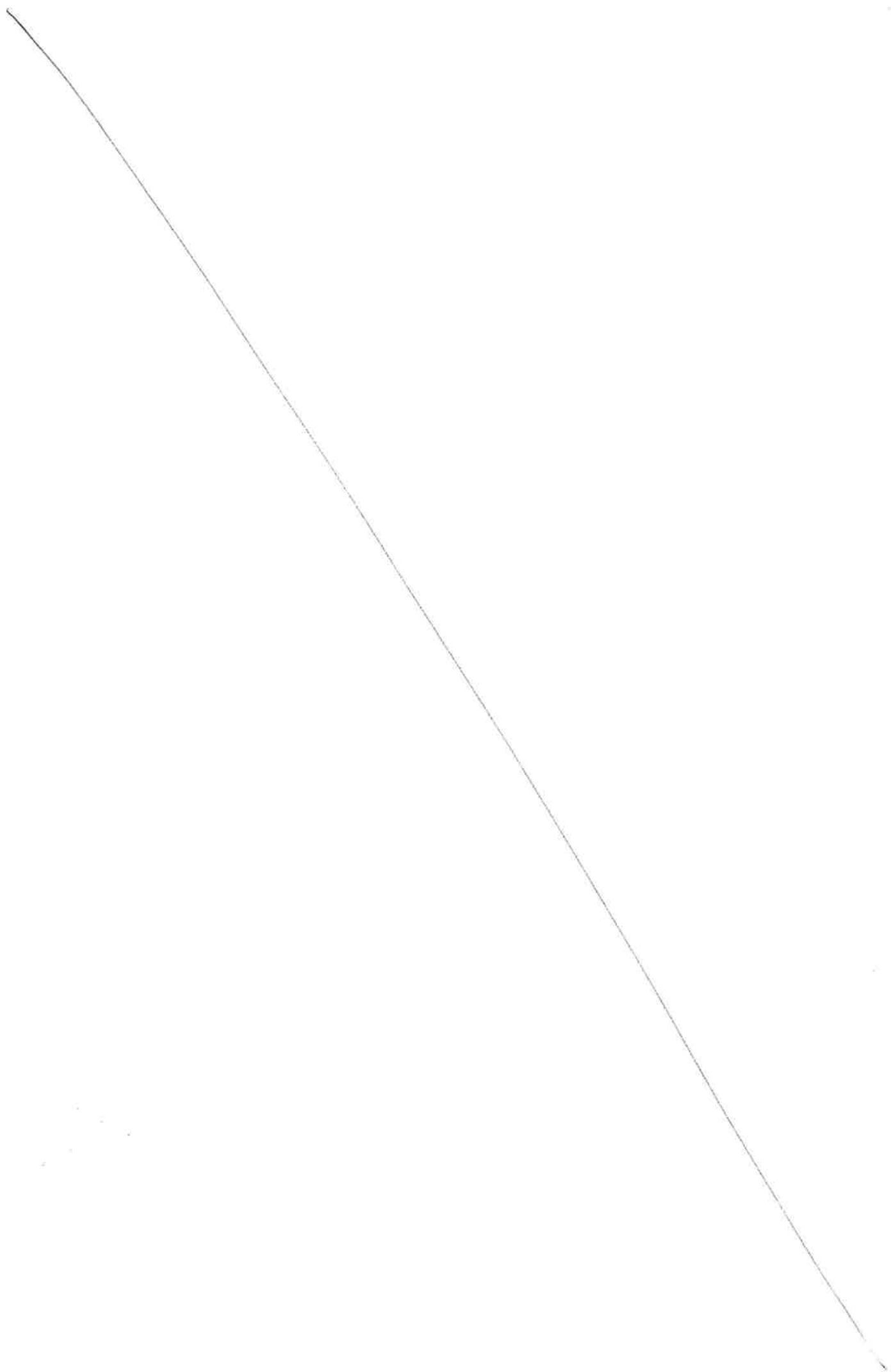
4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Suo Presidente e all'Amministratore Delegato *pro-tempore* in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai

deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, in rappresentanza della Banca, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rato e valido.”.

Milano, 24 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Massimo Tononi
Presidente del Consiglio di Amministrazione







BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

24 novembre 2016 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Parte Ordinaria

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente integrato e modificato.

Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.



PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'ordine
del giorno in sede ordinaria:

2) Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione (di seguito il "**Consiglio**") di Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la "**Banca**" o "**BMPS**" o la "**Società**"), in data 14 settembre
2016, su proposta del Comitato Nomine e con deliberazione approvata dal Collegio
Sindacale, ha provveduto a cooptare alla carica di amministratore della Vostra Società, ai
sensi dell'art. 2386 del codice civile, il Dott. Marco Morelli in sostituzione del Dott. Fabrizio
Viola, che rivestiva l'incarico di Direttore Generale e Amministratore Delegato. Nella stessa
seduta il Consiglio ha nominato il Dott. Marco Morelli Amministratore Delegato e Direttore
Generale, il tutto con decorrenza dal 20 settembre 2016.

In conformità al disposto di cui all'art. 2386 del codice civile, il Dott. Marco Morelli quale
amministratore cooptato resta in carica fino alla prossima Assemblea.

Siete pertanto invitati a procedere alla integrazione del Consiglio di Amministrazione della
Banca, nel rispetto dell'art. 15, comma 1, paragrafo 1.7 dello Statuto, e quindi con le
maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie (elezione di un amministratore
per sostituzione di amministratore cessato dall'incarico in corso di mandato) la disciplina
del voto di lista prevista dallo Statuto e dal D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche (di

seguito il "TUF"), fermo il rispetto dei principi di indipendenza ed equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa vigente.

A riguardo si rammenta che l'Assemblea del 16 aprile 2015 ha nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione determinando in 14 (quattordici) il numero dei suoi componenti, che 8 (otto) amministratori in carica sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e che il genere maschile e femminile è rappresentato in Consiglio in numero equivalente (7 uomini e 7 donne). Pertanto sono ampiamente rispettati i requisiti minimi richiesti dalla legge e dallo Statuto relativamente al numero di amministratori indipendenti (almeno 1/3) e alle quote di genere (almeno 1/5) che devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione.

Il processo di nomina segue le disposizioni del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche (di seguito il "TUB") ed i criteri dettati dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in tema di governo societario (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17/12/2013 Titolo IV Capitolo 1, di seguito le "Disposizioni di Vigilanza"), nonché la Direttiva n. 2013/36/EU *Capital Requirements Directive* (di seguito la "Direttiva CRD IV") ed il Regolamento (EU) n. 575/2013 in materia di c.d. *Capital Requirements Regulation (CRR)*, con particolare riferimento all'identificazione preventiva da parte del Consiglio, con il supporto del Comitato Nomine, della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuti opportuni a questi fini, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, ha deliberato la cooptazione del Dott. Marco Morelli tenendo conto dei criteri individuati dal Consiglio medesimo in occasione dell'autovalutazione quali-quantitativa considerata ottimale per il buon funzionamento dell'organo consiliare, effettuata il 25 febbraio 2016 con il supporto del Comitato Nomine. In tale sede il Consiglio aveva espresso la propria positiva valutazione circa l'adeguatezza delle proprie dimensioni, composizione e funzionamento, ritenendo la propria struttura ben bilanciata seppur eterogenea in termini di competenze e professionalità, con indicazioni sulle competenze da rafforzare che posizionano in ordine di priorità la conoscenza del *business* bancario. In occasione della verifica della composizione quali-quantitativa ottimale *post* cooptazione del

Dott. Marco Morelli, il Consiglio ha ribadito le valutazioni in merito alla propria adeguatezza in termini di dimensione, composizione e funzionamento e le indicazioni sulle caratteristiche e professionalità richieste ai candidati per la nomina a Consiglieri.

Fermo restando che eventuali candidature potranno essere presentate anche in sede di Assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si invitano gli Azionisti a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, e indicativamente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Le candidature potranno essere corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ed il rispetto dei limiti di età previsti dallo Statuto e la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 *"Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari"* del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché da un *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I candidati saranno inoltre tenuti a dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni) in materia di composizione degli organi collegiali, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, già in occasione dell'Assemblea del 16 aprile 2015 ha provveduto a portare a conoscenza degli Azionisti, tramite apposito documento pubblicato e disponibile sul sito internet della Banca www.mps.it e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette Disposizioni di Vigilanza ed il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati,

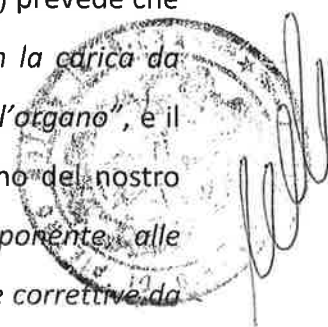
ritenuto opportuno a questi fini, affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti. Al riguardo, si rimanda anche a quanto contenuto nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2016, presentata all'Assemblea del 14 aprile 2016 e disponibile sul sito internet della Banca www.mps.it.

Si ricorda inoltre che, trattandosi di esponenti bancari, i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti oltre che dal codice civile, anche dal TUB e dalla normativa di vigilanza. *Post nomina* da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a svolgere le proprie verifiche ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

A riguardo si ricorda che la disciplina sui requisiti degli esponenti bancari prevista dall'art. 26 TUB è stata modificata dal D.Lgs. n. 72/2015 che, in attuazione della normativa europea (Direttiva CRD IV) stabilisce una nuova disciplina dei requisiti degli esponenti bancari, prevedendo, secondo quanto stabilito dalla citata Direttiva CRD IV e dalle linee guida emanate dall'EBA, che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere *idonei* allo svolgimento dell'incarico.

Ai fini della "idoneità" gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono soddisfare criteri di competenza e correttezza, che saranno enucleati a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito il "MEF"), con decreto adottato sentita la Banca d'Italia. Si precisa, peraltro, che, alla data del presente documento, si è ancora in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale.

Il menzionato art. 26 del TUB (nella nuova formulazione, non ancora in vigore) prevede che il criterio di "competenza" dovrà essere disciplinato in modo *"coerente con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo"*, e il concetto di "correttezza" – di introduzione completamente nuova all'interno del nostro ordinamento – abbia riguardo *"tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti dell'autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da"*



A handwritten signature, possibly "M5", located at the bottom right of the page.

queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente".

Spetterà al MEF declinare i limiti al cumulo degli incarichi, *"secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario"*, e stabilire altresì *"le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata"*.

Per quanto la nuova disciplina in tema di requisiti prevista dal nuovo art. 26 del TUB sia ancora in regime transitorio, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, il Consiglio in sede di verifica dei requisiti dei nuovi consiglieri terrà conto anche dei criteri di idoneità sopra indicati, come da indicazione della Banca Centrale Europea.

Con riferimento alla cooptazione del Dott. Marco Morelli si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei criteri individuati in occasione dell'autovalutazione quali-quantitativa sopra illustrati, è giunto, all'unanimità, alla conclusione che il Dott. Marco Morelli, in virtù della sua rilevante esperienza internazionale, unita alla profonda conoscenza del settore bancario italiano, fosse il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Inoltre, in occasione della verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità del Dott. Marco Morelli a seguito della sua cooptazione, il Consiglio, tenendo conto anche dei criteri di idoneità sopra indicati, ha confermato all'unanimità in data 14 ottobre 2016 la sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità del medesimo e il rispetto dei criteri di competenza e correttezza.

In ragione delle valutazioni sulle caratteristiche, requisiti, esperienze, conoscenze del Dott. Marco Morelli, già effettuate in sede di cooptazione e di verifica dei requisiti, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Dott. Marco Morelli possiede un profilo idoneo a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca e quindi propone all'Assemblea la nomina del Consigliere cooptato Dott. Marco Morelli quale amministratore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Il *curriculum vitae* è a disposizione degli azionisti sul sito della Banca unitamente alla documentazione assembleare.

Resta ferma la possibilità da parte degli azionisti di proporre eventuali ulteriori candidature, che potranno essere presentate anche in sede di Assemblea, nel rispetto dei criteri e modalità sopra indicati. Dopo la proposta di nomina del Dott. Marco Morelli da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora la stessa non sia approvata dall'Assemblea, le eventuali ulteriori candidature saranno poste in votazione ai sensi del vigente Regolamento Assembleare, fermo restando che, *post* nomina, il Consiglio sarà chiamato a svolgere le proprie verifiche ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

* * * * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando e mantenendo il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017, determinato dall'Assemblea del 16 aprile 2015 in 14 (quattordici) Consiglieri:

- nominare amministratore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. l'Amministratore già cooptato, Dott. Marco Morelli.

L'Amministratore eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017; allo stesso spetteranno i compensi determinati dall'Assemblea del 16 aprile 2015 per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017, nella seguente misura *pro tempore* dovuta: compenso annuo dei Consiglieri 65.000 Euro; compenso aggiuntivo per i membri del Comitato esecutivo, ove costituito, 15.000 Euro; importo delle medaglie di presenza da riconoscere ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo 400 Euro per ogni seduta e senza cumulo di più medaglie per riunioni tenutesi nello stesso giorno; rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per i compensi relativi alla carica di



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page.

Amministratore Delegato e Direttore Generale si rinvia al contenuto del comunicato stampa di BMPS diffuso in data 14 settembre 2016.

Milano, 24 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Massimo Tononi
Presidente del Consiglio di Amministrazione



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

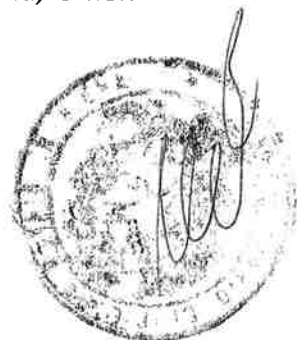
24 novembre 2016 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Parte Ordinaria

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente integrato e modificato.

Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.



PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'ordine
del giorno in sede ordinaria:

3) Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che in data 14 settembre 2016 il Dott. Massimo Tononi ha comunicato le
proprie dimissioni da Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "**Banca**") con effetto dalla conclusione dell'Assemblea
per l'approvazione delle attività propedeutiche all'implementazione dell'operazione
presentata lo scorso 29 luglio al mercato.

Siete pertanto invitati a procedere alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione
della Banca, nel rispetto dell'art. 15, comma 1, paragrafo 1.7 dello Statuto, e quindi con le
maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie (elezione di un
amministratore in sostituzione di amministratore cessato dall'incarico in corso di
mandato) la disciplina del voto di lista prevista dallo Statuto e dal D.Lgs. n. 58/1998 e
successive modifiche (di seguito il "**TUF**"), fermo il rispetto dei principi di indipendenza ed
equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa vigente.

A riguardo si rinvia a quanto illustrato nella Relazione ex art. 125-ter TUF relativa al punto
2. all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria (*"Nomina di un amministratore
per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito cooptazione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti"*) per quanto concerne il rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla

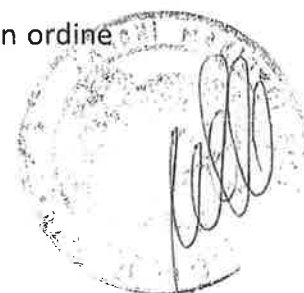
legge e dallo Statuto relativamente al numero di amministratori indipendenti e alle quote di genere, il processo di nomina, la presentazione di eventuali candidature da parte degli Azionisti, i requisiti degli esponenti bancari.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni) in materia di composizione degli organi collegiali, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione, già in occasione dell'Assemblea del 16 aprile 2015 ha provveduto a portare a conoscenza degli Azionisti, tramite apposito documento pubblicato e disponibile sul sito internet della Banca www.mps.it e depositato presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, le valutazioni in merito alla propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle suddette Disposizioni di Vigilanza ed il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati, ritenuto opportuno a questi fini, affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle professionalità e dei requisiti richiesti. Al riguardo, si rimanda anche a quanto contenuto nella Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2016, presentata all'Assemblea del 14 aprile 2016 e disponibile sul sito internet della Banca www.mps.it.

Per quanto riguarda il processo di nomina, Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, ha richiamato i criteri individuati dal Consiglio medesimo in occasione dell'autovalutazione quali-quantitativa considerata ottimale per il buon funzionamento dell'organo consiliare, effettuata il 25 febbraio 2016 con il supporto del Comitato Nomine. In tale sede il Consiglio aveva espresso la propria positiva valutazione circa l'adeguatezza delle proprie dimensioni, composizione e funzionamento, ritenendo la propria struttura ben bilanciata seppur eterogenea in termini di competenze e professionalità, con indicazioni sulle competenze da rafforzare che posizionano in ordine di priorità la conoscenza del *business* bancario.

Allo stato non sono pervenute alla Società candidature.

Fermo restando che le candidature potranno essere presentate anche in sede di Assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, si invitano gli



MPS

Azionisti a depositare le eventuali proposte presso la sede sociale con congruo anticipo, e indicativamente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea. Saranno sottoposte all'Assemblea le candidature corredate da una dichiarazione di accettazione del candidato attestante, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e il rispetto dei limiti di età previsti dallo Statuto e la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36 "*Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari*" del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-ter e 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché da un *curriculum vitae*, in italiano e in inglese, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e dall'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. I candidati saranno inoltre tenuti a dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

Le candidature così presentate verranno messe in votazione ai sensi del vigente Regolamento Assembleare, fermo restando che, *post* nomina del Consigliere, il Consiglio sarà chiamato a svolgere le proprie verifiche ai fini della disciplina vigente in materia di rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché le verifiche ai fini del c.d. divieto di *interlocking*.

* * * * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a procedere alla nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando e mantenendo il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per

gli esercizi 2015-2016-2017, determinato dall'Assemblea del 16 aprile 2015 in 14 (quattordici) Consiglieri.

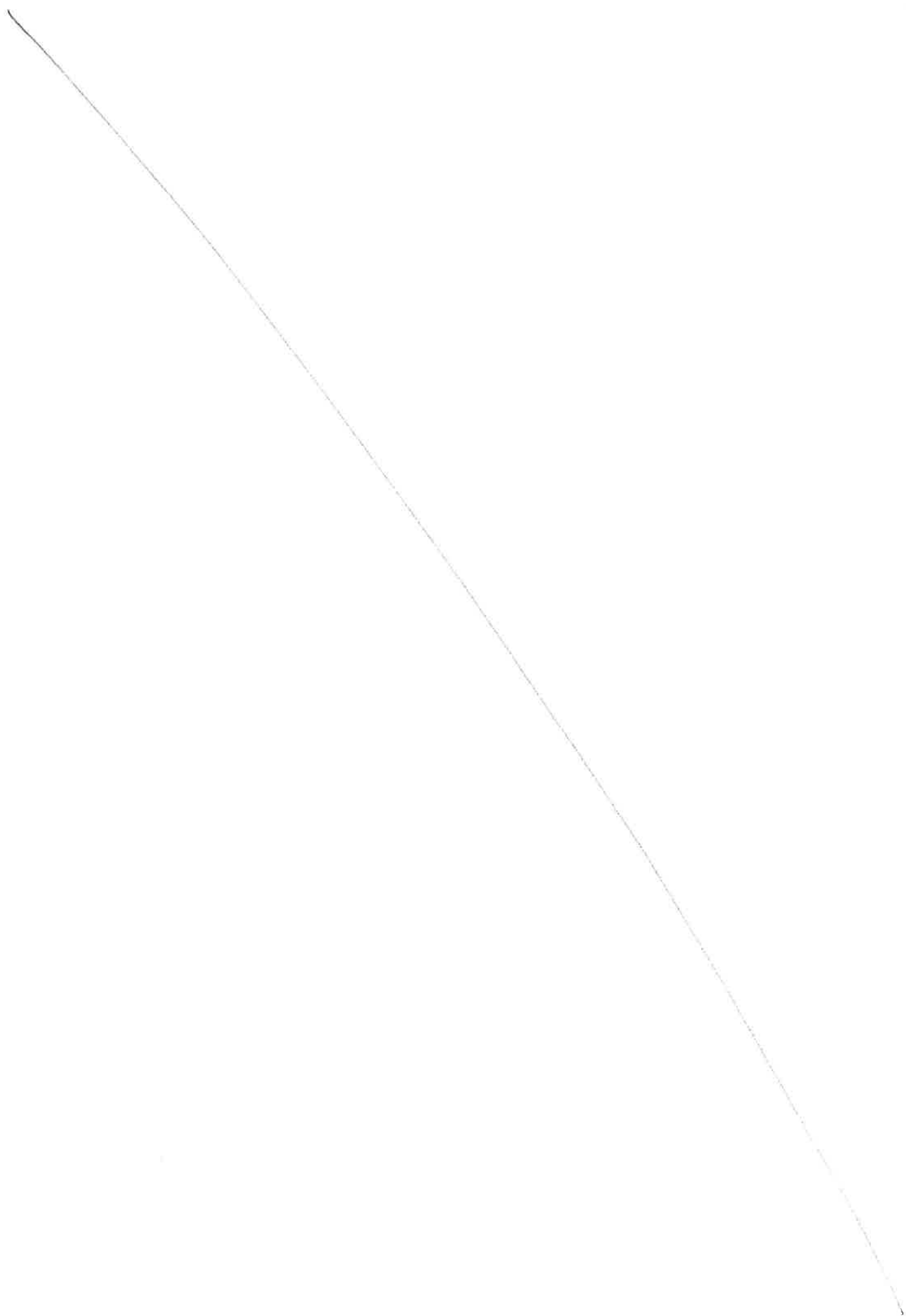
Il Consigliere eletto resterà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017; allo stesso spetteranno i compensi determinati dall'Assemblea del 16 aprile 2015 per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017, nella seguente misura *pro tempore* dovuta: compenso annuo dei Consiglieri 65.000 Euro; compenso aggiuntivo per i membri del Comitato esecutivo, ove costituito, 15.000 Euro; importo delle medaglie di presenza da riconoscere ai Consiglieri per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo 400 Euro per ogni seduta e senza cumulo di più medaglie per riunioni tenutesi nello stesso giorno; rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Milano, 24 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Massimo Tononi
Presidente del Consiglio di Amministrazione



A handwritten signature in black ink, located below the circular stamp.





BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

24 novembre 2016 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO – Parte Ordinaria

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come
successivamente integrato e modificato.

Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.



PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'ordine del giorno in sede ordinaria:

4) Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente (ed occorrendo del Vice-Presidente). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel richiamare quanto oggetto di delibera con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno dell'Assemblea della parte ordinaria (*Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), a seguito delle dimissioni del Dott. Massimo Tononi con effetto dalla conclusione dell'Assemblea odierna, l'Assemblea stessa è chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente, da eleggersi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, inclusi anche i due Amministratori nominati ad integrazione del Consiglio stesso, come da precedenti punti 2. e 3. all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Nel rinviare a quanto indicato anche nella Relazione *ex art. 125-ter* del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche (di seguito il "**TUF**"), relativa al punto 3 dell'ordine del giorno della parte ordinaria e considerato che l'Amministratore così nominato sostituirà il Dott. Massimo Tononi, che ricopre anche la carica di Presidente fino alla conclusione dell'Assemblea, si ritiene di porre in votazione, per la carica di Presidente, per primo il nominativo del candidato risultato eletto con la predetta delibera di cui al menzionato punto 3 di parte ordinaria.

Ove tale votazione non si chiuda con esito favorevole, verranno poste in votazione eventuali altre candidature (tra i membri del Consiglio) che potranno essere presentate dagli Azionisti, anche direttamente in Assemblea, ovvero prima. Le candidature verranno messe in votazione ai sensi del vigente Regolamento Assembleare.

All'ordine del giorno è prevista anche l'eventuale nomina di un nuovo Vice-Presidente, per l'ipotesi in cui la nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea ricadesse sull'attuale Vice-Presidente Dott. Roberto Isolani, dovendo in tale caso l'Assemblea deliberare in merito ad un nuovo Vice-Presidente tra i Consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) dello Statuto sociale.

Si ricorda che la votazione del presente punto all'ordine del giorno avverrà secondo le maggioranze di legge, come previsto dallo Statuto.

* * * * *

Signori Azionisti,

siete pertanto invitati a scegliere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione il nuovo Presidente - e occorrendo il nuovo Vice Presidente - per il restante periodo del mandato in corso e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

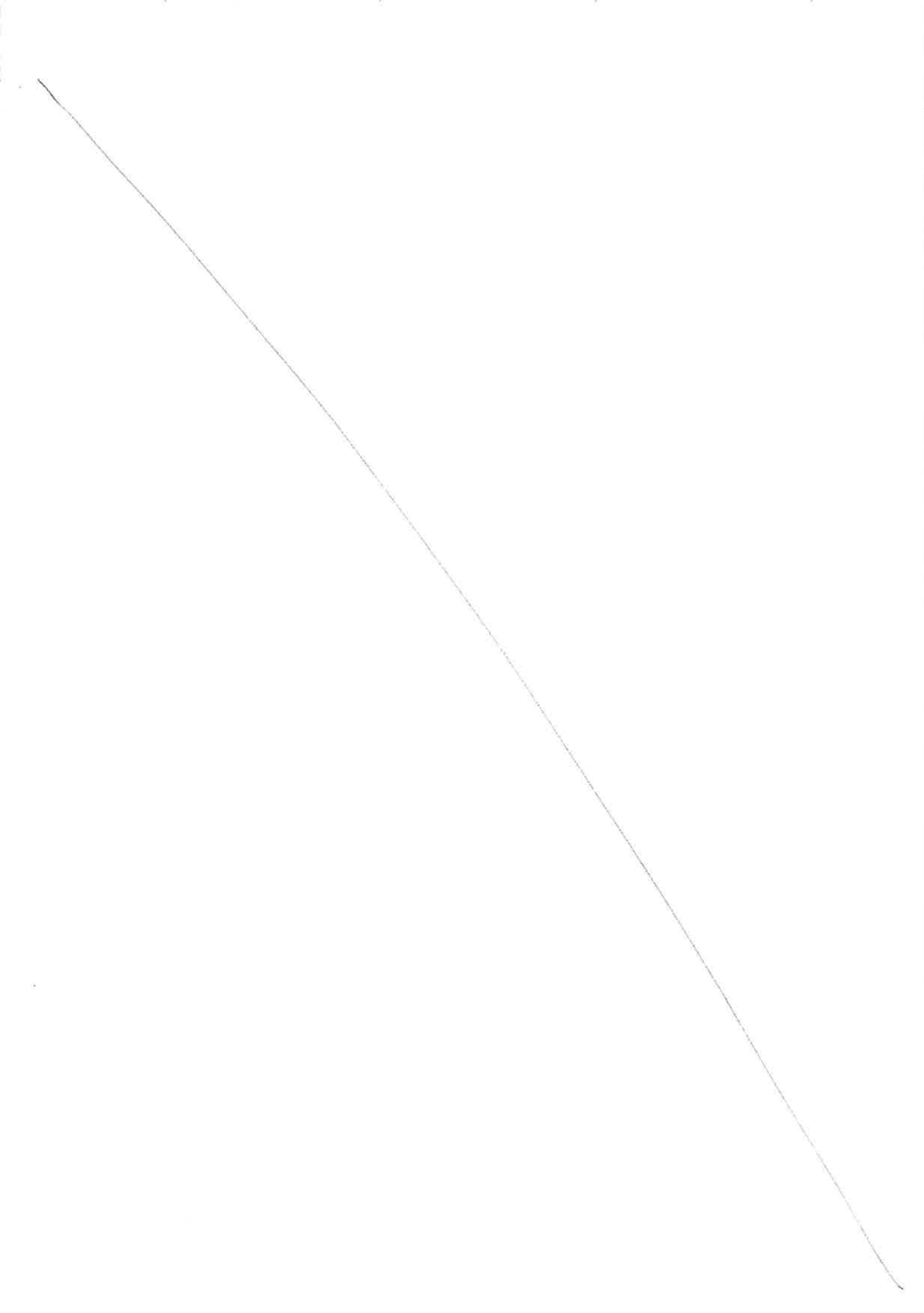
Allo stesso, salva diversa deliberazione dell'Assemblea al riguardo, spetterà il compenso determinato dall'Assemblea del 16 aprile 2015 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017 nella seguente misura *pro tempore* dovuta: compenso annuo fisso lordo di 500.000 Euro, comprendente anche l'emolumento di 65.000 Euro spettante come membro del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 24 ottobre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott. Massimo Tononi
Presidente del Consiglio di Amministrazione



A handwritten signature in dark ink, likely of the President of the Board of Administration, Massimo Tononi.



Marco Morelli- Curriculum vitae:

E' Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal 20 settembre 2016, a seguito di nomina per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Dall'ottobre 2012 a settembre 2016 è stato Vice Chairman di Bank of America Merrill Lynch per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa e CEO di Bank of America Merrill Lynch Italia.

Dal marzo 2010 fino al 2012 ha ricoperto la carica di Direttore Generale Vicario e Deputy CEO del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Ha ricoperto ruoli apicali nel Gruppo Montepaschi, prima come Amministratore Delegato di MPS Capital Services S.p.A. e, da giugno 2006 a febbraio 2010, nel ruolo di Vice Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

E' stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di JP Morgan Italia e membro del Comitato Esecutivo della JP Morgan Europa dal 1994 al 2002. In precedenza aveva lavorato per UBS, Samuel Montagu e KPMG in diverse località europee.

Nel corso della sua carriera è stato anche Consigliere e Membro del Comitato esecutivo dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondi Italiani per le infrastrutture (F2i), Università Luiss di Roma, Banca IMI S.p.A., Beni Stabili S.p.A. e Clessidra Private Equity Fund.

Morelli è anche socio fondatore e Vice Presidente del comitato esecutivo della Fondazione Onlus Don Gino Rigoldi e ha anche un ruolo accademico come docente presso le facoltà di Economia & Finanza e Impresa & Management dell'Università Luiss.

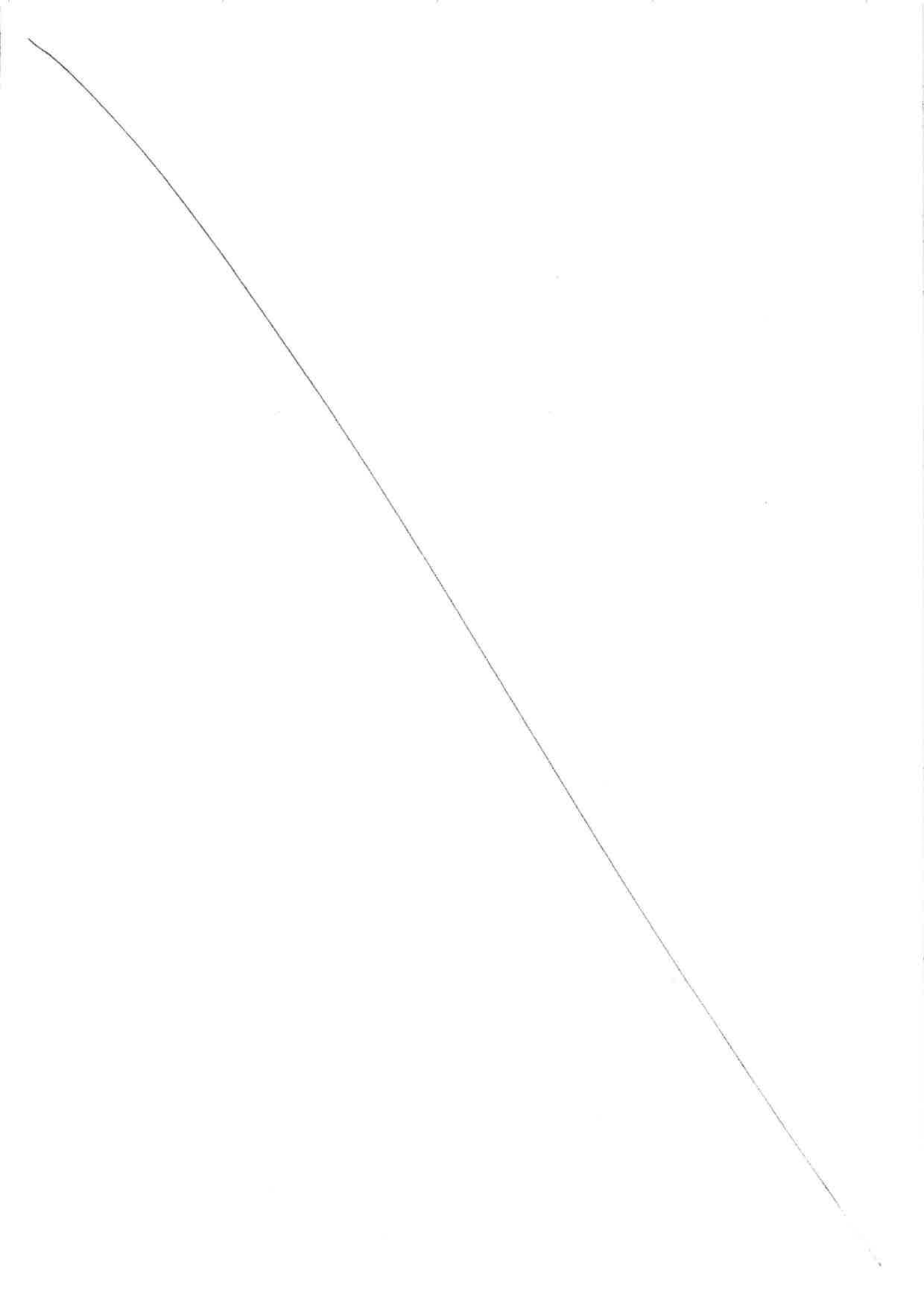
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Luiss di Roma è anche Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Siena, 28.08.2016

Morelli



MS





FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Proposta della Fondazione per la presidenza BMps

06 novembre 2016 | Comunicati stampa

La Delegazione Amministrativa della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, riunitasi il 5 novembre, ha identificato, con il supporto dell'advisor Spencer Stuart, l'ing. Alessandro Falciai, già membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena (la "Banca") dall'Aprile 2015, come candidato alla carica di Presidente, in sostituzione del dottor Massimo Tononi. Pertanto, anche nella veste di socio storico della Banca, la Fondazione propone il nominativo prescelto all'assemblea convocata per il prossimo 24 novembre.

L'ing. Falciai vanta una laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l'Università degli Studi di Napoli ed un Master in Business Administration all'INSEAD di Fontainebleau. Ha lavorato presso l'Agenzia Spaziale Europea al progetto della Divisione Spaziale Internazionale. Quindi nel gruppo Iri/Sai, dove in qualità di direttore per l'America Latina ha sviluppato tutte le rilevanti attività dell'attuale Telecom Italia in Sudamerica. Nel 1997 assume l'incarico di Amministratore Delegato di Eutronic Industriale, società tecnologica e infrastrutturale del gruppo Mediaset. Nel 2000 fonda la Dmr S.p.A., poi quotata nel 2004, con l'obiettivo di sviluppare il business delle torri di telecomunicazioni in Italia, unitamente al digitale terrestre. Nel 2011 promuove con successo la fusione con le torri Mediaset, uscendo successivamente da Dmr S.p.A., oggi El Towers S.p.A.. Dal 2012 l'ing. Falciai sviluppa la propria holding Milkenium Partecipazioni S.r.l. articolandone l'attività in tre aree: nel privato, private equity e finance, attivo con investimenti sia in Italia che all'estero.

Considerato l'alto profilo di tale professionista e anche l'approfondita conoscenza della Banca da parte dell'ing. Falciai, ha acquisito negli ultimi anni la qualità di Consigliere, nonché di Presidente del Comitato Nomine, si ritiene che tale nominativo possa convergere un ampio consenso dei soci di Banca BMps.

Nell'occasione, la Delegazione Amministrativa della Fondazione Monte dei Paschi di Siena esprime un sentito apprezzamento per l'onera svolta dal Dott. Tononi in un delicato momento per l'istituto bancario e formula i migliori auguri di ogni successo per la sua futura attività.

Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Banchi di Sotto 34
53100 – Siena

<http://www.fondazionemps.it/ita/proposta-della-fondazione-per-la-presidenza-bmps/>



Handwritten signature

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il sottoscritto Alessandro Falciai, Codice Fiscale FLCLSN61A18E625G, nato a Livorno, il 18 gennaio 1961, eletto consigliere di amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca") in data 16 aprile 2015 e domiciliato, ai fini della carica, presso la Banca, in Siena, Piazza Salimbeni n. 3,

- con riferimento all'Assemblea degli azionisti della Banca, convocata in Siena, il giorno 24 novembre 2016 alle ore 9:30, in unica convocazione; e
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, come da proposta presentata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena in data 6 novembre 2016,

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura.

Inoltre, per quanto occorrer possa, qualora risultasse nominato Presidente da parte dell'Assemblea degli azionisti della Banca,

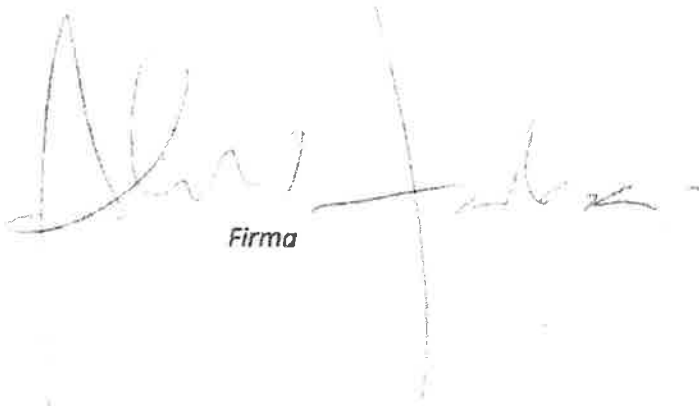
DICHIARA

- fin da ora, di accettare la suddetta carica.

In fede,

Luogo e data

8 novembre 2016



Firma



FMPS

Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Proposta della Fondazione per il Cda di BMps

Proposta della Fondazione per il Cda di BMps

22 novembre 2016 | Comunicati stampa

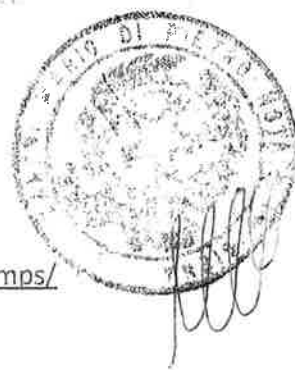
La Delegazione Amministrativa della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, riunitasi in data odierna, con il supporto dell'advisor Spencer Stuart, ha individuato il Prof. Massimo Egidi, per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena per sostituire, quale consigliere, il Dott. Massimo Tononi.

Massimo Egidi è professore di Economia presso la LUISS "Guido Carli" di Roma di cui è stato Rettore dal 2006 fino all'ottobre 2016.

Precedentemente Rettore dell'Università degli Studi Trento, ha ricoperto anche il ruolo di Presidente della IFB – Fondazione Bruno Kessler di Trento (2010 – 2014), ed è stato membro del Cda di Telecom Italia dal 2011 al 2014.

La Fondazione propone pertanto anche nelle vesti di socio storico della Banca, il nominativo proposto all'Assemblea della Banca Monte dei Paschi di Siena, convocata per il prossimo 24 novembre. Considerato l'alto profilo della candidatura, si auspica che sul nominativo possa convergere il consenso di altri Soci.

<http://www.fondazionemps.it/ita/proposta-della-fondazione-per-il-cda-di-bmps/>



Spettabile
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
53100 SIENA

Oggetto: Dichiarazione di accettazione carica e di insussistenza di cause d'incompatibilità, ineleggibilità e decadenza connesse all'assunzione della carica di Amministratore.

Il sottoscritto, Massimo Egidi, Codice Fiscale GDEMSM42T01D933S, nato a Gassino Torinese il 01/12/1942 e residente in Rovereto, Piazza delle Erbe n.1.

DICHIARA

- di accettare la carica di Amministratore della società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- di confermare di aver verificato la non sussistenza di alcuna situazione di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a incarichi pubblici e/o presso le pubbliche amministrazioni, oltre a situazioni che comportino la necessità di autorizzazioni preventive per l'assunzione dell'incarico, e di aver provveduto ai necessari adempimenti per evitare o eliminare qualsiasi motivo o causa di tale genere, fornendo adeguata documentazione a comprova di quanto sopra;
- di non ricoprire, nel rispetto dell'art.15 dello Statuto di BMPS, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia.

Distinti saluti

Siena, 24 novembre 2016

Firma



(last update: sett. 2016)

MASSIMO EGIDI

Rettore della LUISS Guido Carli di Roma dall'ottobre 2006 all'ottobre 2016, insegna *Behavioural Economics and Psychology* nell'ambito del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo.

Già Rettore dell'Università degli Studi di Trento, dove è rimasto in carica dal 1996 al 2004, è stato Presidente della Fondazione Bruno Kessler di Trento dal 2010 al 2014.

E' stato membro del Cda di Telecom Italia dal 2011 al 2014.

Economista, tra i massimi studiosi nel campo dell'economia comportamentale e cognitiva, da sempre dedica il suo impegno di ricerca a discipline sperimentali in evoluzione quali la *Behavioral Economics* la Teoria dell'organizzazione e dell'apprendimento organizzativo, la Teoria delle Decisioni.

Voce autorevole in ambito accademico e istituzionale, ha contribuito frequentemente al dibattito in tema di *governance* universitaria, alta formazione, politiche per la ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, rapporto ricerca-industria, guadagnando riconoscimento anche nel contesto comunitario (è stato, tra l'altro, rappresentante dei rettori italiani alla *European University Association* con delega sui temi citati).

MASSIMO EGIDI

Formerly Rector of the University of Trento, he is adjunct professor of Behavioral Economics and Psychology at LUISS Guido Carli University, Rome, where he has served as Rector for ten years (October 2006 to October 2016).

He was President of FBK - the Bruno Kessler Foundation in Trento, Italy serving from December 2010 to December 2014.

As an economist, he is amongst the most acknowledged scholars in the field of Behavioral economics, his main research interests being especially related to the study of bounded rational behaviour in organizations and institutions, as well as of organizational learning. Most of his papers released in the last decade concern, in particular, biases in decision making and problem solving.

He is considered to be a distinctive voice in the academic and institutional frameworks; as such, he has often been involved in the debates on issues concerning university governance, relations between research and industry and the European policies for technology transfer and innovation.





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

23 novembre 2016

Oggetto: Nota integrativa su richiesta della Consob - Operazione promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Assemblea dei soci del 24 novembre p.v. - Relazioni illustrative ex art. 125 - ter del D. Lgs. n. 58/1998

Su richiesta pervenuta dalla Consob in data 21 novembre 2016, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS", la "Banca" o la "Società") rende note le seguenti integrazioni alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, pubblicate in data 25 ottobre 2016 e 3 novembre 2016, relative ai punti 1. e 3. dell'ordine del giorno di parte straordinaria e punti 1. e 2. dell'ordine del giorno di parte ordinaria.

** * **

Punto 1. dell'ordine del giorno di parte straordinaria: *"Situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 e proposta di riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Integrare la Relazione Illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria con i seguenti elementi informativi:

- (i) Informazioni finanziarie pro-forma idonee a rappresentare gli effetti delle complessive operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016 sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria consolidata alla data del 30.9.2016.
- (ii) Evidenza di eventuali significative variazioni riguardanti le informazioni richieste al punto (i), intervenute dopo la presentazione al mercato del 25 ottobre 2016.

Si riportano di seguito i prospetti relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario consolidati pro-forma ("**Prospetti Consolidati Pro-Forma**") del Gruppo Monte dei Paschi di Siena per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2016, idonei a rappresentare gli effetti significativi delle complessive operazioni oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2016 e successive deliberazioni, presentate al mercato in data 25 ottobre 2016.

Si evidenzia che la rappresentazione è stata effettuata sui dati storici del Gruppo Montepaschi, in conformità con la Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, come se la stessa fosse stata posta in essere rispettivamente al 30 settembre 2016 e, per quanto riguarda il conto economico consolidato pro-forma ed il rendiconto finanziario pro-forma, come se fosse stata posta in essere il 1° gennaio 2016.

Le transazioni incluse nei Prospetti Consolidati Pro-Forma sono riconducibili essenzialmente a:



- (i) il deconsolidamento di sofferenze nel portafoglio di BMPS e delle sue controllate MPS Capital Services S.p.A. e MPS Leasing & Factoring S.p.A., al netto di alcune categorie di crediti in sofferenza tra cui i crediti derivanti da contratti di *leasing* assistiti da beni immobili e/o bene strumentale non ancora venduto, per i quali è stata ipotizzata una separata operazione di smobilizzo e deconsolidamento;
- (ii) la promozione di un esercizio di *liability management*, che consenta ai titolari di alcune categorie di titoli di aderire a un'offerta volontaria di acquisto dei propri strumenti finanziari con corrispettivo vincolato alla sottoscrizione di nuove azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale di cui al punto successivo;
- (iii) l'aumento del capitale sociale della Banca, anche in via scindibile, con esclusione o limitazione del diritto d'opzione per un controvalore massimo di Euro 5 miliardi nonché le operazioni connesse o conseguenti, oltre
- (iv) la rappresentazione dell'impatto derivante dalla copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate". Tale rettifica è stata esposta in una colonna distinta in quanto essa non è declinata in iniziative già intraprese dal *management* né riflette l'applicazione delle attuali *policy* valutative del Gruppo.

Nel complesso le transazioni di cui sopra sono definite "**l'Operazione**".

Si puntualizza che nei Prospetti Consolidati Pro-Forma, per quanto riguarda la cartolarizzazione propedeutica al deconsolidamento delle sofferenze sono stati considerati gli effetti della sola Fase Bridge, considerando che allo stato attuale e sulla base delle informazioni disponibili non si ritiene che dalla Fase Take-Out possano derivare impatti aggiuntivi rilevanti.

I Prospetti Consolidati Pro-Forma del Gruppo Montepaschi sono stati predisposti partendo dal bilancio consolidato intermedio del Gruppo Montepaschi al 30 settembre 2016 ed applicando le rettifiche pro-forma relative alle transazioni in sintesi sopra richiamate e dettagliate nel prosieguo del documento.

Il bilancio consolidato intermedio del Gruppo Montepaschi al 30 settembre 2016, redatto secondo gli IFRS è stato assoggettato a revisione contabile limitata da parte di EY S.p.A. che ha emesso la propria relazione in data 31 ottobre 2016.

I Prospetti Consolidati Pro-Forma non sono per loro natura in grado di offrire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prospettica del Gruppo Montepaschi, considerato che sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni successive, nonostante il rispetto delle regole contabili di comune accettazione e l'utilizzo di assunzioni ragionevoli.

Pertanto, ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni fornite nei Prospetti Consolidati Pro-Forma, è necessario considerare che:

- i. trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l'Operazione fosse stata realmente realizzata alle date prese a riferimento per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma, anziché alla data effettiva, non necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a quelli pro-forma;

- ii. le rettifiche pro-forma rappresentano gli effetti patrimoniali, economici e finanziari più significativi connessi direttamente alla cartolarizzazione, all'operazione di *liability management*, all'aumento di capitale e l'impatto della copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate"; e
- iii. i Prospetti Consolidati Pro-Forma non riflettono dati prospettici e non intendono rappresentare in alcun modo una previsione dell'andamento della situazione patrimoniale ed economica futura del Gruppo Montepaschi, in quanto sono stati predisposti in modo da rappresentare solamente gli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili relativi alla cartolarizzazione, all'operazione di *liability management*, all'aumento di capitale e l'impatto della copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate", senza tenere conto degli effetti potenziali dovuti a variazioni delle politiche della Direzione ed a decisioni operative conseguenti alle operazioni di cui sopra.

Prospetti Consolidati Pro-forma al 30 settembre 2016 – versione del 25 ottobre 2016

Stato patrimoniale consolidato pro-forma al 30 settembre 2016

Lo Stato patrimoniale consolidato pro-forma del Gruppo Montepaschi presenta nei seguenti prospetti:

- nella prima colonna i dati tratti dagli schemi del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016 del Gruppo Montepaschi;
- nella seconda colonna le rettifiche pro-forma per riflettere gli effetti delle transazioni significative correlate all'operazione di cartolarizzazione, alla cessione dei crediti di leasing e gli effetti derivanti dall'aumento di capitale sociale inclusa l'operazione di *liability management*, sulla base delle informazioni disponibili al momento ed oggetto di comunicazione al mercato il 25 ottobre 2016;
- nella terza colonna le rettifiche pro-forma effettuate per riflettere la copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate";
- nella quarta colonna i saldi complessivi pro-forma.



MB

STATO PATRIMONIALE GRUPPO BMPS

Informazioni finanziarie idonee a rappresentare gli effetti delle operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016

(Euro mln)

Voci dell'attivo	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro- forma al 30 settembre 2016 D=(A+B+C)
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME - Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" (C)	
10 Cassa e disponibilità liquide	941	9.343	-	10.284
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione	18.746	-	-	18.746
30 Attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	-
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita	17.002	1.179	-	18.181
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	-	-	-
60 Crediti verso banche	7.670	-	-	7.670
70 Crediti verso clientela	104.612	(10.119)	(1.187)	93.306
80 Derivati di copertura	528	(47)	-	481
90 Adeguato di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	216	-	-	216
100 Partecipazioni	911	-	-	911
120 Attività materiali	2.657	-	-	2.657
130 Attività immateriali	360	-	-	360
140 Attività fiscali	4.236	115	15	4.366
150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	20	-	-	20
160 Altre attività	2.230	-	-	2.230
Totale dell'attivo	160.129	471	(1.172)	159.429

(*) comprensiva della cessione dei crediti di leasing assistiti da beni immobili e/o bene strumentale non ancora ceduto

STATO PATRIMONIALE GRUPPO BMPS

Informazioni finanziarie idonee a rappresentare gli effetti delle operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016

(Euro mln)

Voci del passivo	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro- forma al 30 settembre 2016 D=(A+B+C)
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME - Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" (C)	
10 Debiti verso banche	25.283	-	-	25.283
20 Debiti verso clientela	79.065	-	-	79.065
30 Titoli in circolazione	24.821	(1.139)	-	23.682
40 Passività finanziarie di negoziazione	13.803	-	-	13.803
50 Passività finanziarie valutate al fair value	1.575	(84)	-	1.491
60 Derivati di copertura	1.220	(8)	-	1.212
80 Passività fiscali	116	-	-	116
90 Passività associate ad attività in via di dismissione	-	-	-	-
100 Altre passività	4.154	-	-	4.154
110 Trattamento di fine rapporto del personale	251	-	-	251
120 Fondi per rischi e oneri	1.070	-	-	1.070
140/220 Patrimonio netto	8.771	1.702	(1.172)	9.301
Totale del passivo e del patrimonio netto	160.129	471	(1.172)	159.429

(*) comprensiva della cessione dei crediti di leasing assistiti da beni immobili e/o bene strumentale non ancora ceduto

Conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2016

Il Conto economico consolidato pro-forma del Gruppo Montepaschi presenta:

- nella prima colonna i dati tratti dagli schemi del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016 del Gruppo Montepaschi;
- nella seconda colonna le rettifiche pro-forma per riflettere gli effetti non ricorrenti derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti di leasing e dall'operazione di *liability management*, sulla base delle informazioni disponibili al momento ed oggetto di comunicazione al mercato il 25 ottobre 2016; vi sono altresì ricompresi gli effetti economici derivanti dall'assunzione, meramente convenzionale, che le transazioni siano state poste in essere il 1° gennaio 2016
- nella terza le rettifiche pro-forma effettuate per riflettere la copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate", come meglio specificato nelle note esplicative;
- nella quarta colonna i saldi complessivi pro-forma.



CONTO ECONOMICO GRUPPO BMPS - informazioni comunicate al mercato in data 25 ottobre 2016

Informazioni finanziarie idonee a rappresentare gli effetti delle operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016

(Euro mln)

Voci del conto economico	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro- forma al 30 settembre 2016 E=(A+B+C+D))
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME - Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" (C)	
10 Interessi attivi e proventi assimilati	2.547	68	-	2.615
20 Interessi passivi e oneri assimilati	(1.043)	26	-	(1.017)
30 Margine di interesse	1.504	94	-	1.598
40 Commissioni attive	1.623	-	-	1.623
50 Commissioni passive	(221)	-	-	(221)
60 Commissioni nette	1.402	-	-	1.402
70 Dividendi e proventi simili	13	-	-	13
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione	152	-	-	152
90 Risultato netto dell'attività di copertura	(1)	4	-	3
100 Utile (perdita) da cessione o acquisto	157	(2.483)	-	(2.326)
110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	107	(43)	-	64
120 Margine di intermediazione	3.334	(2.428)	-	906
130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:	(2.019)	222	(1.187)	(2.984)
140 Risultato netto della gestione finanziaria	1.315	(2.206)	(1.187)	(2.078)
180 Spese amministrative:	(2.279)	(34)	-	(2.313)
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(4)	-	-	(4)
200 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività mat.Li	(81)	-	-	(81)
210 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali	(97)	-	-	(97)
220 Altri oneri/proventi di gestione	293	-	-	293
230 Costi operativi	(2.168)	(34)	-	(2.202)
240 Utili (Perdite) delle partecipazioni	66	-	-	66
260 Rettifiche di valore dell'avviamento	-	-	-	-
270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti	13	-	-	13
280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	(774)	(2.240)	(1.187)	(4.201)
290 Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente	(74)	76	15	17
300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	(848)	(2.164)	(1.172)	(4.184)
310 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	-	-	-	-
320 Utile (Perdita) di periodo	(848)	(2.164)	(1.172)	(4.184)
330 Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi	1	-	-	1
340 Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della Capogruppo	(849)	(2.164)	(1.172)	(4.185)

(*) comprensiva della cessione dei crediti di leasing assistiti da beni immobili e/o bene strumentale non ancora ceduto

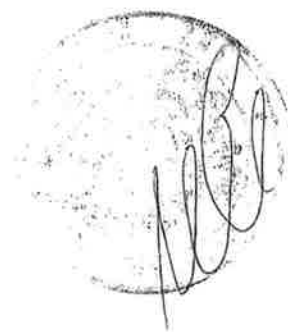
Rendiconto finanziario consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2016

Il Rendiconto finanziario consolidato pro-forma del Gruppo Montepaschi presenta:

- nella prima colonna i dati tratti dagli schemi del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016 del Gruppo Montepaschi;

- nella seconda colonna le rettifiche pro-forma per riflettere gli effetti non ricorrenti derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti di leasing e dall'operazione di *liability management*, sulla base delle informazioni disponibili al momento ed oggetto di comunicazione al mercato il 25 ottobre 2016; vi sono altresì ricompresi gli effetti economici derivanti dall'assunzione, meramente convenzionale, che le transazioni siano state poste in essere il 1° gennaio 2016;
- nella terza le rettifiche pro-forma effettuate per riflettere la copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate", come meglio specificato nelle note esplicative;
- nella quarta colonna i saldi complessivi pro-forma.

La variazione della liquidità rappresentata nel rendiconto finanziario considera la conversione delle passività finanziarie che prevedono alla data di pagamento dell'Offerta LME il riconoscimento agli aderenti del corrispettivo per cassa, che sarà obbligatoriamente reinvestito dagli aderenti nella sottoscrizione delle nuove azioni. Pertanto la liquidità generata dall'attività di provvista include esclusivamente l'aumento di capitale di 5 miliardi di euro, al netto dell'importo che sarà riconosciuto ai detentori dei titoli FRESH 2008 che aderiranno all'offerta FRESH 2008.



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page. It is a stylized, cursive signature.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO METODO INDIRETTO

Informazioni finanziarie idonee a rappresentare gli effetti delle operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016

	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 E=(A+B+C+D)
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME - Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" (C)	
	(Euro mln)	(Euro mln)	(Euro mln)	(Euro mln)
A. ATTIVITA' OPERATIVA				
1. Gestione	906	(2.634)	-	(1.728)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie	7.150	8.581	-	15.731
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie	(8.282)	(64)	-	(8.346)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	(226)	4.717	-	4.491
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
1. Liquidità generata da:	71	-	-	4.491
2. Liquidità assorbita da	(92)	-	-	4.491
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento	(21)	-	-	(21)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA				
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista	(0)	3.554	-	3.554
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO	(247)	9.437	-	4.720

Riconciliazione

Voci di bilancio	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 E=(A+B+C+D)
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME - Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" (C)	
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.188	-	-	1.188
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio	(247)	9.437	-	9.190
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi	-	-	-	-
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio	941	9.437	-	10.378
Cassa finale da bilancio	941	-	-	10.378

Il saldo della cassa finale di bilancio pari a 10.378 milioni di euro ricomprende anche la liquidità generata dalle rettifiche correlate alle transazioni di cui sopra come se fossero state poste in essere il 1° gennaio 2016 pari a 94 milioni di euro.

Quadro delle ipotesi di base per l'elaborazione dei Prospetti Consolidati Pro-forma alla data del 25 ottobre 2016

La data di riferimento adottata nella redazione dei Prospetti Consolidati Pro-forma di cui sopra per la simulazione degli effetti della cartolarizzazione delle sofferenze, compresa la cessione dei crediti derivanti da contratti leasing, della conversione volontaria di passività subordinate ("Offerte LME" e titoli FRESH 2008), dell'aumento di capitale e della copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" non corrisponde a quella che verrà effettivamente utilizzata in occasione della redazione del bilancio consolidato del Gruppo Montepaschi relativo all'esercizio in cui l'Operazione si perfezionerà. Infatti i valori relativi agli elementi patrimoniali attivi e passivi potranno differire dai valori storici, al 30 settembre 2016, utilizzati nella predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma.

Si evidenzia che le rettifiche pro-forma esposte si basano su una struttura delle transazioni nota alla data del 25 ottobre 2016. Di seguito le principali ipotesi:

- *tranching* dell'operazione di cartolarizzazione;
- possibilità di detenere la *senior mezzanine* e il 5% delle altre *tranche* per soddisfare l'obbligo indiretto di mantenere un interesse materiale nella cartolarizzazione previsto dalla normativa prudenziale;
- prezzo di cessione delle sofferenze relative a contratti di *leasing*;
- pieno soddisfacimento del *test di derecognition* ai fini contabili e prudenziali;
- valutazione delle *junior notes*;
- prezzi di offerta e livelli di adesione nell'operazione di *liability management*;
- la conversione del FRESH 2008;
- i costi complessivi dell'operazione.

Tranching dell'operazione di cartolarizzazione

Il *tranching* dell'operazione è stato determinato sulla base delle ipotesi incluse nel "Memorandum of Understanding" con Quaestio Capital SGR (Atlante) del 29 luglio 2016 adattate per tener conto dell'evoluzione successiva del portafoglio da cartolarizzare. Nell'ambito di tale ipotesi, i Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti sulla base di (i) un prezzo di cessione pari al 33% del GBV delle sofferenze rientranti nel perimetro in essere; (ii) della seguente ripartizione del valore nominale dei titoli considerati nella cartolarizzazione: *Senior notes* (4.973 milioni di euro), *Senior Mezzanine* (955 milioni di euro), *Junior Mezzanine* (1.591 milioni di euro) e *Junior Notes* (1.583 milioni di euro), per un valore nominale complessivo stimato pari a 9.102 milioni di euro.

Nei Prospetti Consolidati Pro-Forma, tenuto conto della disponibilità manifestata da Quaestio Capital SGR a eliminare il *warrant* previsto dal "Memorandum of Understanding" sottoscritto a luglio 2016 a fronte di un corrispettivo compensativo da negoziare in buona fede tra le parti (prevedendo, in caso di disaccordo, l'intervento di un terzo indipendente che effettuerà una stima vincolante per parti), si è ipotizzata la cancellazione di tale *warrant* in cambio di un corrispettivo determinato sulla base della prevalente prassi di mercato per la valutazione dello strumento.

In particolare, in via prudenziale, è stato considerato un corrispettivo di 200 milioni di euro, coerente tra l'altro con l'ipotesi di una volatilità implicita dell'azione BMPS di un intervallo del 65-75% e di un *dividend yield* fino al 2%.

Retention Rule

Nell'ambito delle prescrizioni dell'art. 405 del Regolamento (UE) N.575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR), il Gruppo Montepaschi ha ipotizzato di applicare l'opzione prevista dalla lettera a) del citato articolo, ovvero di sottoscrivere il 5% del valore nominale delle *Senior notes*, della *tranche Junior Mezzanine* e delle *Junior Notes* oltre al



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page.

100% del valore nominale della tranche Senior Mezzanine come previsto dagli accordi con Quaestio.

Prezzo di cessione delle sofferenze relative a contratti di leasing

Per completezza si evidenzia che dal perimetro delle sofferenze cedute ed oggetto di cartolarizzazione sono state escluse le sofferenze del *leasing* con bene sottostante. Tale portafoglio è stato assunto oggetto di autonoma cessione sul mercato. Il valore netto di tali crediti è pari a circa 436 milioni di euro per cui è stata ipotizzata una cessione per 320 milioni di euro.

Pieno soddisfacimento del test di derecognition ai fini contabili e prudenziali

I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti considerando la *derecognition* dei crediti ceduti. Tale assunzione è supportata dagli esiti preliminari di un *test* che misura in termini quali/quantitativi l'avvenuto trasferimento dei rischi e benefici, come richiesto dai principi contabili di riferimento.

La *derecognition* dei crediti, ai fini prudenziali, è soggetta ad autorizzazione da parte di BCE.

Valutazione delle junior notes

La tranche *Junior* pari a nominali 1.583 milioni di euro, che sarà integralmente sottoscritta dal Gruppo Montepaschi e distribuita agli azionisti, è attualmente oggetto di valutazione da parte di un perito esterno. Le stime preliminari incluse nei Prospetti Consolidati pro-forma conducono ad un *fair value* di 427 milioni di euro che, tuttavia, potrebbe discostarsi rispetto alla valutazione finale che il perito indipendente rilascerà.

Prezzi di offerta e livelli di adesione nell'operazione di liability management

E' previsto che parte dell'aumento di capitale si realizzi attraverso la conversione volontaria di passività subordinate (LME).

Gli effetti relativi alla conversione sono stati stimati, ai fini del pro-forma al 30 settembre 2016, sulla base delle percentuali di adesione attese, nonché confrontando i prezzi di conversione che si prevede di offrire con i valori di carico delle passività nel bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016.

Conversione del FRESH 2008

Come descritto in precedenza i Prospetti Pro-forma non includono impatti in riferimento a tale aspetto, nell'assunzione che la modalità prescelta, compatibilmente con i vincoli legali, non determini, con riferimento all'incentivo, riduzioni di patrimonio netto o impatti economici dato che, peraltro, l'incentivo è comunque incluso nell'aumento di capitale di 5 miliardi di euro.

Costi complessivi dell'operazione.

Anche i costi complessivi delle transazioni relative alla cartolarizzazione delle sofferenze, compresa la cessione dei crediti derivanti da contratti leasing, alla conversione volontaria di passività subordinate ("Offerte LME" e titoli FRESH 2008), all'aumento di capitale

sono stati stimati e potrebbero subire variazioni dipendenti da negoziazioni con i fornitori non ancora completate.

Per effettuare la retrodatazione degli effetti dell'Operazione sono state inoltre adottate le seguenti assunzioni di base:

- i prospetti e le informazioni consolidate pro-forma sono stati predisposti utilizzando quale base il bilancio consolidato intermedio del Gruppo Montepaschi al 30 settembre 2016 applicando allo stesso le rettifiche pro-forma idonee a rappresentare gli effetti della cartolarizzazione delle sofferenze, compresa la cessione dei crediti derivanti da contratti leasing, della conversione volontaria di passività subordinate ("Offerte LME" e titoli FRESH 2008), dell'aumento di capitale e della copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" della Operazione e delle transazioni ad essa collegate;
- le rettifiche pro-forma sono state calcolate in base alla regola generale secondo la quale le operazioni riferite allo stato patrimoniale si assumono avvenute alla data di riferimento dello stato patrimoniale, mentre, con riferimento al conto economico le operazioni si assumono avvenute all'inizio del periodo cui si riferiscono tali prospetti.

Evoluzione del quadro informativo successiva al 25 ottobre 2016 – nuovi effetti sui Prospetti Consolidati Pro-forma al 30 settembre 2016

Di seguito le significative variazioni riguardanti le informazioni finanziarie pro-forma intervenute dopo la presentazione al mercato del 25 ottobre 2016 e note alla data del 21 novembre 2016.

Le variazioni riportate nella colonna D "Evoluzione quantitativa informazioni Pro-forma" delle tabelle di seguito riportate sono riconducibili principalmente al consolidamento di alcune assunzioni richiamate nel paragrafo "Quadro delle ipotesi di base per l'elaborazione dei Prospetti Consolidati Pro-forma alla data del 25 ottobre 2016", le cui caratteristiche finanziarie – economiche si sono definite nel periodo dal 25 ottobre 2016 al 21 novembre 2016, oltre ad alcune condizioni contrattuali che sono invece emerse durante le trattative con le controparti delle transazioni stesse.

Variazioni riguardanti le ipotesi di base riportate nel "Quadro delle ipotesi di base per l'elaborazione dei Prospetti Consolidati Pro-forma alla data del 25 ottobre 2016".

Tranching dell'operazione di cartolarizzazione e transazioni connesse

Relativamente al *tranching* dell'operazione di cartolarizzazione, il controvalore complessivo nominale delle notes emesse da *uno special purpose vehicle* (SPV1) si è ridotto e sono variate le *tranche* delle singole *notes* varia sulla base degli aggiornamenti degli accordi e delle negoziazioni avvenute con le controparti come di seguito riportato:

A circular stamp, likely an official seal, is located on the right side of the page. It contains some illegible text and a central emblem. Overlaid on and around the stamp is a large, stylized handwritten signature in dark ink.

Tranching della cartolarizzazione	Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 - Informazioni finanziarie idonee a rappresentare gli effetti delle operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016	Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 - aggiornate al 21 novembre 2016 (C)	Evoluzione quantitativa informazioni Pro- forma D=(C-B)
Senior notes	4.973	4.650	(323)
Senior Mezzanine	955	1.171	216
Junior Mezzanine	1.591	1.526	(65)
Junior	1.583	1.600	17
	9.102	8.947 -	155

Rispetto alla data del 25 ottobre 2016, la Banca ha rivisto l'iscrizione delle tranche senior e senior mezzanine, da "Attività disponibili per la vendita" a "Crediti verso clientela", rispettivamente per 233 milioni di euro e 1.030 milioni di euro.

Resta confermata la disponibilità manifestata da Quaestio Capital SGR ad eliminare il warrant previsto dal "Memorandum of Understanding" sottoscritto a luglio 2016 a fronte di un corrispettivo compensativo per un corrispettivo di 200 milioni di euro.

Di conseguenza nulla varia rispetto a quanto rappresentato nei Prospetti Consolidati Pro-forma al 25 ottobre 2016.

Inoltre si informa che sono ancora in corso le trattative sull'importo del finanziamento subordinato al veicolo SPV1 e sull'importo e le condizioni economiche della *liquidity facility* (quest'ultima a copertura delle eventuali necessità di cassa del medesimo veicolo conseguenti al *mismatching* tra gli incassi derivanti dal Portafoglio Ceduto e gli oneri finanziari dovuti sulle *senior notes* emesse). Le condizioni economiche del finanziamento subordinato si sono modificate rispetto a quanto rappresentato nella presentazione del 25 ottobre 2016, passando da una stima massima di 73 milioni di euro ad una stima massima di 109 milioni di euro. L'erogazione immediata ad SPV1 di una *liquidity facility*, il cui importo non era previsto nella precedente situazione e ad oggi stimato di 235 milioni di euro, comporta invece la rilevazione di un credito verso il veicolo.

Infine è ancora oggetto di negoziazione un eventuale prestito subordinato da concedere al veicolo da parte della Banca, pari al controvalore del corrispettivo di un derivato di copertura del rischio di tasso di interesse delle senior notes. L'importo stimato è di 70 milioni di euro e, stante il livello di subordinazione del prestito, è stato svalutato a conto economico per l'intero ammontare.

Retention Rule

Riguardo la *retention rule*, è confermata l'adozione dell'opzione prevista dall'art. 405, lettera a), del Regolamento (UE) N.575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR), ovvero di sottoscrivere il 5% del valore nominale delle Senior notes, della tranche Junior Mezzanine e delle Junior Notes oltre al 100% del valore nominale della tranche Senior Mezzanine

come previsto dagli accordi con Quaestio (rispettivamente 233, 76, 80 e 1.171 milioni di euro).

Prezzo di cessione delle sofferenze relative a contratti di leasing

Nel nuovo accordo sottoscritto con Quaestio è previsto l'impegno di Quaestio ad acquistare direttamente, o attraverso struttura appositamente costituita, il portafoglio crediti di leasing assistiti da beni immobili e/o bene strumentale (escluso dal perimetro delle sofferenze oggetto di cessione e successiva cartolarizzazione) per un controvalore complessivo di 249 milioni di euro (contro il precedente valore stimato di 320 milioni di euro).

Test di derecognition ai fini contabili e prudenziali

I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti considerando gli esiti del test di *derecognition*. Le analisi quali/quantitative condotte dalla Banca evidenziano, infatti, sulla base dello stato di avanzamento dei contratti e degli accordi, il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici delle sofferenze oggetto di cartolarizzazione e quindi la sussistenza dei requisiti per la cancellazione delle stesse sia dal bilancio che dai requisiti patrimoniali.

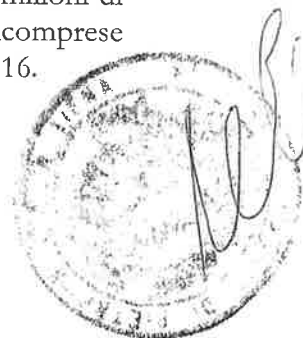
La *derecognition* dei crediti, ai fini prudenziali, è soggetta ad autorizzazione da parte di BCE.

Valutazione delle junior notes

Si conferma la stima preliminare della valutazione delle *junior note* che conduce ad un fair value di 427 milioni di euro, che tuttavia, potrebbe discostarsi rispetto alla valutazione finale che il perito indipendente rilascerà.

Prezzi di offerta e livelli di adesione nell'operazione di liability management

In merito all'operazione di *liability management*, restano stimate le percentuali di adesione attese mentre sono stati definiti i prezzi dell'offerta, come da comunicato stampa del 14 novembre 2016. Rispetto al pro-forma del 25 ottobre, è uscita dal perimetro l'obbligazione senior. L'importo del corrispettivo complessivo di conversione ipotizzato al 21 novembre 2016 è pari a 1.043 milioni di euro ed è comprensivo per i Titoli AT1 del pagamento di un ammontare pari ai dividendi dovuti in conseguenza dell'Operazione ai sensi delle relative disposizioni contrattuali prima della data di regolamento delle Offerte LME (15 milioni di euro) e, per i titoli Tier2 il rateo interessi maturato dall'ultima data di pagamento (12 milioni di euro). Parimenti è stato rilevato il costo relativo alle cedole da riconoscere ai restanti bondholders dei titoli AT1, non aderenti all'Offerta (10 milioni di euro). Queste ultime due componenti, cedole e ratei, non erano state ricomprese nell'importo complessivo di 1.166 milioni di euro del pro-forma al 25 ottobre 2016.



MO

Corrispettivo stimato secondo il comunicato stampa del 14 novembre 2016

Tp titolo subordinato	Nominale outstanding 30-09-2016	Nominale ipotetico di adesione	Take up media %	Corrispettivo
AT1	431	247	57%	221
Lower Tier2	1.796	604	34%	614
Upper Tier 2	2.062	206	10%	208
	4.289	1.057	25%	1.043

Corrispettivo stimato considerato ai fini della presentazione al mercato del 25 ottobre 2016

Tp titolo subordinato	Nominale outstanding 30-09-2016	Nominale ipotetico di adesione	Take up media %	Corrispettivo
AT1	431	323	75%	226
Senior	776	78	10%	77,6
Lower Tier2	1.796	657	37%	657
Upper Tier 2	2.061	206	10%	206
	5.063	1.263	25%	1.166

Conversione del FRESH 2008

L'operazione, tuttora in corso di approfondimento con le Autorità, prevede che ai detentori dei titoli FRESH 2008, che aderiranno all'offerta FRESH 2008 entro il giorno di chiusura della stessa manifestando la propria volontà di esercitare il proprio diritto di conversione del titolo in azioni MPS, sarà attribuito un importo in denaro finalizzato alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, e quindi – in ultima istanza – un numero di azioni addizionale rispetto a quanto dovuto ai sensi del relativo regolamento. L'ammontare dell'importo offerto è assunto pari al 23,2% del valore nominale dei titoli FRESH 2008.

Ai fini della predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-Forma si è assunto che la modalità di esecuzione dell'offerta FRESH 2008, compatibilmente con i vincoli legali, non determinerà, con riferimento all'importo offerto, riduzioni di patrimonio netto o impatti economici. Infatti in applicazione del principio contabile internazionale IAS32, in base al quale gli utili e le perdite associate con rifinanziamenti o estinzioni di strumenti di patrimonio netto sono da rilevare come variazioni di patrimonio netto stesso, l'importo previsto da corrispondere ai *bondholders* viene imputato in diminuzione del patrimonio netto, in quanto corrisposto per ottenere come effetto ultimo l'estinzione del contratto di usufrutto, qualificato ai fini del bilancio come strumento di patrimonio netto.

Costi complessivi dell'operazione.

La tabella che segue rappresenta i costi riferibili alle transazioni significative correlate

all'operazione di cartolarizzazione, alla cessione dei crediti di leasing e gli effetti derivanti dall'aumento di capitale sociale inclusa l'operazione di *liability management*, determinati sulla base delle informazioni disponibili al 21 novembre 2016. Si precisa che non sono attese variazioni significative.

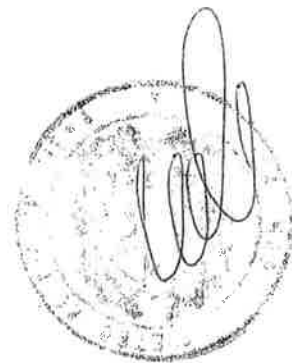
(in milioni di Euro)	
STIMA COSTI VIVI	
Aumento di Capitale	170
Cartolarizzazione	69
Liability Management	22
Piano Industriale	2
Altro	6
TOTALE (Lordo effetto fiscale)	269
di cui contabilizzati in contropartita a :	
Patrimonio Netto	170
Conto economico (Spese Amministrative)	30
Conto economico (Utile/Perdita de cessione o riacquisto di crediti)	248
Cartolarizzazione- Perdita su due prestiti subordinati (Fase Bridge) (Hedging) (Delta Tasso)	179
TOTALE (Lordo effetto fiscale)	448

Tutti i costi di cui sopra ad eccezione di quelli inerenti il piano industriale e quelli alla voce altro per un importo di Euro 6 milioni essere corrisposti solo in caso di successo dell'operazione

Le maggiori esigenze di spesa sono riferibili alla cartolarizzazione e in particolare, costi relativi ai due finanziamenti subordinati considerati per la quota massima prevista ovvero 179 milioni di euro).

Inoltre, sono stati confermati gli di oneri connessi alla cancellazione del *warrant* come già specificato nell'ambito del "Tranching dell'operazione di cartolarizzazione" già stimati in 200 milioni di euro.

Di seguito le variazioni riguardanti le informazioni finanziarie pro-forma intervenute dopo la presentazione al mercato del 25 ottobre 2016 e note alla data del 21 novembre 2016, in forma tabellare.



(Euro mln)

Voci dell'attivo	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 - Informazioni finanziarie idonee a rappresentare gli effetti delle operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016 (B)	Totale Dati Pro- forma al 30 settembre 2016 - aggiornate al 21 novembre 2016 (C)	Evoluzione quantitativa informazioni Pro- forma D=(C-B)
10 Cassa e disponibilità liquide	941	10.284	9.821	(464)
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione	18.746	18.746	18.746	-
30 Attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	-
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita	17.002	18.181	17.089	(1.092)
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	-	-	-
60 Crediti verso banche	7.670	7.670	7.670	-
70 Crediti verso clientela	104.612	93.306	94.886	1.580
80 Derivati di copertura	528	481	492	11
90 Adeguato di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	216	216	216	-
100 Partecipazioni	911	911	911	-
120 Attività materiali	2.657	2.657	2.657	-
130 Attività immateriali	360	360	360	-
140 Attività fiscali	4.236	4.366	4.366	0
150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	20	20	20	-
160 Altre attività	2.230	2.230	2.230	-
Totale dell'attivo	160.129	159.429	159.464	36

(Euro mln)

Voci del passivo	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 - Informazioni finanziarie idonee a rappresentare gli effetti delle operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016 (B)	Totale Dati Pro- forma al 30 settembre 2016 - aggiornate al 21 novembre 2016 (C)	Evoluzione quantitativa informazioni Pro- forma D=(C-B)
10 Debiti verso banche	25.283	25.283	25.282	(1)
20 Debiti verso clientela	79.065	79.065	79.065	-
30 Titoli in circolazione	24.821	23.682	23.842	160
40 Passività finanziarie di negoziazione	13.803	13.803	13.803	-
50 Passività finanziarie valutate al fair value	1.575	1.491	1.506	15
60 Derivati di copertura	1.220	1.212	1.212	-
80 Passività fiscali	116	116	116	-
90 Passività associate ad attività in via di dismissione	-	-	-	-
100 Altre passività	4.154	4.154	4.154	-
110 Trattamento di fine rapporto del personale	251	251	251	-
120 Fondi per rischi e oneri	1.070	1.070	1.070	-
140/220 Patrimonio netto	8.771	9.301	9.163	(138)
Totale del passivo e del patrimonio netto	160.129	159.429	159.464	36

(Euro mln)

Voci del conto economico	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 - Informazioni finanziarie idonee a rappresentare gli effetti delle operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016 (B)	Totale Dati Pro- forma al 30 settembre 2016 - aggiornate al 21 novembre 2016 (C)	Evoluzione quantitativa informazioni Pro- forma D=(C-B)
10 Interessi attivi e proventi assimilati	2.547	2.615	2.629	14
20 Interessi passivi e oneri assimilati	(1.043)	(1.017)	(1.042)	(25)
30 Margine di interesse	1.504	1.598	1.587	(11)
40 Commissioni attive	1.623	1.623	1.623	-
50 Commissioni passive	(221)	(221)	(221)	-
60 Commissioni nette	1.402	1.402	1.402	-
70 Dividendi e proventi simili	13	13	13	-
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione	152	152	152	-
90 Risultato netto dell'attività di copertura	(1)	3	5	2
100 Utile (perdita) da cessione o riacquisto	157	(2.326)	(2.695)	(369)
110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	107	64	51	(13)
120 Margine di intermediazione	3.334	906	514	(392)
130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:	(2.019)	(2.984)	(2.984)	-
140 Risultato netto della gestione finanziaria	1.315	(2.078)	(2.469)	(392)
180 Spese amministrative:	(2.279)	(2.313)	(2.287)	26
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(4)	(4)	(4)	-
200 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività mat.Li	(81)	(81)	(81)	-
210 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali	(97)	(97)	(97)	-
220 Altri oneri/proventi di gestione	293	293	293	-
230 Costi operativi	(2.168)	(2.202)	(2.176)	26
240 Utili (Perdite) delle partecipazioni	66	66	66	-
260 Rettifiche di valore dell'avviamento	-	-	-	-
270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti	13	13	13	-
280 Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imp	(774)	(4.201)	(4.566)	(365)
290 Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente	(74)	17	19	2
300 Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imp	(848)	(4.184)	(4.547)	(363)
310 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	-	-	-	-
320 Utile (Perdita) di periodo	(848)	(4.184)	(4.547)	(363)
330 Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi	1	1	1	-
340 Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della Capogruppo	(849)	(4.185)	(4.548)	(363)

Prospetti Consolidati Pro-forma al 30 settembre 2016 – versione del 21 novembre 2016

Per completezza si riportano di seguito i prospetti relativi allo stato patrimoniale, al conto economico ed al rendiconto finanziario consolidati pro-forma del Gruppo Monte dei Paschi di Siena (il “Gruppo Montepaschi”) aggiornati dell’evoluzione del quadro informativo successivo al 24 ottobre 2016 come sopra illustrato, ovvero comprensivi delle informazioni disponibili alla data del 21 novembre 2016.

Stato patrimoniale consolidato pro-forma al 30 settembre 2016

Lo Stato patrimoniale consolidato pro-forma del Gruppo Montepaschi presenta nei seguenti prospetti:

- nella prima colonna i dati tratti dagli schemi del Bilancio Consolidato intermedio al 30 settembre 2016 del Gruppo Montepaschi;
- nella seconda colonna le rettifiche pro-forma per riflettere gli effetti delle transazioni significative correlate all'operazione di cartolarizzazione, alla cessione dei crediti di leasing e gli effetti derivanti dall'aumento di capitale sociale inclusa l'operazione di *liability management*, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 21 novembre 2016;
- nella terza colonna le rettifiche pro-forma effettuate per riflettere la copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate";
- nella quarta colonna i saldi complessivi pro-forma.

STATO PATRIMONIALE GRUPPO BMPS - aggiornato sulla base delle ultime informazioni del 21 novembre 2016

(Euro mln)

Voci dell'attivo	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 D=(A+B+C)
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME - Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" (C)	
10 Cassa e disponibilità liquide	941	8.880	-	9.821
20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione	18.746	-	-	18.746
30 Attività finanziarie valutate al fair value	-	-	-	-
40 Attività finanziarie disponibili per la vendita	17.002	87	-	17.089
50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	-	-	-	-
60 Crediti verso banche	7.670	-	-	7.670
70 Crediti verso clientela	104.612	(8.539)	(1.187)	94.886
80 Derivati di copertura	528	(36)	-	492
90 Adeguato di valore delle attività finanziarie oggetto	216	-	-	216
100 Partecipazioni	911	-	-	911
120 Attività materiali	2.657	-	-	2.657
130 Attività immateriali	360	-	-	360
140 Attività fiscali	4.236	115	15	4.366
150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	20	-	-	20
160 Altre attività	2.230	-	-	2.230
Totale dell'attivo	160.129	507	(1.172)	159.464

STATO PATRIMONIALE GRUPPO BMPS - aggiornato sulla base delle ultime informazioni del 21 novembre 2016

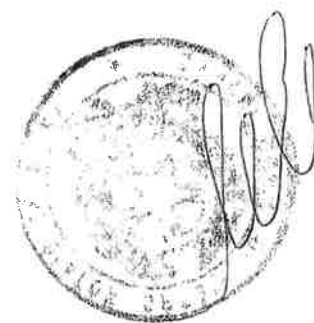
(Euro mln)

Voci del passivo	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 D=(A+B+C)
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME - Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" (C)	
10 Debiti verso banche	25.282	-	-	25.282
20 Debiti verso clientela	79.065	-	-	79.065
30 Titoli in circolazione	24.821	(979)	-	23.842
40 Passività finanziarie di negoziazione	13.803	-	-	13.803
50 Passività finanziarie valutate al fair value	1.575	(69)	-	1.506
60 Derivati di copertura	1.220	(8)	-	1.212
80 Passività fiscali	116	-	-	116
90 Passività associate ad attività in via di dismissione	-	-	-	-
100 Altre passività	4.154	-	-	4.154
110 Trattamento di fine rapporto del personale	251	-	-	251
120 Fondi per rischi e oneri	1.070	-	-	1.070
140/220 Patrimonio netto	8.772	1.563	(1.172)	9.163
Totale del passivo e del patrimonio netto	160.129	507	(1.172)	159.464

Conto economico consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2016

Il Conto economico consolidato pro-forma del Gruppo Montepaschi presenta:

- nella prima colonna i dati tratti dagli schemi del Bilancio Consolidato intermedio al 30 settembre 2016 del Gruppo Montepaschi;
- nella seconda colonna le rettifiche pro-forma per riflettere gli effetti non ricorrenti derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti di leasing e dall'operazione di *liability management*, sulla base delle informazioni disponibili al momento ed oggetto di comunicazione al mercato del 25 ottobre 2016; vi sono altresì ricompresi gli effetti economici derivanti dall'assunzione, meramente convenzionale, che le transazioni siano state poste in essere il 1° gennaio 2016;
- nella terza le rettifiche pro-forma effettuate per riflettere la copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate", come meglio specificato nelle note esplicative;
- nella quarta colonna i saldi complessivi pro-forma.



mt

CONTO ECONOMICO GRUPPO BMPS - aggiornato sulla base delle ultime informazioni del 21 novembre 2016

(Euro mln)

Voci del conto economico	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 D=(A+B+C)
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME - Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" (C)	
10 Interessi attivi e proventi assimilati	2.547	82	-	2.629
20 Interessi passivi e oneri assimilati	(1.043)	1	-	(1.042)
30 Margine di interesse	1.504	83	-	1.587
40 Commissioni attive	1.623	-	-	1.623
50 Commissioni passive	(221)	-	-	(221)
60 Commissioni nette	1.402	-	-	1.402
70 Dividendi e proventi simili	13	-	-	13
80 Risultato netto dell'attività di negoziazione	152	-	-	152
90 Risultato netto dell'attività di copertura	(1)	6	-	5
100 Utile (perdita) da cessione o acquisto	157	(2.852)	-	(2.695)
110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	107	(56)	-	51
120 Margine di intermediazione	3.334	(2.819)	-	515
130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:	(2.019)	222	(1.187)	(2.984)
140 Risultato netto della gestione finanziaria	1.315	(2.597)	(1.187)	(2.469)
180 Spese amministrative:	(2.279)	(8)	-	(2.287)
190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	(4)	-	-	(4)
200 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività mat.Li	(81)	-	-	(81)
210 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali	(97)	-	-	(97)
220 Altri oneri/proventi di gestione	293	-	-	293
230 Costi operativi	(2.168)	(8)	-	(2.176)
240 Utili (Perdite) delle partecipazioni	66	-	-	66
260 Rettifiche di valore dell'avviamento	-	-	-	-
270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti	13	-	-	13
280 Utile (Perdita) della operatività corrente al 10	(774)	(2.605)	(1.187)	(4.566)
290 Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente	(74)	93	-	19
300 Utile (Perdita) della operatività corrente al ne	(848)	(2.512)	(1.187)	(4.547)
310 Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte	-	-	-	-
320 Utile (Perdita) di periodo	(848)	(2.512)	(1.187)	(4.547)
330 Utile (Perdita) di periodo di pertinenza di terzi	1	-	-	1
340 Utile (Perdita) di periodo di pertinenza della	(849)	(2.512)	(1.187)	(4.547)

Rendiconto finanziario consolidato pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2016

Il Rendiconto finanziario consolidato pro-forma del Gruppo Montepaschi presenta:

- nella prima colonna i dati tratti dagli schemi del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016 del Gruppo Montepaschi;
- nella seconda colonna le rettifiche pro-forma per riflettere gli effetti non ricorrenti derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti di leasing e dall'operazione di *liability management*, sulla base delle informazioni disponibili al momento ed oggetto di comunicazione al mercato del 25 ottobre 2016; vi sono altresì ricompresi gli effetti economici derivanti dall'assunzione, meramente convenzionale, che le transazioni siano state poste in essere il 1° gennaio 2016;
- nella terza le rettifiche pro-forma effettuate per riflettere la copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate", come meglio specificato nelle note esplicative;
- nella quarta colonna i saldi complessivi pro-forma.



MB

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO METODO INDIRETTO - aggiornato sulla base delle ultime informazioni del 21 novembre 2016

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO METODO INDIRETTO - aggiornato sulla base delle ultime informazioni del 21 novembre 2016				
	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 D=(A+B+C)
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME -Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute dereriorate" (C)	
A. ATTIVITA' OPERATIVA				
1. Gestione	906	(2.987)	-	(2.081)
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie	7.150	8.073	-	15.223
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie	(8.283)	(10)	-	(8.293)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	(227)	5.078	-	4.851
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO				
	-	-	-	-
1. Liquidità generata da:	71	-	-	71
2. Liquidità assorbita da	(92)	-	-	(92)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento	(21)	-	-	(21)
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA				
	-	-	-	-
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista	-	3.912	-	3.912
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO	(248)	8.988	-	8.740

Riconciliazione

Voci di bilancio	Dati storici al 30 settembre 2016 (A)	RETTIFICHE PRO-FORMA		Totale Dati Pro-forma al 30 settembre 2016 E=(A+B+C+D)
		Rettifiche correlate a: - cartolarizzazione (*) - Offerte LME - Aumento di capitale (B)	Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate" (C)	
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	1.189	-	-	1.189
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio	(248)	8.988	-	8.740
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi	-	-	-	-
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio	941	8.988	-	9.929
Cassa finale da bilancio	941	-	-	9.929

Il saldo della cassa finale di bilancio pari a 9.929 milioni di euro ricomprende anche la liquidità generata dalle rettifiche correlate alle transazioni di cui sopra come se fossero state poste in essere il 1° gennaio 2016 pari a 108 milioni di euro.

Descrizione delle rettifiche pro-forma ai dati storici consolidati al 30 settembre 2016

Le rettifiche pro-forma riportate alle colonne "Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale" e "Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle "Inadempienze probabili" ed "Esposizioni scadute deteriorate"" riportano i seguenti impatti:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

- la voce "Cassa e disponibilità liquide" include scritture in aumento per complessivi Euro 8.880 milioni, interamente ascrivibili alle rettifiche pro-forma correlate all'Operazione, di cui:
 - o + Euro 5.140 milioni relativi all'operazione di cartolarizzazione, comprensiva della cessione delle sofferenze del comparto *leasing*. Nello specifico: +Euro 5.574 milioni relativi al corrispettivo incassato dall'operazione di cartolarizzazione; +Euro 249 milioni relativi alla cessione delle sofferenze del comparto *leasing*; -235 milioni di euro quale erogazione ad SPV1 di una *liquidity facility*; -Euro 248 milioni quale esborso per i costi connessi alle operazioni di cui sopra (comprensivo dei costi sui due finanziamenti subordinati, quota massima prevista Euro 179 milioni); - Euro 200 milioni quale corrispettivo a Quaestio Capital SGR (Atlante) per la cancellazione del *warrant* previsto inizialmente nel "Memorandum of Understanding";
 - o + Euro 6 milioni relativi all'Offerte LME, attribuibili a: (i) +Euro 28 milioni pari alla liquidazione netta relativa alla chiusura parziale dei derivati di copertura delle obbligazioni emesse ed oggetto di conversione, (ii) + Euro 10 milioni, connessi al *company swap agreement* previsti in caso di conversione del FRESH 2008, (iii) - 10 milioni di euro pari alle cedole da riconoscere ai bondholders dei titoli AT1, non aderenti all'Offerta e (iv) - Euro 22 milioni quale esborso per i costi connessi alle operazioni qui descritte;
 - o + Euro 3.742 milioni correlati all'aumento di capitale, di cui +Euro 3.912 milioni quale corrispettivo *cash* della sottoscrizione dell'aumento di capitale (al netto dell'operazione di *liability management* esposto nella precedente alinea) e - Euro 170 milioni quale esborso per i costi riferibili all'aumento di capitale;
 - o - Euro 8 milioni quale esborso per attività di consulenza relative ad operazioni connesse (tra cui il Piano Industriale);
- la voce "Attività finanziarie disponibili per la vendita" include, quali rettifiche pro-forma correlate all'Operazione (cartolarizzazione), scritture in aumento per complessivi Euro 87 milioni relative all'iscrizione delle *tranche Junior Mezzanine* (nominali Euro 76 milioni) e Junior (nominali Euro 80 milioni), sottoscritte ai fini della *retention rule*, per un controvalore di prima iscrizione rispettivamente pari a Euro 66 milioni e Euro 21 milioni, al netto degli effetti valutativi collegati;
- la voce "Crediti verso la clientela" diminuisce complessivamente per Euro 9.726 milioni, di cui:
 - o - Euro 8.539 milioni relativamente all'operazione di cartolarizzazione e cessione dei crediti di *leasing*. Nel dettaglio: - Euro 9.602 milioni per la cancellazione delle sofferenze, a seguito del positivo esito del test di *derecognition*; - Euro 436 milioni per la separata cessione delle sofferenze connesse a contratti di *leasing*; iscrizione della *tranche Senior Mezzanine* (nominali Euro 1.171 milioni) al netto degli effetti valutativi collegati (circa Euro 140 milioni), per un controvalore netto di +1.031 milioni di euro e della sottoscrizione della *tranche Senior* ai fini della *retention rule* per +Euro 233

milioni; oltre alla registrazione del credito di 235 milioni di euro quale erogazione ad SPV1 di una *liquidity facility*;

- – Euro 1.187 milioni quale impatto della copertura media al 40% delle “Inadempienze probabili” ed “Esposizioni scadute deteriorate”;
- le rettifiche *pro-forma* relative alle voci “Derivati di copertura” (Attivo –Euro 36 milioni) rappresentano il corrispettivo della chiusura parziale di tre derivati di copertura specifica di *fair value* in essere su alcune emissioni rientranti nel perimetro delle Offerte LME;
- la rettifica *pro-forma* relativa alla voce “Attività fiscali”, in aumento di Euro 130 milioni, è così composta:
 - + Euro 115 milioni, di cui alla colonna “Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale”, è comprensivo di tutti gli effetti economici e patrimoniali riferiti all’Operazione, principalmente ascrivibili alla fiscalità differita IRES rilevata per 4/5 sui costi connessi all’aumento di capitale rilevati a patrimonio netto e alla rilevazione parziale delle DTA da perdita fiscale, sulla base delle risultanze emerse dalla verifica della capacità di assorbire tali perdite con la redditività futura (c.d. *probability test*), come previsto dallo IAS 12;
 - + Euro 15 milioni, di cui alla colonna “Rettifiche correlate alla copertura media al 40% delle “Inadempienze probabili” ed “Esposizioni scadute deteriorate”, quale effetto della rilevazione parziale delle DTA da perdita fiscale, sulla base delle risultanze emerse dalla verifica della capacità di assorbire tali perdite con la redditività futura (c.d. *probability test*), come previsto dallo IAS 12.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

- Le voci del passivo “Titoli in circolazione” (- Euro 979 milioni) e “Passività valutate al fair value” (- Euro 69 milioni) includono esclusivamente gli effetti delle Offerte LME, sulla base delle percentuali di adesione attese e del corrispettivo complessivo di conversione ipotizzato¹;
- le rettifiche *pro-forma* relative alle voci “Derivati di copertura” (Passivo – Euro 8 milioni) rappresentano il corrispettivo della chiusura parziale di un derivato di copertura specifica di flussi finanziari, in essere su una emissione rientrante nel perimetro delle Offerte LME;
- l’incremento complessivo della voce “Patrimonio netto” per +Euro 391 milioni include sia -Euro 1.172 milioni connessi alle rettifiche *pro-forma* effettuate per riflettere la copertura media al 40% delle “Inadempienze probabili” ed “Esposizioni scadute deteriorate” sia l’importo complessivo di +1.563 milioni di euro di cui alla colonna “Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale”, quest’ultimo così dettagliato:

¹ Per maggiori dettagli si rinvia alla nota specifica di cui sopra

- (i) – Euro 3.313 milioni per le rettifiche correlate all'operazione di cartolarizzazione (- Euro 2.907 milioni quale effetto economico complessivo e - Euro 406 milioni pari al controvalore della Junior che sarà oggetto di assegnazione agli azionisti della Banca prima dell'aumento di capitale, iscritto a riserva in applicazione dell'IFRIC17);
- (ii) + Euro 1.027 milioni per le rettifiche correlate alle Offerte LME (- Euro 27 milioni quale effetto economico complessivo; + Euro 1.044 milioni quale controvalore derivante dalla conversione delle obbligazioni, determinato sulla base delle percentuali di adesione attese e del corrispettivo complessivo di conversione ipotizzato² in contropartita alla voce capitale sociale; + Euro 10 milioni quale ricircolo della riserva CFH connessa ad un derivato di copertura di una delle passività oggetto delle Offerte LME);
- (iii) + Euro 3.742 milioni correlati all'aumento di capitale, di cui +Euro 3.912 milioni quale corrispettivo *cash* della sottoscrizione dell'aumento di capitale e - Euro 170 milioni quale esborso per i costi riferibili all'aumento di capitale;
- (iv) + Euro 107 milioni importo comprensivo di tutti gli effetti economici e patrimoniali sempre riferiti all'Operazione, ascrivibili a + Euro 70 milioni quale effetto economico complessivo e + Euro 37 milioni quale fiscalità differita relativa alle spese sostenute per l'aumento di capitale imputate a patrimonio netto.

CONTO ECONOMICO

- La rettifica pro-forma della voce "Interessi attivi e proventi assimilati" di cui alla colonna "Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale" è relativa agli interessi calcolati applicando i rendimenti effettivi stimati sui nominali delle tranche emesse dal veicolo di cartolarizzazione e sottoscritte dal Gruppo Montepaschi, considerando la sottoscrizione degli stessi il 1° gennaio 2016;
- la voce "Interessi passivi e oneri assimilati" di cui alla colonna "Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale" include: (i) le cedole dovute in conseguenza delle Offerte LME e ai sensi delle relative disposizioni contrattuali prima della data di regolamento delle Offerte LME (15 milioni di euro) oltre alla quota cedole da riconoscere ai restanti *bondholders* dei titoli AT1 non aderenti all'Offerta (10 milioni di euro); (ii) lo storno degli interessi passivi relativi alla quota riacquistata delle passività oggetto di *liability management*, per un ammontare di 26 milioni di euro, come se fosse avvenuta il 1 gennaio 2016;
- la rettifica pro-forma della voce "Risultato netto dell'attività di copertura" di cui alla colonna "Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale" rappresenta lo storno degli effetti rilevati a conto economico delle valutazioni dei derivati connessi ai titoli del passivo oggetto dell'operazione di *liability management*, limitatamente agli ammontari previsti di riacquisto delle passività stesse;

² Per maggiori dettagli si rinvia alla nota specifica di cui sopra



- la voce “Utile/perdita da cessione (riacquisto)” di cui alla colonna “Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale” pari a complessivi - Euro 2.851 milioni include:
 - o l'importo di - Euro 2.907 milioni quale effetti non ricorrenti correlati all'operazione di cartolarizzazione, di seguito dettagliati:
 - - Euro 2.472 milioni quale perdita complessiva rilevata in merito all'operazione di cartolarizzazione e successiva cancellazione delle sofferenze;
 - - Euro 187 milioni pari alla perdita stimata per la cessione delle sofferenze connesse a contratti di leasing;
 - - Euro 248 milioni quali costi relativi alle transazioni di cui sopra, importo comprensivo anche della perdita connessa al finanziamento subordinato al veicolo (quota massima prevista Euro 179 milioni);
 - o l'importo di + Euro 54 milioni quale somma netta degli effetti non ricorrenti dell'Offerte LME, di cui + Euro 76 milioni relativi al riacquisto delle passività emesse e - Euro 22 milioni per i costi sostenuti per l'intera operazione di *liability management*;
- la voce “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value” di cui alla colonna “Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale” include esclusivamente gli effetti economici dell'operazione di riacquisto delle passività emesse rientranti nell'Offerte LME;
- la voce “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento” di cui alla colonna “Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale”, pari a + Euro 222 milioni si riferisce allo storno delle rettifiche operate nel periodo sulle sofferenze oggetto di cartolarizzazione/cessione, come se l'Operazione fosse avvenuta il 1° gennaio 2016; mentre la rettifica esposta alla colonna “Rettifiche (riprese) di valore nette per deterioramento” di cui alla colonna “Rettifiche Pro-forma per riflettere la copertura media al 40% delle Inadempienze probabili ed Esposizioni scadute deteriorate” espone le rettifiche effettuate per riflettere la copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie Inadempienze probabili ed Esposizioni scadute deteriorate, pari a - Euro 1.187 milioni;
- la voce “Spese amministrative” di cui alla colonna “Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale” include ulteriori costi attribuibili ad attività di consulenza relative ad operazioni connesse (tra cui il Piano Industriale);
- la voce “Imposte sul reddito di periodo dell'operatività corrente” è stata determinata tenendo conto di tutti gli effetti sopra citati nonché dei risultati del *probability test*, nello specifico + Euro 78 milioni, di cui alla colonna “Rettifiche correlate a: cartolarizzazione, Offerte LME, aumento di capitale” e + Euro 15 milioni di cui alla colonna “Rettifiche Pro-forma per riflettere la copertura media al 40% delle Inadempienze probabili ed Esposizioni scadute deteriorate”.

CET 1 ratio pro-forma per il periodo chiuso al 30 settembre 2016

Sulla base degli impatti sopra evidenziati e delle stime degli assorbimenti patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione il CET 1 ratio *transitional* pro-forma al 30 settembre 2016 è stimato pari a ca. il 12%.

- (iii) **Aggiornamenti su elementi che hanno determinato le incertezze sulla continuità aziendale con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre e presentato al mercato il 25 ottobre 2016, nonché sull'ispezione in corso da parte della BCE e di Banca d'Italia.**

La Società non ritiene che - successivamente al 24 ottobre u.s., data di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 del Gruppo BMPS - si siano verificati fatti o circostanze tali da comportare una modifica delle valutazioni sulla continuità aziendale espresse in tale occasione.

Con riferimento all'ispezione in corso, BMPS conferma che sono in essere da diverse settimane attività ispettive da parte della Banca Centrale Europea ("BCE"). BCE invia *team* di ispezione presso gli istituti finanziari da essa regolati secondo piani definiti annualmente per ogni singola banca. Le attività in essere stanno procedendo regolarmente nello spirito di cooperazione che contraddistingue il rapporto tra BMPS e BCE.

In particolare, l'obiettivo di tale attività ispettiva è di condurre una verifica sul processo di *credit risk management* e sul sistema di controlli di vario livello. L'ispezione ha per oggetto l'esame della quasi totalità del portafoglio, alla data del 31 dicembre 2015, e si concentra, secondo quanto comunicato alla Banca dalla BCE, sui seguenti aspetti:

- (a) classificazione del rischio di credito per l'intero portafoglio crediti del Gruppo BMPS;
- (b) accantonamenti effettuati in relazione a detto portafoglio;
- (c) revisione dei valori dei collateral inerenti le esposizioni *non performing*;
- (d) controlli di primo, secondo e terzo livello relativi alla valutazione del rischio di credito.

Nell'ambito dell'ispezione è in corso una *credit file review* inerente alcune posizioni creditizie oggetto di specifico approfondimento da parte dell'Autorità di vigilanza. A seguito di un processo di verifica sulle metodologie e sui risultati dell'ispezione, anche a seguito di una fase di confronto con la Banca, BCE definirà gli esiti finali che sono attesi nella prima metà del 2017.

- (iv) **Indicazioni in merito alle autorizzazioni delle Autorità di vigilanza competenti necessarie per l'esecuzione della complessiva Operazione**

rappresentata all'Assemblea, nonché alla relativa tempistica, ove disponibile.

BMPS ha presentato istanza alle Autorità competenti per ottenere le seguenti autorizzazioni:

- (a) accertamento preventivo della Banca di Italia (“**B.d.I.**”), ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 385/1993 (il “**TUB**”), in merito alle modifiche statutarie concernenti la riduzione del capitale sociale (di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea di parte straordinaria), il raggruppamento delle azioni (di cui al punto 2 dell’ordine del giorno dell’Assemblea di parte straordinaria) e il conferimento della delega *ex art.* 2443 cod. civ. al Consiglio di Amministrazione (di cui al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Assemblea di parte straordinaria) in merito al prospettato aumento di capitale (l’“**Aumento di Capitale**”);
- (b) autorizzazione della BCE, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento UE n. 575/2013 (il “**CRR**”), ai fini della riduzione del capitale sociale;
- (c) autorizzazione della BCE, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CRR, per computare nel *Common Equity Tier 1* della Banca le azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, ivi incluse le azioni di nuova emissione che verranno destinate all’esercizio di *liability management* (“**LME**”);
- (d) autorizzazione della BCE, ai sensi degli artt. 77 e 78 del CRR, a riacquistare i titoli oggetto delle offerte di acquisto (le “**O.P.A.**”) annunciate lo scorso 14 novembre nell’ambito dell’LME;
- (e) *waiver* della BCE al divieto di effettuare distribuzioni a favore degli azionisti della Banca, imposto a quest’ultima con la decisione sullo SREP del 2015, al fine di poter effettuare il deconsolidamento del portafoglio NPL mediante assegnazione agli azionisti di titoli rappresentativi della *tranche junior* della cartolarizzazione;
- (f) autorizzazione della BCE, ai sensi dell’art. 243, comma 4, del CRR, a ritenere trasferito il rischio di credito significativo connesso al portafoglio NPL mediante la cartolarizzazione e l’assegnazione di titoli rappresentativi della *tranche junior*;
- (g) autorizzazione della Consob, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”), alla pubblicazione del documento di offerta relativo alla componente *retail* dell’LME;
- (h) autorizzazione della Consob, ai sensi dell’art. 94 del TUF, alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta e alla quotazione delle nuove azioni della Banca rivenienti dalla *tranche* dell’Aumento di Capitale destinata all’LME;
- (i) autorizzazione della Consob, ai sensi dell’art. 94 del TUF, alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta e alla quotazione delle azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale.

I relativi *iter* autorizzativi sono in corso.

(v) **Considerazioni degli Amministratori su eventuali iniziative alternative al progetto del 24 ottobre 2016 al fine di garantire la continuità aziendale.**

La Banca precisa che, ad oggi, non sono allo studio operazioni alternative rispetto a quella annunciata al mercato il 25 ottobre u.s. (l'“**Operazione**”). Qualora l'Operazione, come descritta nelle Relazioni degli Amministratori redatte in vista dell'assemblea del prossimo 24 novembre, non dovesse essere approvata dall'assemblea dei soci, ovvero dovesse subire ritardi o modificazioni nella fase esecutiva, la medesima non potrebbe essere perfezionata secondo l'attuale assetto contrattuale. A titolo esemplificativo, sarebbe necessario definire nuovi accordi in merito al *bridge loan* inerente l'operazione di cartolarizzazione e un nuovo accordo di *pre-underwriting* inerente la formazione di un consorzio di garanzia idoneo a sostenere l'Aumento di Capitale. Si evidenzia altresì che eventuali modifiche alla struttura dell'Operazione dovrebbero essere oggetto di preventiva condivisione con l'Autorità di vigilanza.

* * * *

Punto 3. dell'ordine del giorno di parte straordinaria: *“Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - da esercitarsi entro e non oltre il 30 giugno 2017 - per aumentare a pagamento in denaro, anche in via scindibile, in una o più volte e per singole tranche, il capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di euro 5.000.000.000,00 (cinque miliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. Conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.”*

Integrare la Relazione Illustrativa relativa al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria con indicazione:

- (i) che in data 14 novembre 2016 la Banca ha comunicato al mercato, ai sensi dell'art. 102 del TUF, l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in azioni ordinarie BMPS di nuova emissione sui titoli subordinati ivi indicati, precisando, in particolare, le modalità con le quali l'obbligo di versare il conferimento in denaro ai fini della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale verrà adempiuto dai soggetti aderenti all'offerta pubblica sopra detta.

1. Ad integrazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno di parte straordinaria (la “**Relazione Illustrativa AUC**”), si rende noto che BMPS:

- (a) con comunicato ai sensi dell'articolo 102 del TUF diffuso il 14 novembre u.s. (il “**Comunicato 102**”), ha reso nota l'intenzione di promuovere, verso la fine del corrente mese di novembre, un'offerta

pubblica volontaria di acquisto di titoli subordinati (i **“Titoli”**, come definiti nel Comunicato 102), cui i relativi portatori potranno aderire, con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in azioni ordinarie BMPS di nuova emissione. Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, l’offerta sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta ai portatori dei Titoli che non siano *“investitori qualificati”*, ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 (il **“Regolamento Emittenti”**), salvo che per l’offerta relativa ai Titoli Upper Tier II (come definiti nel Comunicato 102), che sarà rivolta anche agli investitori qualificati (l’**“Offerta Domestica”**);

- (b) con comunicato stampa diffuso il 15 novembre u.s., ha reso nota l’intenzione di avviare, in aggiunta all’Offerta Domestica e contemporaneamente al lancio della stessa a fine novembre, un’offerta di acquisto (l’**“Offerta Istituzionale”** e, insieme all’Offerta Domestica, le **“Offerte LME”**) avente a oggetto alcuni titoli subordinati (e precisamente i Titoli ad eccezione dei Titoli Upper Tier II - i **“Titoli oggetto di Offerta Istituzionale”**), cui i portatori dei rispettivi Titoli oggetto di Offerta Istituzionale e destinatari della medesima potranno volontariamente aderire, anche in questo caso con corrispettivo vincolato alla sottoscrizione di nuove azioni ordinarie che saranno emesse da BMPS nell’ambito dell’Aumento di Capitale;
- (c) con comunicato stampa diffuso il 15 novembre u.s., ha reso noto di stare, inoltre, valutando la possibilità di promuovere un’operazione sui titoli €1,000,000,000 *Floating Rate Exchangeable FRESH Bonds due 30 December 2099* (XS0357998268) emessi da Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (che ha sostituito The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., come emittente fiduciario in data 10 ottobre 2016) (rispettivamente i **“Titoli Fresh 2008”** e l’**“Offerta Fresh 2008”**). Al riguardo sono tuttora in corso alcuni approfondimenti di natura tecnica, che ci si aspetta di concludere a breve, nonché uno scambio di informazioni con le Autorità di Vigilanza in merito ai profili regolamentari e agli impatti prospettici. Ove le valutazioni in corso dessero esito positivo, tale operazione potrebbe essere effettuata e, in tal caso, sarebbe promossa contestualmente alle Offerte LME.

2. Il Comunicato 102 specifica che il corrispettivo riconosciuto dalla Banca a coloro che aderiranno validamente alle Offerte LME dovrà essere destinato alla sottoscrizione di nuove azioni BMPS emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale. Il corrispettivo riconosciuto agli aderenti nell’ambito delle Offerte LME verrà pagato dalla Banca a favore di ciascun aderente e da questa depositato su un conto vincolato aperto presso la medesima in favore degli aderenti (il **“Conto LME”**). In caso di buon esito dell’Aumento di Capitale, le somme presenti sul Conto LME verranno trasferite alla Banca a liberazione delle azioni di nuova emissione; contestualmente, la Banca acquisterà la proprietà dei Titoli portati in adesione alle Offerte LME. Qualora invece

l'Aumento di Capitale non si perfezioni, i Titoli saranno restituiti agli aderenti e le somme depositate sul Conto LME torneranno nella disponibilità della Banca.

- (ii) Delle motivazioni in base alle quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, indicati in detta Relazione, siano compatibili con il dettato dell'art. 2441, comma 6, c.c., eventualmente anche mediante una sintesi delle argomentazioni di carattere giuridico fornite dagli *advisor* legali della Banca ed esaminate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

La proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa AUC prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega *ex art. 2443 cod. civ.*, in base alla quale *"il consiglio di amministrazione determinerà, nei termini illustrati nella delibera dell'Assemblea, il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo delle nuove azioni da emettersi nell'ambito di offerte di sottoscrizione - anche inclusive di collocamenti presso investitori istituzionali e/o qualificati e/o cornerstone e/o anchor investor - nonché poste a servizio di operazioni di c.d. "liability management", in base ai seguenti criteri: (i) quantità e qualità della domanda raccolta presso investitori istituzionali e/o qualificati e, eventualmente, presso cornerstone investor e/o anchor investor; e/o (ii) quantità della domanda ricevuta dal pubblico indistinto qualora fosse prevista una tranche a questi dedicata, il tutto mediante il metodo del c.d. bookbuilding e applicazione del criterio dell'open price, nei termini illustrati nella delibera dell'Assemblea"*.

La decisione di proporre agli azionisti i sopra citati criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione ad esito di specifiche valutazioni basate su raccomandazioni dei propri *advisor* finanziari e verifiche di compatibilità con la disciplina di legge condotte dai consulenti legali. In sintesi:

- (a) va anzitutto premesso che, ad avviso della dottrina maggioritaria (e secondo gli orientamenti del Consiglio Notarile di Milano), la delega ad aumentare il capitale *ex art. 2443 cod. civ.* può, ma non necessariamente deve, indicare i criteri di determinazione del prezzo delle nuove azioni (criteri che possono essere fissati direttamente dagli amministratori all'atto di esercizio della delega). Ciononostante, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di conformarsi all'opinione più cautelativa (seppur minoritaria), proponendo all'Assemblea la fissazione dei suddetti criteri;
- (b) è opinione ormai consolidata quella secondo cui, nella determinazione del prezzo di emissione di nuove azioni rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, gli amministratori godono di un certo margine di discrezionalità;
- (c) ove la nuova emissione non sia assistita da opzione e si tratti di emissione rivolta al mercato e di grandi dimensioni, per di più in un contesto in cui la ricapitalizzazione è funzionale al rispetto dei requisiti patrimoniali da cui dipende lo svolgimento dell'attività caratteristica della società, pare logico che

gli amministratori, nel fissare il prezzo di emissione delle nuove azioni, non partano da rigide predeterminazioni, ma guardino alle risultanze di un processo rigoroso e ampio di *bookbuilding*, che fornisca l'indicazione oggettiva e verificabile di un prezzo al quale un'ampia platea di investitori è disposta ad accompagnare la società nel processo di ricapitalizzazione. Nella prassi finanziaria, infatti, un processo competitivo di *bookbuilding*, articolato, approfondito e qualificato (per le modalità con cui si svolge, l'ampiezza della platea cui si rivolge, lo *standing* dei soggetti che lo conducono, ecc.), è considerato strumento idoneo per esprimere valutazioni realistiche e affidabili e, quindi, per cogliere il "*valore di mercato*" delle azioni di nuova emissione;

- (d) le condizioni ora menzionate al punto (c) sussistono nel caso di specie, in cui le particolari caratteristiche dell'Aumento di Capitale, e il delicato contesto nel quale esso si inserisce, oltre a giustificare - per le ragioni indicate nella Relazione Illustrativa AUC - l'esclusione del diritto di opzione e quindi la necessità di rivolgersi direttamente al mercato degli investitori, suggeriscono l'adozione di un criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni coerente con tale approccio. In altri termini, si è ritenuto ragionevole proporre all'Assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di tenere conto, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, dei valori che il mercato esprimerà (e che saranno rilevati mediante il *bookbuilding*), perché è dall'incrocio della domanda e dell'offerta sul mercato finanziario che dipende l'esito dell'Aumento di Capitale e, con esso, la realizzazione degli interessi sociali che l'aumento è diretto a conseguire;
 - (e) quanto ai criteri di determinazione del prezzo previsti per ipotesi alternative di collocamento (prudenzialmente e doverosamente contemplate nella Relazione Illustrativa), e/o per il caso in cui il *bookbuilding* non porti alla determinazione di un prezzo, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea l'attribuzione di una delega che consenta di tenere conto "*tra l'altro, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e del gruppo ad essa facente capo, del relativo andamento reddituale, nonché delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione del prezzo*". Si tratta, anche in questo caso, di criteri oggettivi, come tali funzionali all'identificazione di un prezzo "*congruo*" e "*di mercato*" per le azioni di nuova emissione.
- (iii) Della eventualità che, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del portafoglio NPL descritta nella medesima Relazione, possano essere assegnate agli azionisti esistenti delle *junior notes* a titolo di misura compensativa dell'esclusione del diritto di opzione, indicandone le relative modalità, ove definite.

L'assegnazione dei titoli rappresentativi delle *junior notes* agli azionisti di BMPS costituisce - come comunicato al mercato - parte integrante dell'Operazione, in quanto funzionale a conseguire il deconsolidamento del portafoglio di crediti in sofferenza oggetto della prospettata cartolarizzazione.

Detta assegnazione può, altresì, configurarsi rispetto agli azionisti *ante* Aumento di Capitale come misura “*compensativa*” dell’esclusione del diritto di opzione, consentendo ai medesimi di beneficiare dell’eventuale *upside* derivante dal recupero dei crediti cartolarizzati (ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e alle condizioni indicati nella Relazione Illustrativa AUC, di eventualmente considerare altre misure “*compensative*”, quali il riconoscimento agli azionisti esistenti di diritti di prelazione su una o più *tranche* dell’Aumento di Capitale ovvero, laddove le circostanze lo consentano, la destinazione di tali *tranche* in opzione ai predetti azionisti).

Per l’illustrazione delle modalità di assegnazione dei titoli rappresentativi delle *junior notes* si rinvia alla Relazione Illustrativa AUC, e alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all’ordine del giorno di parte ordinaria, confermandosi in questa sede che l’attuale configurazione dell’Operazione prevede l’assegnazione di tali titoli a coloro che risulteranno azionisti della Banca prima dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale (pertanto le azioni sottoscritte nell’ambito dell’Aumento di Capitale non beneficeranno della medesima).

L’assegnazione dei titoli rappresentativi delle *junior notes* avverrà a fronte della distribuzione in natura ai soci della riserva sovrapprezzo azioni che si verrà a creare con la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale. Pertanto l’assegnazione dei titoli rappresentativi delle *junior notes* è subordinata al buon esito del medesimo e, più in generale, della complessiva Operazione.

- (iv) **Delle motivazioni in base alle quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la Relazione della Società di Revisione pubblicata con riferimento alla proposta di aumento di capitale sottoposta alla prossima Assemblea sia compatibile con quanto previsto dall’art. 158 del TUF, anche tenendo conto della tempistica indicata dalla stessa Società di Revisione nella suddetta Relazione.**

La relazione della società di revisione (EY S.p.A. - “**EY**”) del 3 novembre u.s. contiene considerazioni generali sui criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, come indicati nella Relazione Illustrativa AUC. In particolare, la relazione di EY conferma che “*lo strumento del bookbuilding, riscontrabile anche nel caso di aumenti di capitale di società emittenti, si basa sostanzialmente sull’incontro tra offerta e domanda come rilevata nel contesto di articolate analisi del mercato condotte dagli intermediari incaricati. Detto processo, ove effettuato secondo i migliori standard della prassi internazionale e fondato su un iter rigoroso, trasparente, non arbitrario e verificabile, appare dunque in linea di principio idoneo a determinare un prezzo di emissione delle azioni che rifletta l’apprezzamento concreto del mercato per le stesse in prossimità del collocamento, esprimendo il valore cui il mercato stesso, mediante l’incontro tra offerta e domanda degli investitori, è disposto a sottoscrivere i titoli nello specifico contesto dell’Operazione.*”

Inoltre il bookbuilding, basandosi sulle indicazioni provenienti direttamente dai potenziali investitori, può risultare, nelle specifiche circostanze e considerate le dimensioni della possibile emissione, coerente con le finalità dell’Operazione in quanto in linea di principio idoneo a porre le premesse per il suo buon esito, in funzione dell’interesse primario e indifferibile della Banca al

rafforzamento patrimoniale, in linea con quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza".

Nella medesima relazione, la società di revisione precisa inoltre di "riserv[arsi] (...) di emettere la relazione (...) richiesta, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 158 D. Lgs. n. 58/1998, in vista dell'esercizio della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, all'esito dell'esame delle ulteriori informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili".

Anche sulla base dei pareri legali acquisiti, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto la suddetta relazione di EY conforme alla disciplina di legge.

Più specificamente, tali pareri hanno confermato che:

- (a) qualora l'organo amministrativo decida di proporre all'assemblea, nell'ambito della delega ad aumentare il capitale con esclusione del diritto di opzione, unicamente criteri generali di determinazione del prezzo di emissione, a rigore si può ritenere non sussista l'obbligo di acquisire dalla società di revisione il parere sulla congruità del prezzo di emissione *ex art. 158 del TUF*, essendo difficile che la società di revisione possa svolgere la propria funzione secondo criteri ancora - per così dire - "svincolati" da una specifica emissione azionaria;
- (b) è tuttavia soluzione del tutto prudentiale e conosciuta dalla prassi, comunque, acquisire il parere della società di revisione sulla c.d. "congruità" (ossia sulla adeguatezza) dei criteri e dei parametri recepiti nella delega sottoposta all'approvazione dell'assemblea e ai quali gli amministratori propongano di ancorare e orientare la determinazione del prezzo di emissione.

Ciò che, appunto, è avvenuto con la relazione di EY e segnatamente con le considerazioni ivi espresse in relazione al criterio del *bookbuilding* (pur con riserva di ulteriori e più specifiche valutazioni che saranno rilasciate all'atto di esercizio della delega).

È peraltro previsto che EY emetta una nuova relazione in occasione dell'esercizio della delega *ex art. 2443 cod. civ.* da parte del Consiglio di Amministrazione, ove la medesima venga approvata dall'Assemblea dei soci.

** * **

Punto 1. dell'ordine del giorno di parte ordinaria: "Adozione dei provvedimenti relativi: (a) all'imputazione del sovrapprezzo che andrà ad originarsi a seguito dell'esercizio della delega e conseguente esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto 3 della parte straordinaria; (b) alla distribuzione in natura della riserva sovrapprezzo, una volta costituitasi in conseguenza dell'esecuzione di quanto deliberato alla precedente lettera (a) del presente punto della parte ordinaria, mediante assegnazione agli Azionisti di BMPS di titoli rappresentativi di junior notes rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Integrare la Relazione Illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria con i seguenti elementi informativi:

- (i) Sviluppi riguardanti gli elementi tecnico-giuridici della Cartolarizzazione intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della Relazione Illustrativa prima citata, ivi inclusi il valore lordo del "Portafoglio NPLs", l'ammontare complessivo e di ciascuna delle diverse *tranches* di *notes*, i termini del finanziamento *bridge*, nonché dell'accordo con Quaestio SGR Capital Management SGR S.p.A., evidenziando, inoltre, gli effetti che ne possono derivare sui diritti dei titoli oggetto di assegnazione agli azionisti "Beneficiari".

1. I termini indicati con lettera maiuscola e non definiti nei paragrafi che seguono hanno lo stesso significato a essi attribuito nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria. Si precisa che le informazioni di seguito riportate riflettono lo stato delle negoziazioni, stato che potrebbe anche differire da quanto sarà eventualmente formalizzato negli accordi definitivi. La Banca informerà tempestivamente mercato in merito ai futuri sviluppi.

2. Il deconsolidamento del portafoglio dei *non-performing loans* costituisce un elemento condizionante ed essenziale della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale della Banca, da realizzarsi attraverso la Cartolarizzazione.

È previsto che la cessione del Portafoglio NPLs oggetto di cartolarizzazione sia sottoposto alla condizione sospensiva della pubblicazione dell'avviso attestante la positiva conclusione del collocamento dell'Aumento di Capitale.

Il Portafoglio NPLs sarà composto da crediti originati da BMPS e dalle controllate MPS Capital Services S.p.A. e MPS Leasing & Factoring S.p.A. (congiuntamente, i "Cedenti") a due date di *cut-off* (31 marzo 2016 per le posizioni classificate in sofferenza al 31 marzo 2016 e 30 giugno 2016 per le posizioni classificate a sofferenza tra il 1 Aprile 2016 ed il 30 giugno 2016) per circa Euro 27,1 miliardi (valore contabile lordo), importo già al netto di alcune categorie di crediti in sofferenza, tra cui i crediti derivanti da contratti di *leasing* assistiti da beni immobili e/o bene strumentale non ancora venduto pari a circa Euro 0,9 miliardi, per i quali si ipotizza una separata operazione di smobilizzo e deconsolidamento, e posizioni con vincoli di non trasferibilità o di titolarità delle banche estere del Gruppo per circa Euro 0,9 miliardi.

Il prezzo di cessione del Portafoglio NPLs è pari a circa Euro 9 miliardi (ovvero il 33% del valore lordo del Portafoglio NPLs).

È previsto che in una prima fase - che avrà inizio con la cessione del Portafoglio NPLs e che è al momento previsto concludersi al più tardi entro il 31 dicembre 2016 - la Banca assuma il ruolo di *interim servicer* della cartolarizzazione e, in tale, veste debba: (a) agire quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento e quale soggetto incaricato di verificare che l'operazione si svolga in conformità alla legge e al prospetto informativo, ai sensi della legge 130/1999, (b) curare la gestione, incasso e recupero dei crediti

cartolarizzati, e (c) curare l'implementazione di un "*migration plan*" delle attività di *master servicing* verso il *master servicer* incaricato. Una volta implementato il "*migration plan*" di cui sub (c), questa prima fase si concluderà ed è previsto che la Banca cessi dal ruolo di "*interim servicer*" per assumere il più ridotto ruolo di "*interim special servicer*".

Ugualmente è previsto che la Banca assuma il ruolo di "*interim special servicer*" della Cartolarizzazione a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al più tardi al 31 marzo 2017 e che in tale veste debba: (a) continuare a curare la gestione, incasso e recupero dei crediti cartolarizzati, e (b) curare l'implementazione di un "*migration plan*" di tali attività verso gli *special servicer* incaricati. Una volta implementato il "*migration plan*" di cui sub (b), anche questa seconda fase si concluderà e la Banca cesserà anche dal più ridotto ruolo di "*interim special servicer*".

3. L'acquisto del Portafoglio NPLs verrà finanziato da SPV1 attraverso l'emissione dei Titoli SPV1. In particolare, allo stato si prevede:

- (a) *senior notes* per circa Euro 4,7 miliardi, suddivise in due sub classi A1X e A1Y (la classe A1Y sarà pari al 5% del valore nominale dell'intera classe e verrà sottoscritta dalla Banca, al fine di rispettare la normativa regolamentare sul mantenimento nell'operazione di un interesse economico netto, c.d. "*retention rule*");
- (b) *senior mezzanine notes*, per circa Euro 1,2 miliardi;
- (c) *junior mezzanine notes*, per circa Euro 1,5 miliardi;
- (d) *junior notes*, per circa Euro 1,6 miliardi.

E' previsto che i Titoli SPV1 siano interamente sottoscritti da SPV2 utilizzando i proventi derivanti dalla concessione di un *finanziamento bridge* da parte di un *pool* di banche e dall'emissione dei Titoli SPV2 e, in particolare:

- (i) *finanziamento bridge* per un ammontare pari alle *senior notes* di classe A1X emesse da SPV1;
- (ii) *senior bridge notes*, per un ammontare pari alle *senior notes* di classe A1Y emesse da SPV1, interamente sottoscritte da BMPS;
- (iii) *senior bridge mezzanine notes*, per un ammontare pari alle *senior mezzanine notes* emesse da SPV1, interamente sottoscritte da BMPS;
- (iv) *junior bridge mezzanine notes*, per un ammontare pari alle *junior mezzanine notes* emesse da SPV1, sottoscritte per un ammontare pari al 95% da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ("**Quaestio**") per conto di Fondo Atlante II e per un ammontare pari al 5% da BMPS, al fine di rispettare la *retention rule*; e
- (v) ~~*junior bridge notes* per un ammontare pari alle *junior notes* emesse da SPV1 (i~~ "**Titoli Junior SPV2**"), che verranno sottoscritte (in misura proporzionale ai crediti rispettivamente ceduti a SPV1) da BMPS e dagli altri Cedenti e successivamente trasferiti da questi ultimi alla Banca.

E' previsto che SPV3 acquisti da BMPS il 95% dei Titoli Junior SPV2 e paghi il relativo prezzo di cessione attraverso l'emissione dei Titoli SPV3 e l'attribuzione di tali titoli a BMPS che provvederà ad assegnarli ai Beneficiari alla data di esecuzione

dell'Aumento di Capitale.

Contestualmente alla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale, si prevede che vengano emessi i Titoli SPV1 e, con i proventi di tale emissione (costituiti dalle somme versate a SPV2 a titolo di *finanziamento bridge* e di prezzo di sottoscrizione dei Titoli SPV2), SPV1 paghi ai Cedenti il prezzo di cessione del Portafoglio NPLs.

Il pagamento degli interessi, il rimborso del capitale e il pagamento di ogni altra somma dovuta sul *finanziamento bridge* sarà assistito da una cessione in garanzia avente a oggetto tutti i Titoli SPV1 di titolarità di SPV2 (e altri diritti contrattuali nei confronti di SPV1), regolata da un *deed of charge* di diritto inglese.

La Fase Take-Out, che dovrebbe essere completata nel 2017, è finalizzata all'ottenimento del *rating* e del beneficio della "*garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze*" (GaCS) per le *senior notes* di classe A1X emesse da SPV1; per il raggiungimento di tali finalità, è possibile che i titoli SPV1 debbano essere ristrutturati (in termini, tra l'altro, di importo, tasso di interesse e ordine di priorità dei pagamenti tra le diverse classi di *notes*).

Alla chiusura della Fase Take-Out, la SPV2 è tenuta a rimborsare il *finanziamento bridge* e i Titoli SPV2 attraverso i proventi derivanti dal collocamento sul mercato delle *senior notes* di classe A1X emesse da SPV1 e l'attribuzione ai portatori dei Titoli SPV2 (ed in particolare a SPV3, quale portatore dei Titoli Junior SPV2) delle corrispondenti classi di titoli di SPV1. Completata la Fase Take-Out, SPV2 sarà liquidata.

In caso di mancata realizzazione della Fase Take-Out, i *bridge lenders* potrebbero esercitare i diritti e i rimedi contrattuali previsti nel *finanziamento bridge* in caso di inadempimento e, tra l'altro, escutere la garanzia esistente sui Titoli SPV1, con tempistiche e modalità tutt'ora da definire e da concordare con i sottoscrittori delle varie categorie di titoli, con conseguente diritto dei *bridge lenders* di soddisfarsi sul ricavato della vendita con priorità rispetto ai portatori dei Titoli SPV2 (inclusa SPV3 rispetto ai Titoli Junior SPV2). In tal caso, i Titoli SPV1 *junior* non potrebbero essere attribuiti a SPV3 a titolo di rimborso dei Titoli Junior SPV2, con conseguente pregiudizio per i portatori dei Titoli SPV3.

4. La documentazione contrattuale della Cartolarizzazione prevede la sottoscrizione da parte di BMPS e gli altri Cedenti di una serie di contratti e accordi i cui termini e condizioni sono ancora in corso di negoziazione.

Si segnala che nell'ambito della Cartolarizzazione è prevista la concessione da parte di BMPS in favore di SPV1, sin dalla Fase Bridge, di una linea di liquidità per un importo a oggi stimato di circa Euro 233 milioni, al fine di coprire le eventuali necessità di cassa di SPV1 conseguenti al *mismatching* tra gli incassi derivanti dal Portafoglio NPLs e i costi connessi al pagamento delle spese di gestione della SPV1 e degli interessi dovuti sulle *senior notes*; il pagamento degli interessi su tale linea è dovuto in priorità rispetto ai pagamenti dovuti sulle *senior notes* a titolo di interessi, mentre il rimborso del capitale su tale linea è subordinato rispetto ai pagamenti dovuti sulle *senior notes* a titolo di interessi, ma prioritario rispetto al rimborso del capitale delle *senior notes*.

5. Infine, si segnala che sono in corso di negoziazione gli accordi per la partecipazione di Quaestio, per conto del Fondo Atlante II, alla Cartolarizzazione, già oggetto delle precedenti intese tra Quaestio e BMPS del luglio scorso.

In particolare, si prevede che l'investimento di Quaestio nei titoli *junior mezzanine* (per un importo massimo di Euro 1,526 miliardi) sia subordinato a una serie di condizioni, ivi incluse le seguenti:

- (a) il portafoglio oggetto di Cartolarizzazione abbia un *gross book value* (GBV) complessivo di Euro 27,1 miliardi;
- (b) BMPS sottoscriva titoli *senior mezzanine* per un importo di Euro 1,171 miliardi;
- (c) BMPS conceda in favore di SPV1: (i) un finanziamento subordinato di importo pari ai maggiori oneri finanziari per il *finanziamento bridge* rispetto al tasso di interesse stimato applicabile alle *senior notes* in regime GaCS con un *cap* per una durata convenzionale massima di sette mesi, e (ii) un ulteriore finanziamento subordinato, per un ammontare pari alle somme dovute da SPV1 in relazione allo stipula dello strumento derivato a copertura del rischio di tasso sulla componente *senior* della cartolarizzazione sia in fase *bridge* sia in Fase Take Out;
- (d) il *servicing* del Portafoglio NPLs sia affidato, per una porzione pari ad 1/3 del portafoglio medesimo, alla piattaforma c.d. "Juliet", che si prevede sia trasferita al gruppo Cerved (*cfr.* comunicato stampa del 14 novembre u.s.);
- (e) BMPS riconosca a Quaestio un diritto di opzione per l'acquisto dei titoli *senior mezzanine* detenuti da BMPS;
- (f) realizzazione di una separata operazione di dismissione ed investimento da parte di Quaestio, anche per conto di uno dei fondi da essa gestiti, avente ad oggetto il portafoglio di crediti *non performing* e diritti derivanti da contratti di leasing finanziario, unitamente ai beni che ne costituiscono il *collateral* originato o comunque detenuto da MPS Leasing & Factoring, avente un *gross book value* (GBV) complessivamente pari a Euro 926 milioni, subordinatamente al perfezionamento della *due diligence*, e al ricorrere di determinate condizioni, ivi inclusa la concessione da parte di BMPS di un finanziamento (*vendor loan*) per il pagamento di una porzione del prezzo pari a Euro 150 milioni (a fronte di un prezzo di cessione complessivo di Euro 252 milioni);
- (g) nel predetto contesto, tenuto conto della struttura dell'operazione di cartolarizzazione, del ruolo di Quaestio nell'ambito della medesima e delle modifiche apportate rispetto a quanto ipotizzato nel *memorandum of understanding* sottoscritto nel luglio u.s., versamento da parte di BMPS a Quaestio di un importo di Euro 200 milioni anche a fronte del venir meno del *warrant* avente ad oggetto il diritto di sottoscrivere azioni della Banca a un prezzo prestabilito (*cfr.* comunicato stampa del 29 luglio u.s.).

(ii) Modalità e tempi di determinazione da parte del Consiglio di

Amministrazione del *fair value* dei titoli oggetto di assegnazione agli azionisti "Beneficiari".

La valutazione del *fair value* dei titoli oggetto di assegnazione agli azionisti "Beneficiari" sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca sulla base di un perizia di un esperto indipendente. La valutazione terrà conto, tra le altre cose, della stima dei flussi di cassa del portafoglio cartolarizzato, della *capital structure* dell'operazione di cartolarizzazione e di un tasso di rendimento di mercato. Si prevede che la valutazione sia resa disponibile entro la fine del corrente mese.

(iii) Valutazioni aggiornate in ordine al pieno soddisfacimento del *test di derecognition* ai fini contabili e prudenziali.

La cancellazione delle sofferenze dal bilancio nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione può avvenire solo a date condizioni previste dal principio contabile IAS 39. In particolare, assumono rilevanza il trasferimento dei diritti contrattuali e dei rischi/benefici degli attivi cartolarizzati. Per la verifica di tali requisiti la Banca ha predisposto analisi quali/quantitative. Tali analisi sono utilizzate anche ai fini dell'istanza per il riconoscimento del trasferimento del rischio (*Significant Risk Transfer*) nell'ambito della normativa prudenziale (art. 243 (4) del Reg 575/2013) e sono state sottoposte all'Autorità di vigilanza per le autorizzazioni di competenza. Le analisi quali/quantitative evidenziano, sulla base dello stato di avanzamento dei contratti e degli accordi, il sostanziale trasferimento dei rischi e benefici delle sofferenze oggetto di cartolarizzazione e quindi la sussistenza dei requisiti per la cancellazione delle sofferenze sia dal bilancio che dai requisiti patrimoniali.

*** **

Punto 2. dell'ordine del giorno di parte ordinaria: "*Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*"

Integrare la Relazione Illustrativa relativa al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria con l'indicazione delle valutazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2016 in ordine al possesso del requisito di correttezza da parte del dott. Morelli, tenuto conto di tutte le circostanze sopra rappresentate.

Normativa di riferimento

La materia è regolata dall'art. 26 del TUB, che prescrive che "*i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia ...*".

Il D. Lgs. n. 72/2015, nel recepire la c.d. direttiva "CRD IV", ha stabilito una nuova



MB

disciplina dei requisiti degli esponenti bancari, prevedendo, secondo quanto stabilito dalla citata direttiva CRD IV e dalle linee guida emanate dall'EBA, che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere *idonei* allo svolgimento dell'incarico.

Ai fini della "*idoneità*" gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono soddisfare criteri di competenza e correttezza, che saranno enucleati a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze (il "**MEF**"), con decreto adottato sentita la Banca d'Italia. Si precisa, che, allo stato, si è ancora in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale.

Il menzionato art. 26 TUB (nella nuova formulazione, non ancora in vigore) prevede che il criterio di "*competenza*" dovrà essere disciplinato in modo "*coerente con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo*", e il concetto di "*correttezza*" - di introduzione completamente nuova all'interno del nostro ordinamento - abbia riguardo "*tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti dell'autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente*".

Spetterà al MEF declinare i limiti al cumulo degli incarichi, "*secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario*", e stabilire altresì "*le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata*".

Per quanto la nuova disciplina in tema di requisiti prevista dal nuovo art. 26 TUB sia ancora in regime transitorio, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, l'indicazione della BCE è che la stessa è già da prendersi in considerazione ai fini della verifica dei requisiti dei nuovi eletti.

La BCE ha ribadito la priorità di realizzare un buon governo societario delle banche anche ai fini del pieno governo dei profili di rischio, sottolineando come l'adeguata composizione dei consigli di amministrazione sia una componente cruciale per una buona *corporate governance*.

A tale proposito la BCE, richiamate anche le Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia in tema di governo societario (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Tit. IV Cap.1, le "**Disposizioni**"), fa riferimento espresso alla recente modifica dell'art. 26 TUB e richiede alle banche aventi dimensioni "*significative*", in attesa dell'emanazione della normativa di attuazione, di ampliare l'ambito della valutazione dei requisiti. A tale proposito la BCE ha chiesto alle banche "*significative*" che l'adeguatezza dei componenti il Consiglio sia valutata, oltre che sulla base della documentazione già richiesta, tenendo anche conto delle circostanze elencate in apposito questionario, predisposto dalla BCE stessa, da sottoporre a ciascun esponente (in particolare, il questionario proposto include, procedimenti giudiziari sia penali che amministrativi ed anche civili pendenti, procedure fallimentari, conflitti di interesse, etc.), formalizzando e motivando adeguatamente la valutazione fatta dal Consiglio in merito a ciascuna singola posizione, in tal modo conferendo maggiore contenuto sostanziale alle verifiche dei requisiti normativamente richieste.

La BCE, infine, sottolinea l'importanza del coinvolgimento del Comitato Nomine nel processo di valutazione e precisa che la procedura sopra illustrata dovrà essere applicata a tutte le nomine successive alla recezione della lettera stessa.

Sulla base di tali presupposti il Consiglio ha approvato una nuova versione del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e del Regolamento interno del processo di autovalutazione, che recepiscono quanto indicato dalla BCE.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca è stato quindi chiamato a effettuare la verifica dei requisiti del Dott. Morelli tenendo conto di quanto sopra e tutte le informazioni rese sono state oggetto di analisi da parte del Consiglio di Amministrazione, con una valutazione sostanziale adeguatamente formalizzata e motivata basata sulle seguenti norme:

- (a) il vigente Regolamento del Ministro del tesoro e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 (il "**Regolamento 161**") in materia di requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari (destinato ad essere presumibilmente superato dal sopra richiamato, e non ancora emanato, nuovo Decreto ministeriale del MEF);
- (b) l'art. 147-ter del TUF, l'art. 2382 (*Cause di ineleggibilità e decadenza*) del cod. civ., l'art. 2387 (*Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza*) del cod. civ. e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Banca aderisce, per quanto riguarda i requisiti di indipendenza degli amministratori;
- (c) le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, tra cui la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (*s.m.i.*) in materia di "*Istruzioni di Vigilanza per le banche*" e la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (*s.m.i.*) in materia di "*Disposizioni di vigilanza per le banche*"; e
- (d) lo Statuto della Banca e il Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Banca (da ultimo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2016).

Procedura di verifica

Le Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia precisano che "*entro trenta giorni dalla nomina, il consiglio di amministrazione della banca o della società finanziaria capogruppo verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive*".

Nel rispetto della normativa sopra citata, la verifica dei requisiti è stata effettuata sulla base di documentazione, prodotta Dott. Morelli ed acquisita agli atti della Banca, tra cui:

- (a) decreto di archiviazione emesso in data 13.12.2013 dal Tribunale di Siena;
- (b) provvedimento sanzionatorio prot. n. 0920338/13 emesso da Banca d'Italia in data 08.10.2013;
- (c) atto di opposizione in riassunzione alla Corte d'Appello di Roma del 23.10.2015;



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

- (d) un parere legale di diritto civile propedeutico a evidenziare gli aspetti di diritto civile ed amministrativo inerenti la sanzione irrogata;
- (e) un parere legale di diritto penale propedeutico all'analisi del provvedimento di archiviazione.

Esame del Questionario BCE

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a riassumere il contenuto del questionario da cui non sono emersi elementi rilevanti.

Considerazioni sulle informazioni acquisite

Per quanto riguarda il profilo professionale del Dott. Morelli, prendendo visione del *curriculum vitae*, tra le esperienze professionali dallo stesso effettuate acquisiscono evidenza il ruolo di Direttore Generale Vicario di Intesa Sanpaolo, oltre che di Vice Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel cui ambito ha potuto gestire una realtà bancaria complessa e articolata. Inoltre, l'ampia esperienza maturata nell'*investment banking* assicura la competenza in ambito di gestione di complesse operazioni straordinarie, come quelle che la Banca sta perseguendo. Il Dott. Morelli presenta caratteristiche di alta professionalità e maturata esperienza teorica - in considerazione dei titoli di studio, abilitazioni professionali e docenza universitaria - e pratica avendo ricoperto importanti incarichi di responsabilità con particolare riferimento all'attività bancaria e finanziaria in Italia e a livello internazionale presso primarie società.

Dalle indagini svolte nel corso del 2013 da parte della Procura della Repubblica di Siena è emersa la totale estraneità del Dott. Morelli rispetto all'ipotesi contestata di presunto concorso in ostacolo alla vigilanza (comprovata dai certificati rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, da cui risulta che non vi sono carichi pendenti e nulla registrato al Casellario Giudiziale). In particolare, avuto riguardo per quanto evidenziato nel parere rilasciato dal penalista, la Magistratura ha riconosciuto la correttezza del comportamento del Dott. Morelli in relazione ai fatti oggetto di indagine nei suoi confronti, come si può evincere dalla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Siena in data 9.12.2013, che recita testualmente "*alla luce del corretto comportamento del MORELLI*", risultante dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di indagini, puntualmente riscontrate da altre fonti testimoniali e documentali (cfr. a tale proposito le dichiarazioni rese da diversi testimoni da cui emerge la descrizione della condotta complessiva del Dott. Morelli in una situazione di grande opacità e criticità vissuta dalla Banca negli anni in questione), il Pubblico Ministero conclude inoltre che "*nessun altro comportamento era esigibile in capo al Morelli*".

Tali osservazioni sono state inoltre suffragate dal penalista il quale così conclude il proprio parere legale riguardo il coinvolgimento del Dott. Morelli nell'ambito del procedimento penale: "*Per un verso, l'ufficio di Procura è giunto a concludere circa la correttezza del comportamento del dott. Morelli, correttezza riscontrata attraverso il raffronto con altre emergenze processuali (di natura documentale e testimoniale). Si tratta dunque di una valutazione di carattere oggettivo concernente direttamente la condotta posta in essere dallo stesso Dott. Morelli, condotta che, secondo la magistratura inquirente (confermata dal giudice competente), viene considerata quindi esente da qualunque nota di disvalore.*

Per altro verso la valutazione giudiziale conclude per la non esigibilità di un comportamento diverso

rispetto a quello tenuto dal dott. Morelli. In termini penalistici, la nozione di inesigibilità (ovvero la impossibilità di un comportamento alternativo lecito) implica anch'essa sul piano oggettivo l'assenza di qualunque profilo d'illiceità della condotta in concreto tenuta dall'agente.

Giungendo a tale esito argomentativo, la Procura della Repubblica di Siena (e, con essa, il Giudice delle Indagini Preliminari) escludono che la condotta in concreto tenuta dal dott. Morelli possa integrare un fatto illecito e, nel contempo, che lo stesso abbia omissi comportamenti che avrebbe dovuto tenere in quanto doverosi nel contesto”.

Si aggiunga che la sentenza di primo grado emessa nei confronti degli ex vertici della Banca, da parte del Tribunale di Siena nel contesto dell'ipotesi di ostacolo alle attività di vigilanza ascritto agli imputati, evidenzia la assoluta contrarietà del Dr. Morelli rispetto all'effettuazione di operazioni che sono al vaglio della magistratura.

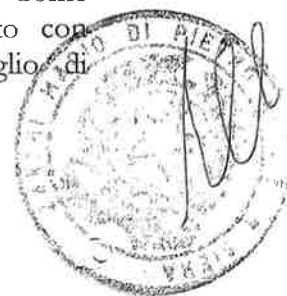
Considerata la novità normativa della valutazione del criterio di correttezza, concetto che comprende anche “le condotte tenute nei confronti dell'autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate”, è stato effettuato un accurato approfondimento con l'acquisizione a cura del Dott. Morelli degli atti relativi allo stesso ed è stato anche richiesto uno specifico parere legale ad un noto civilista - il quale si è espresso considerando, sebbene i termini regolamentari non siano ancora stati emessi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i seguenti parametri:

- (a) la forma del provvedimento di archiviazione che non ha previsto alcun comportamento imputabile al Dott. Morelli, escludendo con chiarezza l'assenza di qualsiasi elemento soggettivo;
- (b) la “responsabilità funzionale” ascritta al Dott. Morelli che, sebbene non possa agevolmente essere superata dall'assenza dell'elemento soggettivo, considerata la diversa natura della responsabilità che l'ordinamento amministrativo delinea, rispetto al sistema penalistico;
- (c) il comportamento fattuale tenuto dal Dott. Morelli che, in un contesto di particolare complessità, ha sempre tenuto un comportamento fermamente contrario ad ogni attività che gli sia stata sottoposta che non fosse effettuata nell'esclusivo interesse della Banca.

Supporto del Comitato Nomine

Il Comitato Nomine di BMPS ha fornito il proprio supporto per la verifica delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 TUB, affermando a tale proposito che la nomina del Dott. Morelli, considerata la sua ampia esperienza nel settore bancario, sia nella componente *retail* sia nella componente *Investment Banking*, apporterà un significativo contributo alle attività del Consiglio di Amministrazione, nel contesto del pieno rispetto dei parametri inseriti nella verifica quali quantitativa precedentemente effettuata. Come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza, l'esame della pratica è stata condotta con l'astensione dell'interessato e copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione, con i relativi allegati, è stata trasmessa alle Autorità di Vigilanza.

*** **



A handwritten signature, possibly "MM", written in ink.

Addetti alle Emergenze		N. 1	N. 2
COORDINATORE	CIACCI FLAVIO	0577 296310	335 7904909
SOST. COORDINATORE	GARGANO GAETANO	0577 296309	=
SOST. COORDINATORE	GEI PAOLO	0577 296100	335 7523619
SALA REGIA AUDITORIUM	Presidio Emergenza Auditorium	0577-296235	
GUARDAROBA AUDITORIUM	Presidio Emergenza	0577-296297	

**COME PREVISTO DAI DISPOSTI DI LEGGE È VIETATO FUMARE IN
TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO**

Auditorium

GRUPPOMONTEPASCHI

**NORME DI COMPORTAMENTO PER
TUTTI I PRESENTI
IN CASO DI EMERGENZA**



**AUDITORIUM
SIENA – V.LE MAZZINI NC.23**

*E' fatto obbligo il rispetto delle norme, al fine di tutelare la salute
e la sicurezza di tutti i presenti*

Marzo 2015

ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone è stato predisposto un Piano di Emergenza che consiste in un sistema di procedure ed azioni intese ad affrontare e ridurre i rischi derivanti da eventi pericolosi quali: incendio, scossa sismica, incidente o malore, ecc.

Per attuare le procedure di emergenza previste nel piano è stata predisposta un'apposita struttura organizzativa formata da persone addette alla gestione delle emergenze i cui nomi e numeri telefonici sono riportati negli appositi cartelli "numeri di emergenza" affissi in vari punti dell'immobile.

Nel caso si renda necessario provvedere ad evacuare l'edificio è stato predisposto un allarme a suono continuo.

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Qualsiasi persona avverta una situazione di pericolo grave ed immediato (presenza di fumo, odore di bruciato, sentore di gas, ecc.) deve contattare uno degli addetti all'emergenza.

Tutte le persone presenti all'interno della sede sono tenute a prendere cognizione dell'uscita di emergenza più vicina e del luogo sicuro di raccolta, come indicato dall'apposita segnaletica direzionale e nelle planimetrie installate nell'edificio.

L'apertura delle uscite di emergenza avviene previo sblocco dei dispositivi di apertura e premendo il maniglione antipanico.

Astenersi dall'effettuare interventi su impianti o mezzi antincendio.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI EVACUAZIONE

- allontanarsi dai locali senza creare panico seguendo il percorso di fuga indicato dall'apposita segnaletica;
- assistere le persone in difficoltà;
- defluire in modo ordinato;
- segnalare agli addetti all'emergenza sull'eventuale posizione di persone rimaste all'interno dell'immobile;
- raggiungere il "Punto di Raccolta" previsto presso **l'area verde interna situata in prossimità del cancello di accesso in Via Nino Bixio n.4** e non allontanarsi in attesa delle istruzioni da parte degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI INCENDIO

- Nel caso vi sia presenza di fumo nel percorso di fuga, camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato;
- non uscire dall'aula, se i corridoi sono completamente invasi dal fumo, avendo cura di sigillare le fessure della porta con abiti bagnati ed aprire le finestre solo per il tempo necessario a segnalare ai soccorritori la propria presenza nel locale.

IN CASO DI MALORE O INCIDENTE

- Chiamare immediatamente uno degli addetti all'emergenza;
- astenersi da qualsiasi intervento diretto (non spostare l'infortunato, non dargli nulla da bere, ecc.) ed attendere l'arrivo degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI SCOSSA SISMICA

- Mantenere la calma e non precipitarsi fuori;
- allontanarsi da finestre, porte a vetri ed armadi, perché cadendo potrebbero risultare pericolosi;
- restare nei locali riparandosi sotto una scrivania o sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti;
- entrare nella stanza più vicina se si è in un corridoio o in un vano scala.

PIANO DI EMERGENZA AUDITORIUM SIENA

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

L'AUDITORIUM DISPONE DI UN PIANO DI EMERGENZA ED E' STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE I CUI NOMINATIVI SONO INDICATI NEI CARTELLI "NUMERI DI EMERGENZA" AFFISSI IN VARI PUNTI DELLA STRUTTURA.

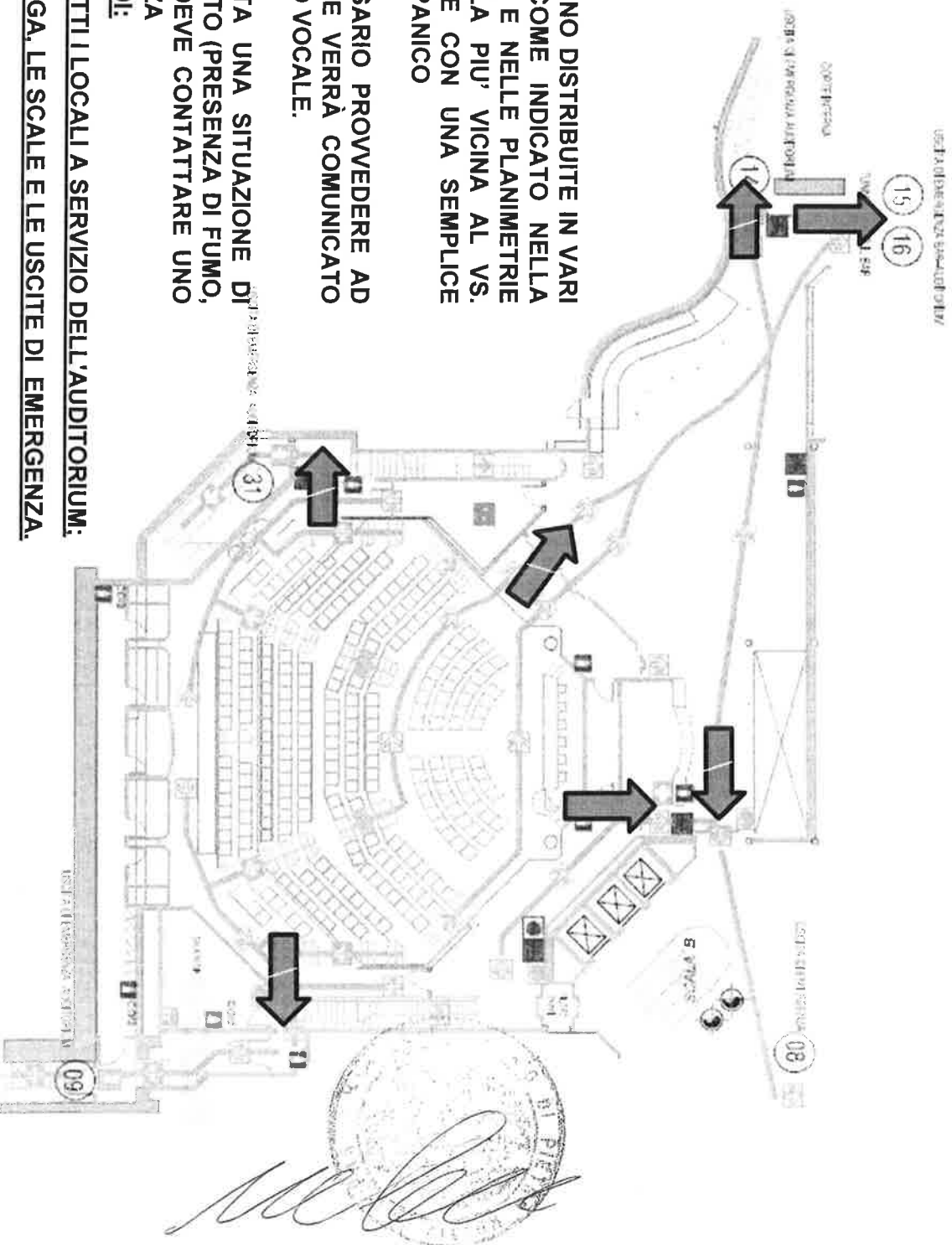
LE USCITE DI EMERGENZA SONO DISTRIBUITE IN VARI PUNTI DELLA STRUTTURA, COME INDICATO NELLA PLANIMETRIA QUI ALLEGATA E NELLE PLANIMETRIE AFFISSE, INDIVIDUATE QUELLA PIU' VICINA AL VS. POSTO, L'APERTURA AVVIENE CON UNA SEMPLICE SPINTA SUL MANIGLIONE ANTIPANICO

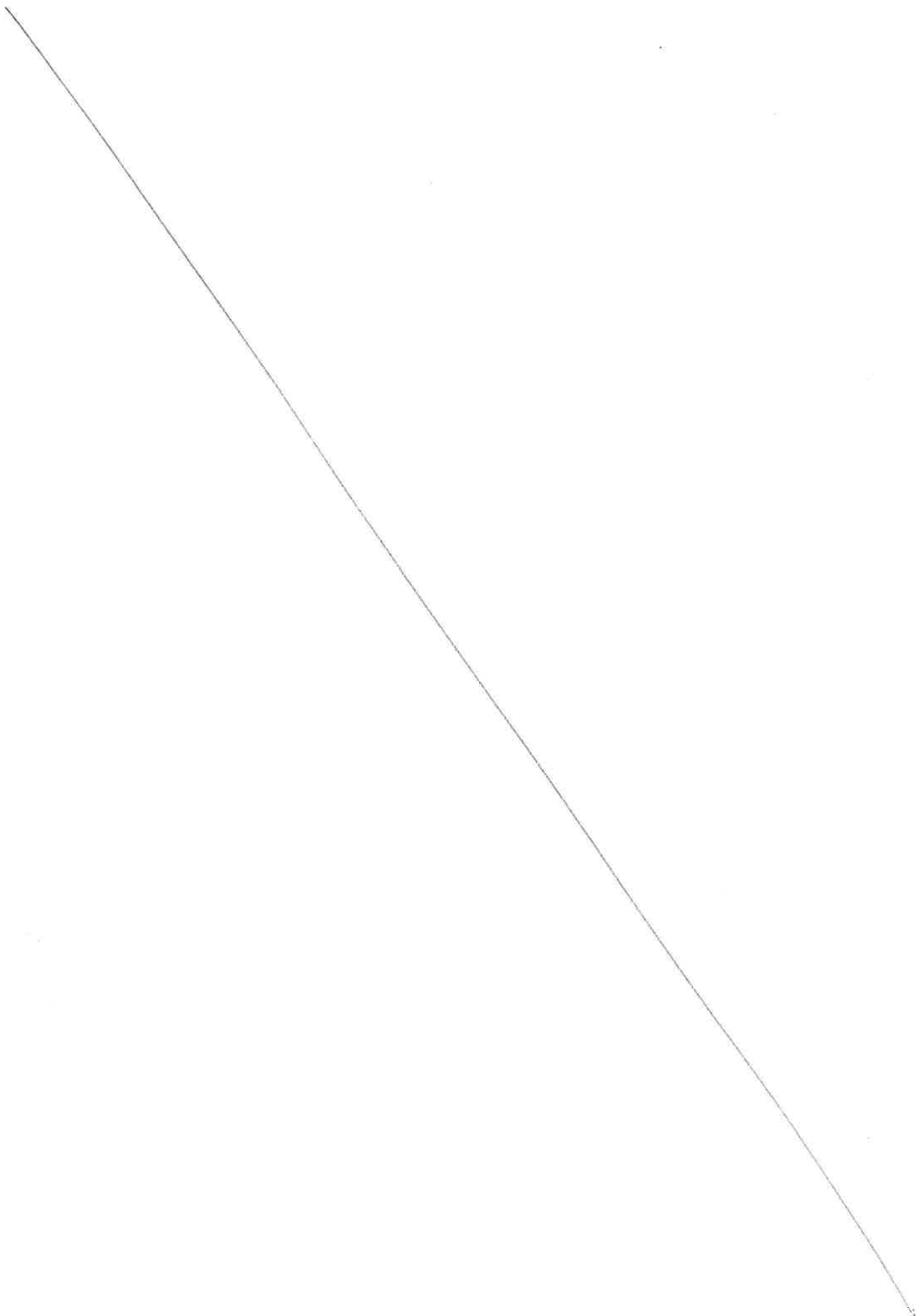
NEL CASO SI RENDA NECESSARIO PROVVEDERE AD EVACUARE I LOCALI L'ORDINE VERRA' COMUNICATO CON UN APOSITO MESSAGGIO VOCALE.

QUALSIASI PERSONA AVVERTA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO (PRESENZA DI FUMO, ODORE DI BRUCIATO, ECC.) DEVE CONTATTARE UNO DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA

E' FATTO TASSATIVO DIVIETO DI:

- FUMARE NELLA SALA E IN TUTTI I LOCALI A SERVIZIO DELL'AUDITORIUM.
- SOSTARE LUNGO LE VIE DI FUGA, LE SCALE E LE USCITE DI EMERGENZA.



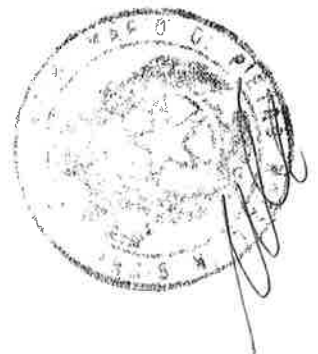




**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**DOMANDE POSTE DAI SOCI PER
ISCRITTO PRIMA
DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL 24 NOVEMBRE 2016
(IN UNICA CONVOCAZIONE)
DI**

**BANCA MONTI DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A.
(LA "BANCA" O "BMPS")**





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA CATALANO

1. Considerando il piano di ristrutturazione eseguito, ed alla luce del piano industriale recentemente approvato, nonché delle evidenze contabili più recenti, quale potrebbe essere a Vs. giudizio il VALORE ECONOMICO della BANCA all'esito dell'aumento di capitale?

Risposta:

Il piano industriale 2016-2019 trova fondamento da un lato in una soluzione radicale e incisiva per quanto riguarda il credito deteriorato tramite cessione della sostanziale totalità delle sofferenze a un veicolo di cartolarizzazione e l'incremento della copertura del portafoglio Unlikely to Pay su livelli significativamente più elevati degli standard di settore dall'altro sul rilancio commerciale della banca e su un rinnovato modello operativo orientato all'efficienza operativa.

Gli obiettivi reddituali di piano si sintetizzano in un ritorno sul capitale tangibile (Return on Tangible Equity ovvero RoTE) superiore al 10% nel 2018 e all'11% nel 2019. Depurati del beneficio derivante dalla contabilizzazione annuale delle imposte differite attive (Deferred Tax Assets ovvero DTA) che non possono essere immediatamente iscritte ad esito dell'operazione tali valori sono pari a circa 8.5% nel 2018 e 9.5% nel 2019. La prassi valutativa evidenzia come esista una correlazione tra redditività attesa e multipli del patrimonio netto come confermato da indici di correlazioni a elevata significatività statistica tra tali dati. Il settore bancario italiano al momento tratta a un multiplo medio di poco superiore a 0,4x volte il patrimonio netto tangibile ma con una significativa differenziazione tra i soggetti più "virtuosi" quali Intesa Sanpaolo e Credem (che trattano a multipli di 0,8-0,9x a fronte di RoTE attesi per il 2018 dell'8-10%) e la maggioranza delle altre banche (che trattano a multipli di 0,3-0,4x coerenti con RoTE attesi per il 2018 del 4-6%).

Il valore economico atteso della banca a esito della ricapitalizzazione sarà pertanto funzione delle attese di redditività che il mercato e gli investitori attribuiranno alla stessa (tenuto anche conto degli obiettivi di piano annunciati dalla banca), attese che potrebbero in una fase iniziale riflettere uno sconto prudenziale rispetto agli obiettivi di piano annunciato. L'attuale capitalizzazione di mercato della banca pro forma per la ricapitalizzazione (inclusiva del valore delle note junior che verranno assegnate agli attuali azionisti ad esito dell'operazione) riflette un multiplo del patrimonio netto tangibile pro forma per l'operazione pari a circa 0,6x.

2. Considerando il piano di ristrutturazione eseguito qual è il CET1 RATIO pro forma della BANCA ?

Si chiede, cortesemente, il dettaglio nelle sue componenti di calcolo, vale a dire CET1 e Attivo ponderato per il rischio.

Risposta:



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Il CET 1 capital ratio consolidato pro-forma al 30 settembre 2016, stimato sulla base degli impatti aggiornati con le ultime informazioni del 21 novembre 2016 e delle stime degli assorbimenti patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione, è pari a ca. il 12%.

CET1 capital ratio Pro-Forma

Attività di rischio ponderate	69.167
Capitale primario di classe 1 (CET1)	8.344
CET1 capital ratio	12,06%

Importi in €/mln

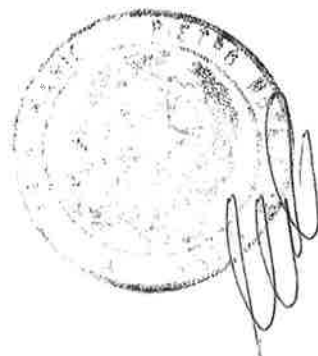
3. Considerando il piano di ristrutturazione eseguito, l'aumento di capitale di 5 miliardi effettuato, nonché delle evidenze contabili più recenti, qual è il CET1 ratio pro forma ad aumento di capitale eseguito?

Tale elemento non compare, infatti, per assurdo che possa sembrare, nelle comunicazioni fornite dalla BANCA AL MERCATO.

Si chiede anche di fornire una tabella esplicativa della determinazione del CET1 Ratio.

Risposta:

Si veda risposta precedente



RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA BAVA

1) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ?

Risposta:

allo stato attuale, la Banca prosegue con le iniziative relative alla *corporate social responsibility* (CRS), che trovano rendicontazione, per le singole iniziative svolte, all'interno del bilancio annuale della Banca. In merito al nuovo istituto della c.d. "*benefit corporation*" o "*società benefit*" (di cui alla Legge di Stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208), la Banca non ha, allo stato, preso determinazioni al riguardo.

2) Come mai "I vincoli posti dalla banca rendono inattuabile la nostra proposta». Lo scrive Corrado Passera il 22 ottobre scorso, un *passaggio* del lungo carteggio con i vertici di Monte dei Paschi. Due giorni dopo il cda di Mps convoca l'assemblea lasciando aperta la porta alla proposta Passera, che si ritirerà ufficialmente solo il 1 novembre. Ma lo scambio di lettere - sempre meno cordiali - prosegue ben oltre e termina solo il 4 novembre, quando la Consob convoca Passera e l'ad Marco Morelli per chiarire l'intera vicenda. Il piano Passera prevede un'aumento di capitale dedicato agli investitori che sarebbe stato da 2/2,5 miliardi. Oltre a questo era previsto un aumento da 1/1,5 miliardi con diritto di opzione agli azionisti (a differenza di quello varato dalla banca, privo del diritto di opzione). Una operazione da 3,5 miliardi complessivi da realizzare in tempi brevi, rimandando il raggiungimento dei 5 miliardi di nuovo capitale «entro il 2017», anche utilizzando la «riserva» dei bond subordinati acquistati. Altra differenza sostanziale è il «liability management», la gestione del debito emesso dalla banca. Nella proposta Passera era presente nella forma di «adeguati acquisti» di bond subordinati, «ma non una loro conversione» in azioni. Diversa anche la bad bank e le sue conseguenze. Nessuna assegnazione della tranche junior agli azionisti attuali ma coinvolgimento in questa anche dei nuovi azionisti. Il punto maggiormente controverso è forse l'ultimo: una maggiore pulizia del portafoglio crediti per altri 4,4 miliardi, in aggiunta ai 27,6 miliardi previsti dal piano Jp Morgan. Si tratta di crediti «unlikely to pay» (Utp) «con anzianità superiore a un anno». Si tratta delle inadempienze probabili, per di più così classificate tempo. Crediti che hanno una elevata probabilità di trasformarsi in sofferenza e il cui ammontare è tale da rendere l'operazione di pulizia quantomeno monca. **Come mai** la banca chiude le porte



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

alla proposta, ponendo una serie di divieti che Passera giudica irricevibili ? Nessun rapporto con altri investitori oltre a quelli già da lui contattati e che abbiano già firmato una dichiarazione d'interesse. Divieto di contattare intermediari, compreso Atlante, divieto di effettuare una due diligence sintetica, nessuna informativa congiunta alla Bce. **Come mai** nessun patto di riservatezza viene mai firmato ? L'ultimo scambio è tra il 3 e il 4 novembre. «Rincretisco il modo in cui lei ha deciso di interloquire con noi», scrive Mps il 3. Avete reso «impossibile l'avvio di qualunque iniziativa» da parte nostra, replica Passera il 4. Definito «mandatario senza rappresentanza di potenziali investitori non dichiarati» dalla banca. Mps scrive di aver dato mandato ai propri legali di valutare eventuali iniziative. **Perché ?** «Considero concluso questo sterile carteggio», chiude Passera nella sua ultima lettera, quella del 4 novembre.

Risposta:

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha concesso ampio spazio alla proposta presentata dal Dr Passera, che è stata considerata in ogni suo aspetto, come peraltro testimoniato dai comunicati stampa cui si rinvia. Ogni missiva del Dr Passera è stata immediatamente portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e delle Autorità di Vigilanza, Consob e Banca d'Italia.

In merito alle motivazioni per cui non si è addivenuti alla sottoscrizione di un accordo di riservatezza, la Banca ha sempre ritenuto essenziale mantenere il controllo delle informazioni condivise con i potenziali investitori (circostanza peraltro accettata da tutti gli altri investitori interessati) e raccomandata dai consulenti della Banca, e porre tutti i soggetti potenzialmente interessati ad investire nella Banca su un piano di sostanziale parità, purtroppo tale principio non ha riscontrato il consenso del Dr Passera.

MPS ha dato mandato ai propri legali di valutare se i commenti e le affermazioni del Dr Passera, in merito al piano industriale, contenute nella lettera del 31 ottobre, potessero presentare profili di illiceità, il tutto nella sola ottica di tutelare al meglio gli interessi della Banca.

3) La proposta Passera è mai stata esaminata dal cda ?

Risposta:

Si veda la risposta precedente

4) E' vero che "la Banca ci ha detto (a PASSERA) che la nostra proposta non sarebbe abbastanza solida per essere presentata alla Bce. Premesso che questo è un giudizio che è prerogativa della Bce, ricordiamo che stiamo parlando di un Piano d'Impresa molto dettagliato (che avremmo volentieri presentato, ma non ci è stata data la possibilità); di lettere di interesse ufficiali da parte di primari investitori internazionali per circa **2 miliardi di euro** (che, come previsto nella nostra lettera, avremmo messo a disposizione della Banca appena firmato il patto di riservatezza) e dell'assunzione di un **impegno a garantire l'aumento di capitale** in opzione agli attuali azionisti per **1-1.5 miliardi di euro**". ?

Risposta:

I termini e le condizioni espresse dal Dr Passera nella documentazione dallo stesso presentata, e da lui stesso definita come manifestazione di interesse "non vincolante", ha imposto alla Banca di richiedere una serie di informazioni necessarie a "solidificarla", le ipotesi di operazioni alternative contenute nel carteggio intercorso non consentivano – in assenza di ulteriori ed essenziali informazioni, mai ricevute – di valutarne il grado di sviluppo. La Banca ribadisce comunque di aver considerato con la necessaria attenzione la proposta non vincolante presentata dal Dr Passera, proposta poi ritirata sulla base di motivazioni che non si ritengono fondate.

5) **E' vero che** "la Banca ci ha detto che la Bce ha approvato solo l'attuale impostazione e che la nostra proposta di aumento di capitale immediato di 3.5 miliardi non sarebbe stata presa in considerazione. Come detto, tale giudizio è prerogativa della Bce e appare inopportuno che la banca parli a suo nome escludendo che la Bce possa nemmeno esaminare altre alternative ?"

Risposta:

La manifestazione di interesse presentata dal Dr Passera non conteneva termini e condizioni sufficientemente solidi e certi per poter presentare alle Autorità di vigilanza un

percorso alternativo rispetto a quello già impostato. La Banca ha rappresentato a più riprese al Dottor Passera le modalità con cui si sarebbe potuto prontamente avviare uno scambio di informazioni. Tali modalità, per quanto accettate da altri investitori, non hanno riscontrato il consenso del Dr Passera. Per queste ragioni, non essendovi stata alcuna disponibilità ad accettare le limitazioni alla circolazione delle informazioni proprietarie – necessarie ai sensi di legge – la Banca non ha potuto ipotizzare alcun passaggio presso ECB che, per il tramite di Banca di Italia, è sempre stata tenuta informata in merito all'iniziativa del Dr Passera, che poi ha autonomamente deciso di ritirare la propria manifestazione di interesse.

6) Cosa rispondete alle affermazioni di Passera che "Confermiamo il nostro convincimento che la banca necessita di una ripatrimonializzazione complessiva per almeno 5 miliardi in tempi brevi ma, ovviamente, saremmo anche disponibili a tener conto delle richieste della Bce rispetto alle modalità per raggiungere tale obiettivo. Peraltro, la differenza in termini di effetto patrimoniale netto delle due proposte già oggi si riduce fortemente una volta tenuto conto di tutti gli oneri realizzativi, diretti e indiretti, che le due proposte comportano"?

Risposta:

Si ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che la Banca sarebbe stata ben lieta di valutare con maggiore dettaglio la proposta del Dr Passera e ritiene, anzi, di aver fatto ogni ragionevole sforzo per consentirgli di solidificare la propria proposta.

7) La costituzione di parte civile nei confronti della vedova di Davide Rossi e' avvenuta a livello societario o personale da parte di VIOLA ?

Risposta:

Il Dr Viola, nel contesto del procedimento in questione, che è stato avviato d'ufficio, (i.e. senza alcun impulso processuale da parte della Banca ovvero del Dr Viola), risulta "parte lesa" e non parte civile.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

8) Come mai VIOLA e' stato licenziato ? Chi ha avuto il potere di farlo e quanto ci e' costato ?

Risposta:

Come da informazioni rese nel rispetto delle normativa regolamentare vigente (cfr. CS del 8/9 e del 14/9) il dott. Fabrizio Viola, in seguito alla valutazione del contesto istituzionale, ha dato la propria disponibilità alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la Banca e alla rinuncia alla carica di Amministratore Delegato; la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – con decorrenza dal 15 ottobre 2016 – e la rinuncia all'incarico societario si inseriscono nel quadro di un articolato accordo che ha disciplinato la cessazione del complessivo rapporto con la Banca, approvato dal CdA in data 14/9 e le cui condizioni sono state rese note con CS emesso in pari data cui si rinvia.

In particolare, per la risoluzione consensuale dei rapporti con la Banca è previsto il riconoscimento di :

- euro 2.340.000 lordi per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, di cui 1.010.000 equivalenti al trattamento di preavviso contrattuale (ca. 6 mensilità) e euro 1.330.000 (ca. 11 mensilità) alla c.d. *severance*;
- euro 749.096 lordi a fronte della cessazione del rapporto di Amministratore, corrispondenti agli emolumenti che sarebbero spettati al Dottor Viola sino alla naturale scadenza dell'incarico nell'aprile 2018.

Le modalità di erogazione dell'importo complessivo sono le seguenti:

- alla cessazione del rapporto di lavoro :
 - o in contanti, l'importo originato dal trattamento di preavviso più il 20% della *severance* e dell'indennità per la cessazione anticipata della carica;
 - o in phantom shares, il 20% della *severance* e dell'indennità per la cessazione anticipata della carica;
- nei 5 anni successivi, in rate costanti annuali, verranno erogati i restanti importi (60% della *severance* e dell'indennità per la cessazione anticipata della carica), per il 50% in cash e per il 50% tramite assegnazione di *phantom shares*.

Il numero di *phantom shares* assegnate al Dottor Viola è stato calcolato secondo il "valore normale" del titolo MPS alla data di ripetizione dell'accordo di risoluzione, mentre i relativi



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

controvalori in contanti saranno convertiti alle relative scadenze e secondo le valorizzazioni di mercato di tempo in tempo rilevate, senza l'adozione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, di alcun correttivo volto a neutralizzare od attenuare eventuali effetti negativi di possibili operazioni sul capitale della Banca.

Tutti i pagamenti verranno effettuati in stretta ottemperanza anche delle regole relative alle cosiddette clausole di "malus" e "clawback" applicabili alla severance.

9) Quali sono le determinazioni della banca nei confronti della vedova Rossi a cui sono stati liquidati meno soldi che ad altri dirigenti di pari grado ?

Risposta:

Le vigenti disposizioni contrattuali disciplinano il trattamento dovuto in caso di decesso del dipendente; nel caso in argomento la Banca ha ritenuto di attribuire agli aventi diritto un importo maggiore, integrando il trattamento di norma previsto per queste ipotesi. La Banca ha inoltre riconosciuto una integrazione discrezionale TFR pari ad € 185.000 lordi in aggiunta all'importo previsto da CCNL a titolo di preavviso (7 mensilità) pari a € 163.000 (oltre a quanto dovuto per il rapporto di lavoro intercorso: mensilità corrente e ferie non godute, riscatto posizione di previdenza complementare, polizza premorienza)



RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA SESTIGIANI

L'attuale Amministratore Delegato, Dott. Morelli Marco, risultò sanzionato con provvedimento Bankit n.493 dell'8.10.13 per 208.500,00 per le irregolarità sub. A) (del provvedimento medesimo). Chiedo di sapere se allo stato attuale:

- 1) La sanzione è stata pagata e da chi?
- 2) Nel caso sia stata pagata da BMPS come si è proceduto e/o si intende procedere?
- 3) Se il provvedimento risulta chiuso e con quale esito?
- 4) Se vi è stata indagine penale e con quali conclusioni?
- 5) Il motivo per cui nel C.V. del Dott. Morelli non si ha traccia di questo provvedimento e di eventuali indagini penali che- a mio avviso- parrebbero invece significative ai fini della valutazione da parte dell'Assemblea della Sua onorabilità ai sensi della disciplina Bankit e BCE.

Risposta:

Rinviando per maggiore dettaglio alle informazioni integrative rese disponibili in data 23 novembre 2016, su richiesta della Consob ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico della Finanza, si precisa che, per legge, la Banca è solidalmente responsabile con il soggetto sanzionato ed ha proceduto al pagamento della sanzione.

La Banca ha concesso al Dr Morelli, al pari di tutti gli altri soggetti sanzionati (non soggetti a procedimenti penali), di esperire tutti i mezzi di impugnazione a disposizione, fermo restando che qualora le impugnazioni esperite dovessero rilevarsi infruttuose, la Banca, in via conforme alla normativa vigente, avvierà le necessarie azioni volte al recupero del credito vantato.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA FIORENTINI

Chiedo che il verbale notarile riporti integralmente la seguente domanda:
A quanto ammonta il valore nominale implicito di una azione?
Indicate le voci patrimoniali prese a base del calcolo e la relativa formula.
Risposta integrale anch'essa a verbale.

Risposta:

	30/09/16	Post riduzione capitale sociale
a) Capitale sociale	9.001.756.820,7 0	7.365.674.050,07
b) Nr azioni	2.932.079.864	2.932.079.864
a)/b) Valore nominale implicito per azione	3,07	2,51



RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA BLUEBELL PARTNERS

1. Si desidera sapere se "I prospetti *pro-forma* per la rappresentazione come derivati sintetici delle operazioni in repo strutturati a lungo termine" Bilanci MPS 2012, 2013, 2014 e 2015 sono stati oggetto di revisione da parte del revisore (Reconta Ernst & Young S.p.a.)
2. Si desidera sapere per quale ragione nei Bilanci 2012, 2013, 2014 e 2015 i prospetti *pro-forma* delle operazioni di *long term repo* con Deutsche Bank e Nomura non sono stati inseriti all'interno delle Note Integrative, ma sono stati inseriti (a) dopo la Dichiarazione di attestazione del Bilancio ai sensi dell'art. 81 Ter del Regolamento CONSOB 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e (b) dopo la Relazione della Società di revisione.
3. Si desidera sapere se i prospetti *pro-forma* delle operazioni di *long term repo* con Deutsche Bank e Nomura incluse nei Bilanci 2012, 2013, 2014 e 2015 fanno parte del bilancio civilistico della Banca ai sensi dell'art. 2423 c.c. nel qual caso spiegare perché siano stati classificati come "Allegati" al di fuori delle Note Integrative. Si desidera che venga data una precisa motivazione alla risposta fornita soprattutto nel caso in cui risultasse che i prospetti *pro-forma* (a differenza del Bilancio) non siano stati oggetto di revisione.

Risposta:

Si osserva preliminarmente che gli amministratori hanno fornito nella nota integrativa e in allegato ai bilanci d'esercizio e consolidato 2012, 2013, 2014 l'informativa richiesta dal Documento Banca d'Italia, Consob e IVASS n. 6 dell'8 marzo 2013 in relazione alle operazioni di "repo strutturati a lungo termine" (il "Documento"). Nelle rispettive note integrative sono state inoltre riportate la descrizione delle caratteristiche delle operazioni e il trattamento contabile adottato.

Inoltre, per il tramite di appositi prospetti *pro-forma* presentati in allegato ai menzionati bilanci, sono state fornite ulteriori informazioni di carattere quantitativo, al fine di rappresentare gli effetti che sarebbero derivati da una rappresentazione delle operazioni in oggetto come "derivati sintetici", così come previsto dal Documento.

Come riportato nelle relazioni di revisione relative ai menzionati bilanci, il giudizio della società di revisione, come richiesto dalla legge, è espresso sul bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla relativa nota integrativa. Inoltre, la società di revisione esprime il giudizio sulla coerenza della



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) ed al comma 2, lettera b) dell'art.123-bis del D.Lgs. n.58/1998, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, con il bilancio, come richiesto dalla legge.

Conseguentemente, le informazioni incluse nei prospetti pro-forma, riportate in allegato ai bilanci, non sono state assoggettate a revisione contabile, al pari degli altri allegati.

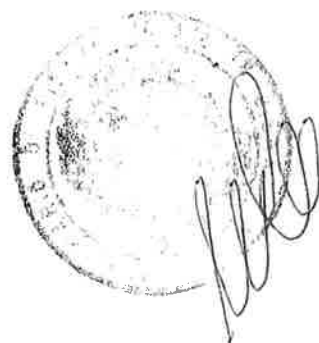
Infine, nell'esercizio 2015 la Banca, dando seguito a quanto disposto dalla Consob con delibera n. 19459 dell'11 dicembre 2015, ha provveduto a riflettere nel bilancio, adeguandola a quella di un derivato sintetico, la rappresentazione contabile dell'operazione c.d. "Alexandria", effettuando il *restatement* retrospettivo in conformità alle regole previste dallo IAS 8.

La scelta di includere le informazioni finanziarie pro-forma in allegato ai bilanci, è stata effettuata in ragione della loro finalità meramente informativa e tenuto conto dell'obiettivo di rappresentare le operazioni in oggetto con criteri alternativi rispetto a quelli adottati per la predisposizione del bilancio. A tal riguardo, le note ai prospetti pro-forma precisano che:

- *"trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, i dati pro-forma non necessariamente sono coincidenti con quelli che si sarebbero effettivamente determinati a consuntivo qualora le Operazioni e i relativi effetti economici e patrimoniali fossero stati realmente realizzati alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati pro-forma;*
- *i dati pro-forma sono predisposti in modo da rappresentare solamente la stima degli effetti isolabili ed oggettivamente misurabili delle Operazioni."*

Infine, in relazione alle informazioni finanziarie pro-forma allegate al bilancio 2015 la Banca, nella prospettiva di garantire un'adeguata informativa al pubblico in merito ai criteri di rappresentazione dell'operazione c.d. Alexandria, ha riportato sempre in allegato al bilancio e per le medesime considerazioni sopra riportate, appositi prospetti pro-forma e relative note esplicative, finalizzati a dare evidenza, in continuità con quanto fatto nelle rendicontazioni precedenti, degli impatti economici e patrimoniali derivanti dalla sua rappresentazione contabile "a saldi aperti".

Per quanto riguarda l'oggetto del giudizio della società di revisione sui bilanci d'esercizio e consolidato 2015 valgono le considerazioni sopra riportate con riguardo ai bilanci degli esercizi 2012, 2013 e 2014.





**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

4. Nel comunicato stampa del 16 dicembre 2015 la Banca ha riconosciuto che i Bilanci 2014 e 1H2015 erano non conformi perché MPS aveva contabilizzato come un investimento in Titoli di Stato finanziato in pronti contro termine, un'operazione con Nomura risultata essere un derivato creditizio (CDS). Posto che la stessa operazione figurava anche sui Bilanci 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 desidero sapere se pure i Bilanci 2010-2013 (su cui ad oggi nulla è stato dichiarato dalla Banca) devono essere ritenuti non conformi per le medesime ragioni dei Bilanci 2014 e 1H2015.

Risposta:

La Banca nel comunicato stampa del 16 dicembre 2015 ha preso atto che l'accertamento di non conformità ai principi contabili internazionali si basa sull'interpretazione di un elemento soggettivo (effettiva volontà negoziale del *management pro tempore* di BMPS e Nomura), desunto dalle evidenze agli atti delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Milano e che la Consob ha ritenuto prevalente rispetto alla diversa volontà negoziale che emerge dai contratti stipulati e da altri documenti sulla base dei quali sono state redatte le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Banca a decorrere dal 31 dicembre 2012.

Tanto premesso e poiché:

- la Banca non dispone di sufficienti ed univoci elementi per smentire ovvero per confermare la ricostruzione e l'interpretazione della volontà del *management pro tempore* di BMPS e di Nomura, operate dalla Consob sulla base delle risultanze emerse dalle indagini della Procura della Repubblica di Milano;
- il bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2014 e la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 non appaiono censurabili – come di fatto non sono stati censurati dall'Autorità di Vigilanza – sulla base degli elementi oggettivi all'epoca conosciuti e disponibili;
- l'operazione c.d. Alexandria è stata chiusa il 23 settembre 2015 e, pertanto, la rappresentazione contabile come CDS non produce effetti sulla situazione reddituale prospettica della Banca;
- sulla base delle considerazioni che precedono, la Banca non ha reputato né coerente, né utile per il perseguimento degli interessi propri e degli *stakeholder* in genere, impugnare il provvedimento emesso dalla Consob in quanto, tra l'altro, afferente ad un'operazione ormai chiusa. BMPS ha proceduto a modificare nel bilancio 2015 e nelle successive rendicontazioni adeguando la rappresentazione contabile dell'operazione.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

La dichiarazione di non conformità si riferisce pertanto esclusivamente al bilancio al 31 dicembre 2014 e alla relazione semestrale al 30 giugno 2015.

5. Desidero sapere se l'operazione di repo strutturato a lungo termine eseguita con Deutsche Bank (chiusa nel dicembre 2013) che la Banca nei bilanci civilistici 2008-2013 aveva contabilizzato come Titoli di Stato finanziati in pronto contro termine esattamente come l'operazione analoga con Nomura (di cui il 16 dicembre 2015 MPS ha riconosciuto l'errore contabile) sia stata anch'essa contabilizzata in modo non conforme ai principi contabili (IAS) in quanto si trattava di derivato creditizio oppure sia da ritenersi correttamente contabilizzata;

Risposta:

Come evidenziato nel bilancio 2015 e nel comunicato stampa del 16 dicembre 2015 nonché in risposta alla domanda 4, la non conformità dell'operazione Alexandria ai principi contabili internazionali "si basa nuovi elementi informativi acquisiti per il tramite della Procura di Milano nel corso del 2015 che hanno consentito di valutare la reale volontà negoziale delle parti".

Pertanto la non conformità attiene non alle operazioni di *long term repo* strutturati bensì alla sola operazione Alexandria per gli specifici elementi che la caratterizzano.

6. Desidero sapere quale sarebbe stato il valore corretto del *Core Tier 1* della Banca al 31 dicembre 2011 (valore riportato in bilancio: €9,2 miliardi), al 31 dicembre 2012 (valore riportato in bilancio: €8,2 miliardi) ed al 31 dicembre 2013 (valore riportato in bilancio: 8,3 miliardi) se la Banca avesse contabilizzato le operazioni di repo strutturati a lungo termine (Deutsche Bank, Nomura) come derivati;

Risposta:

Di seguito i dati richiesti:

anno di riferimento	31/12/11	31/12/12	31/12/13
Core Tier 1 pubblicato	9.222	8.289	8.354
Core Tier 1 - CDS Accounting	7.111	6.988	7.942





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

7. Con riferimento alla *"Proposta di copertura della perdita d'esercizio e delle perdite esercizi precedenti da re-statement ex IAS 8"* dell'esercizio 2012 presentata dal Consiglio d'Amministrazione (ed approvata dall'assemblea dei Soci sulla base di quanto rappresentato) in base a cui "dopo aver attentamente vagliato le riserve disponibili per la copertura delle perdite ed i vincoli al loro utilizzo" (Bilancio 2012, p. 485) è stato proposto ai soci di coprire la perdita dell'esercizio 2012 di Euro 3.122.307.528, nonché le Perdite di esercizi precedenti da re-statement ex IAS 8 per 817.673.924 euro, mediante prelievo:

- "di un importo pari ad Euro 667.175 dalla Riserva Avanzo di fusione (quota libera);
- di un importo pari ad Euro 1.298.466.138 dalla Riserva Statutaria;
- di un importo pari ad Euro 163.793.855 dalla Riserva Speciale L. 218/90;
- di un importo pari ad Euro 112.315.775 dalla Riserva D. Lgs. 185/2008 art. 15 comma 16 e ss.;
- di un importo pari ad Euro 45.379.016 dalla Riserva L. 266/2005;
- di un importo pari ad Euro 575.027.160 dalla Riserva ex art.19 D.Lgs. 87/92;
- di un importo pari ad Euro 669.747.765 dalla Riserva Avanzo di fusione (quota vincolata a obblighi riserva legale);
- di un importo pari ad Euro 572.054.346 dalla Riserva Legale;
- di un importo pari ad Euro 255.099.524 dalla Riserva da Sovrapprezzo di Emissione (quota vincolata a obblighi riserva legale);
- di un importo pari ad Euro 159.194.641 dalla Riserva ex art.6 lettera a) D. Lgs. 38/2005 (con vincolo di ricostituzione); specificando poi che
- a seguito dell'utilizzo di tali riserve, la perdita da riportare a nuovo risulta pari a -88.236.057 Euro. Resta fermo che al 31 dicembre 2012 risultano iscritte riserve negative ex. art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 38/2005 per Euro 2.256.616.296." (MPS, Bilancio 2012, P. 485)

desidero sapere:



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

nel caso in cui le operazioni di Long Term Repo con Deutsche Bank e Nomura fossero state contabilizzate A PARTIRE DALLA LORO PRIMA ISCRIZIONE (ovvero correggendo le riserve anche per tutti gli esercizi precedenti all'esercizio 2012), come derivati creditizi (Credit Default Swap):

- (a) quale sarebbe risultata l'effettiva disponibilità di ciascuna delle singole riserve utilizzate per coprire la perdita di esercizio 2012 (Riserva Avanzo di fusione; Riserva Statutaria; Riserva Speciale L. 218/90; Riserva D. Lgs. 185/2008 art. 15 comma 16 e ss.; Riserva L. 266/2005; Riserva ex art.19 D.Lgs. 87/92; Riserva Avanzo di fusione (quota vincolata a obblighi riserva legale); Riserva Legale; Riserva da Sovrapprezzo di Emissione (quota vincolata a obblighi riserva legale); Riserva ex art.6 lettera a) D. Lgs. 38/2005 (con vincolo di ricostituzione));
- (b) quale sarebbe stata la perdita da riportare a nuovo e quali ulteriori effetti/conseguenze avrebbe prodotto;
- (c) quale sarebbe stato al 31 dicembre 2012 il valore effettivo delle riserve ex. art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 38/2005 per Euro 2.256.616.296.

Risposta:

Preliminarmente si osserva che i principi contabili internazionali IAS/IFRS vengono recepiti nella normativa europea attraverso specifici Regolamenti che assumono forza di legge e sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale. Secondo consolidata dottrina, i Regolamenti prevalgono sulle norme del Codice Civile, sì che una società che applica tali principi IAS/IFRS è tenuta alla loro applicazione senza tener conto di eventuali obblighi contrari, contraddittori o restrittivi previsti dal diritto nazionale.

I principi IAS/IFRS prevedono, nel caso di correzione di errori, la riesposizione dei saldi di apertura dell'esercizio comparativo presentato nel bilancio in cui tale errore viene accertato, ma non la modifica di alcun bilancio precedentemente approvato. Altrettanto, la normativa civilistica italiana non prevede, in casistiche simili, la modifica o "riapprovazione" di alcun bilancio di precedente a quello nel quale l'errore viene corretto. Pertanto la richiesta formulata non può essere evasa, non trovando alcuna possibile attuazione concreta nel richiamato contesto normativo.

Si rappresenta infine che le informazioni richieste non potrebbero essere ricostruite in modo completo e attendibile, in quanto gli impatti sulle riserve per l'esercizio richiesto:

1. dipenderebbero a loro volta da assunzioni sull'allocazione del risultato di esercizio negli anni antecedenti a quello di interesse, tra cui il 2009, 2010 e 2011 in cui sono stati peraltro distribuiti utili e sono stati pagati il canone di usufrutto dello strumento "FRESH 2008" e gli interessi sui Tremonti Bond;
2. i criteri di utilizzo delle riserve e la relativa priorità richiede complesse analisi legali, nel tempo oggetto di specifici pareri esterni.

Pertanto una ricostruzione ex post degli impatti a CDS delle citate operazioni sulle riserve sarebbe parziale, incompleta e inattendibile in quanto non potrebbe tener conto di tutto ciò che i diversi risultati di esercizio avrebbero tempo per tempo comportato.

Per quanto occorrer possa si ricorda infine, ancora una volta, che l'operazione Santorini non è stata oggetto di giudizio di non conformità.

8. Con riferimento alla "Proposta di copertura della perdita d'esercizio" dell'esercizio 2013 presentata dal Consiglio d'Amministrazione (ed approvata dall'assemblea dei Soci sulla base di quanto rappresentato) in base a cui "Dopo aver vagliato le riserve disponibili per la copertura delle perdite ed i vincoli al loro utilizzo l'importo netto degli Utili degli esercizi precedenti da re-statement ex L. 8 (modifica di principi contabili) per 3.780.849 euro, mediante prelievo di un importo pari a 10.164.058 euro dalla Riserva Avanzo di fusione. Tale riserva si è creata nel S.p.A. e Banca Antonveneta S. Gruppo. a 88.236.057 euro, il saldo aggiornato della perdita riportata a nuovo risulta pari a 1.707.537.552 euro Resta fermo che al 31 dicembre 2013 risultano iscritte riserve negative ex art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 38/2005 per 1.159.479.600 euro" (MPS, Bilancio 2013, p. 517)

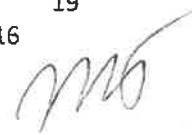
desidero sapere:

nel caso in cui le operazioni di Long Term Repo con Deutsche Bank e Nomura fossero state contabilizzate A PARTIRE DALLA LORO PRIMA ISCRIZIONE (ovvero correggendo le riserve anche per gli esercizi precedenti all'esercizio 2013), come derivati creditizi (Credit Default Swap):

- (a) quale sarebbe risultata l'effettiva disponibilità della riserva utilizzata
- (b) quale sarebbe stata la perdita da riportare a nuovo e quali ulteriori effetti/conseguenze avrebbe prodotto;
- (c) quale sarebbe stato al 31 dicembre 2013 il valore effettivo delle riserve ex. art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 38/2005

Risposta:

Si veda risposta alla domanda 7.





**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

9. Con riferimento alla *"Proposta di copertura della perdita d'esercizio"* dell'esercizio 2014 presentata dal Consiglio d'Amministrazione (ed approvata dall'assemblea dei Soci sulla base di quanto rappresentato) in base a cui *"dopo aver attentamente vagliato le riserve disponibili per la copertura delle perdite ed i vincoli al loro utilizzo"* (Bilancio 2014, p. 563) è stato proposto ai soci di coprire la perdita dell'esercizio 2014 pari a 5.436.074.652 euro a cui si aggiungono *"le perdite riportate a nuovo relative agli esercizi precedenti e i costi netti sostenuti nell'esercizio 2014 per l'aumento di capitale e imputati direttamente a patrimonio netto ammontano rispettivamente a 1.707.537.553 euro e a 176.529.093 euro. Pertanto, al 31 dicembre 2014 risultano complessivamente perdite e oneri da ripianare per un importo complessivo di 7.320.141.297 euro"* mediante prelievo di:

- *"un importo pari a 9.565.608 euro dalla Riserva Straordinaria;*
- *un importo pari a 2.290.530 euro dalla Riserva Sovrapprezzi di emissione;*
- *un importo pari a 540.838.734 dall'Avanzo di fusione;*
- *un importo pari a 34.056.216 euro dalla Riserva D. Lgs. 185/2008 art. 15 comma 16 e ss;*
- *un importo pari a 11.703.567 euro dalla Riserva L. 266/2005;*
- *un importo pari a 3.002.406 euro dalla Riserva Strumenti di capitale"* (MPS Bilancio 2014, p. 563)
- *"A seguito dell'utilizzo di tali riserve la perdita non ripianata risulta pari a 6.718.684.236 euro. Si evidenzia che la Banca mantiene l'obbligo di ricostituire la riserva ex art. 6 comma 1 lettera a) D. Lgs. 38/2005 per un importo pari a. 131.670.349 euro. Tale riserva deriva dalle plusvalenze degli strumenti finanziari in fair value option. L'obbligo di ricostituzione impedisce, fino a concorrenza della riserva, la distribuzione di utili futuri. Resta fermo che al 31 dicembre 2014 risultano iscritte riserve negative ex art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 38/2005 e assimilabili per 874.060.762 euro"* (MPS Bilancio 2014, p. 563)

desidero sapere:



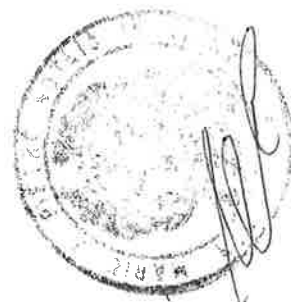
**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

nel caso in cui le operazioni di Long Term Repo con Deutsche Bank e Nomura fossero state contabilizzate A PARTIRE DALLA LORO PRIMA ISCRIZIONE (ovvero correggendo le riserve anche per gli esercizi precedenti all'esercizio 2014), come derivati creditizi (Credit Default Swap):

- (a) quale sarebbe risultata l'effettiva disponibilità delle riserve utilizzate
- (b) quale sarebbe stata la perdita da riportare a nuovo e quali ulteriori effetti/conseguenze avrebbe prodotto;
- (c) quale sarebbe stato al 31 dicembre 2014 il valore effettivo delle riserve ex. art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 38/2005

Risposta:

Si veda risposta alla domanda 7.





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

10. Con riferimento alla "Proposta di copertura delle perdite ex art 2427, c. 22-septies Codice Civile" dell'esercizio 2015 secondo cui al 31 dicembre 2015 risultavano complessivamente perdite da ripianare per un importo di 708.002.756 euro, a fronte di cui il Consiglio d'Amministrazione ha proposto di "di coprire parzialmente tale perdita mediante l'utile netto di esercizio di 416.632.656 euro, la Riserva sovrapprezzi di emissione per 6.325.105 euro, determinatasi a seguito della vendita dei diritti inoptati dell'aumento di capitale del giugno scorso, e l'avanzo di fusione di 47.682.430 euro, derivante dall'incorporazione di Consum.it S.p.A. A seguito dell'utilizzo di tali riserve la perdita da riportare a nuovo risulta pari a 237.362.565 euro. Si evidenzia che la Banca mantiene l'obbligo di ricostituire la riserva ex art. 6 comma 1 lettera a) D. Lgs 38/2005 per un importo pari a 172.991.753 euro... Resta fermo che al 31 dicembre 2015 risultano iscritte riserve negative ex art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 38/2005 e assimilabili per 173.401.126 euro" (MPS, Bilancio 2015, p. 702)

desidero sapere:

nel caso in cui le operazioni di Long Term Repo con Deutsche Bank e Nomura fossero state contabilizzate A PARTIRE DALLA LORO PRIMA ISCRIZIONE (ovvero correggendo le riserve anche per gli esercizi precedenti all'esercizio 2014), come derivati creditizi (Credit Default Swap):

- (a) quale sarebbe risultata l'effettiva disponibilità delle riserve utilizzate
- (b) quale sarebbe stata la perdita da riportare a nuovo e quali ulteriori effetti/conseguenze¹ avrebbe prodotto;
- (c) quale sarebbe stato al 31 dicembre 2015 il valore effettivo delle riserve ex art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 38/2005

Risposta:

Si veda risposta alla domanda 7.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

11. Premesso che:

- (a) il 16 aprile 2015, in risposta alla domanda posta in forma scritta all'Assemblea MPS dell'Aprile 2015 volta a comprendere di quanto sarebbe cambiata sul Bilancio 2014 la quantificazione dei rischi (VAR) del portafoglio di negoziazione se le operazioni di *long term repo* con Deutsche Bank e Nomura fossero risultate essere derivati (**un fatto all'epoca NON ERA STATO ancora confessato dalla Banca**) la Banca sotto la *leadership* dell'ex-Amministratore Delegato Viola aveva dichiarato che se l'operazione Nomura "*fosse stata contabilizzata come credit default swap...in media nel corso del 2014...il VAR del PNI' [ndr – Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza] sarebbe risultato più alto di circa 75 €/milioni...*" (n. 31, pag. 32, MPS Domande Poste in Forma Scritta dai Soci Prima dell'Assemblea Ordinari e Straordinaria del 14, Aprile 2016) fornendo analoghe risposte anche per l'operazione Deutsche Bank;
- (b) il 14 aprile 2016, in risposta alla domanda posta in forma scritta all'Assemblea MPS dell'Aprile 2016 volta a comprendere di quanto sarebbe cambiata sul Bilancio 2015 (e su quelli precedenti) la quantificazione dei rischi (VAR) del portafoglio di negoziazione se le operazioni di *long term repo* fossero risultate essere derivati (**un fatto che ERA STATO confessato dalla Banca il 16 dicembre 2016**) la Banca sotto la *leadership* dell'ex-Amministratore Delegato Viola aveva dichiarato che "*quand'anche la Banca avesse adottato la contabilizzazione come Credit Default Swap, tale operazione non sarebbe stata inclusa nel portafoglio di negoziazione di vigilanza*" (n. 7 a pag. 4, MPS Domande Poste in Forma Scritta dai Soci Prima dell'Assemblea Ordinari e Straordinaria del 14, Aprile 2016);

desidero sapere:

a parere della Banca sotto la nuova *leadership* dell'attuale Amministratore Delegato dott. Morelli quale delle due risposte deve considerarsi corretta (e quale errata).

Risposta:

La Banca è giunta alla conclusione, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati, che il VaR pubblicato non avrebbe subito modifiche qualora le suddette operazioni fossero state contabilizzate come CDS.





**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Pertanto si conferma quanto comunicato in occasione dell'Assemblea del 14 aprile 2016 e si ribadisce che ciò deriva unicamente dagli ulteriori approfondimenti effettuati in materia di vigilanza prudenziale, che non sono stati oggetto di rilievo da parte di qualsivoglia autorità.



12. Premesso che:

- (a) il 3 novembre 2015 - ovvero prima che la Banca riconoscesse la non conformità dei bilanci annunciata il 16 dicembre 2015 e prima che l'ex-Amministratore Delegato Viola e l'ex-Presidente Profumo fossero iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Milano nel gennaio 2016 - il responsabile dell'ufficio legale di MPS avv. Riccardo Quagliana, ha inoltrato una lettera al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza in cui ha dichiarato, *inter alia*, che se le operazioni di *long term repo* con Deutsche Bank e Nomura fossero risultate essere derivati, il VaR nel 2012 sarebbe stato **"204,7 mln in luogo di 7,6 mln"** per come riportato in bilancio ovvero un valore ventisette volte maggiore del dato comunicato ai soci ed al mercato;
- (b) il 5 maggio 2016 - ovvero dopo che la Banca il 16 dicembre 2015 aveva riconosciuto la non conformità dei bilanci e dopo che la Procura di Milano nel gennaio 2016 aveva iscritto l'ex-Amministratore Delegato Viola e l'ex-Presidente Profumo nel registro degli indagati - lo stesso avv. Riccardo Quagliana inviava una seconda scarna letterina alla Guardia di Finanza affermando che a seguito di *"approfondimenti.....il diverso trattamento contabile non avrebbe avuto impatti sulle misure del VaR pubblicate nei bilanci..."* senza fornire alcuna motivazione di merito e senza indicare alcun riferimento normativo;

desidero sapere:

a parere della Banca sotto la nuova *leadership* dell'attuale Amministratore Delegato dott. Morelli quale delle due rappresentazioni contrastanti fornite dall'avv. Riccardo Quagliana al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza in nome e per conto della Banca deve considerarsi corretta e veritiera.

Risposta:

Si veda risposta alla domanda 11.

13. Ove MPS ritenesse tutt'oggi sotto la nuova leadership del dott. Morelli che l'iscrizione delle operazioni di *long term repo* (Deutsche Bank, Nomura) come *Credit Default Swap* non avrebbe inciso sul valore del VAR riportato nei bilanci, desidero sapere esattamente i riferimenti normativi e regolamentari a supporto di tale interpretazione;

Risposta:

Si vedano Reg UE 575/2013, con particolare riferimento alle definizioni di "positions held with trading intent" e "trading book" nonché agli artt. 102, 103 e 104. Per gli anni antecedenti al 2014 si veda Circ 263/2006 Banca d'Italia e in particolare il Titolo II capitolo 4 e l'allegato A ivi contenuto.

14. Ove MPS ritenesse tutt'oggi sotto la nuova leadership del dott. Morelli che l'iscrizione delle operazioni di *long term repo* (Deutsche Bank, Nomura) come *Credit Default Swap* non avrebbe inciso sul valore del VAR riportato nei bilanci, desidero sapere se questa posizione è stata discussa e confermata dai revisori (E&Y);

Risposta:

I revisori hanno accesso per legge a tutte le informazioni e alla corrispondenza con le Autorità, pur non rientrando il VAR tra le informazioni oggetto di revisione in quanto non è una grandezza contabile.

15. Laddove invece la Banca sotto la nuova leadership del dott. Morelli ritenesse che l'iscrizione delle operazioni di *long term repo* (Deutsche Bank, Nomura) come *Credit Default Swap* avrebbe inciso sul valore del VAR riportato nei bilanci, desidero sapere se la Banca ha già provveduto a rettificare nei confronti della Guardia di Finanza quanto rappresentato dall'avv. Riccardo Quagliana in nome e per conto della Banca il 5 maggio 2016;

La posizione della Banca è riportata in risposta alla domanda 11.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

16. Per le ragioni di cui alla domanda successiva, desidero sapere quale è stato il numero complessivo ed il valore nominale (riportato in euro) complessivo di tutte le operazioni di *Credit Default Swap* contabilizzate dalla Banca come *Credit Default Swap* (ovvero dovendosi escludere le operazioni di *long term repo* con Deutsche Bank e Nomura) eseguite dalla Banca tra il 1 gennaio 2012 (incluso) ed il 30 giugno 2015 (incluso) in cui la Banca ha venduto protezione.

Risposta:

Per il valore nominale di fine periodo dei contratti CDS si rinvia alla sezione B - derivati creditizi della parte E del bilancio e all'analoga informativa di Pillar 3.

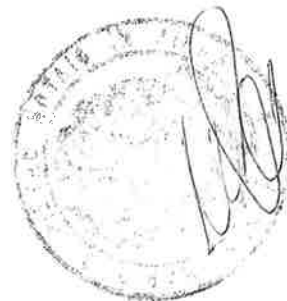
17. Con riferimento alla risposta alla domanda precedente, desidero sapere:

- (a) quante operazioni (numero di operazioni, ammontare nominale complessivo in euro) sul totale di cui alla risposta precedente sono state escluse dal Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza con questo senza rilevarne il VaR;
- (b) quale siano state le ragioni per le suddette esclusioni;
- (c) se MPS ha eseguito (sempre in relazione al periodo 1 gennaio 2012 – 30 giugno 2015) operazioni di *Credit Default Swap* (in cui MPS ha venduto protezione) designate come derivati di copertura (*hedging*)

a) Nessuna operazione è stata esclusa, essendo vendite di protezione e non avendo altre caratteristiche richieste dalla normativa prudenziale per l'esclusione dal Portafoglio di Negoziazione di vigilanza.

b) N/A

c) No. In ogni caso la classificazione come hedging non è l'unica casistica di esclusione dal Portafoglio di negoziazione di vigilanza e quindi dal VaR, come emerge dalla normativa citata alla risposta alla domanda 13.





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

18. Posto che con il Comunicato Stampa del 16 dicembre 2016 MPS ha corretto i bilanci 2014 e 1H2015 "con l'iscrizione di un derivato creditizio" ovvero un Credit Default Swap in cui MPS ha venduto protezione a Nomura su rischio Republic of Italy, desidero sapere se il derivato doveva considerarsi di *trading* oppure di copertura (*hedging*) specificando le ragioni per la designazione attribuita e quale rischio si sarebbe inteso coprire ove l'operazione fosse da considerarsi di *hedging*.

Risposta:

Dal punto di vista contabile l'operazione, come riflessa nei pro forma e nel bilancio 2015, è un'operazione che non può che essere classificata nel portafoglio Held for Trading, in quanto tutti i derivati che non rappresentano operazioni di *hedge accounting* devono essere classificati in tale portafoglio.

Ai fini di vigilanza, l'operazione non presenta le caratteristiche per l'inclusione nel Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza ai sensi della citata normativa.

19. I precedenti amministratori (ex Amministratore Delegato Fabrizio Viola) erano stati assistiti dalla Società Eidos Partners onde analizzare le operazioni di *long term repo* con Deutsche Bank e Nomura; desidero sapere se dalla documentazione di Eidos Partners agli atti della Banca (anche trasmessa via email) risulta che la Banca già a fine 2012/inizio 2013 era stata informata che le operazioni in questione erano derivati.

Risposta:

Nell'ambito dell'assistenza prestata alla Banca per l'analisi sui contratti con Nomura condotta alla fine del 2012, Eidos ha svolto alcuni esercizi valutativi fondati sugli effetti economici dell'Operazione Alexandria, ritenendoli assimilabili a quelli ottenibili con un credit default swap e adottando quindi metodi di *pricing* normalmente impiegati per tali operazioni. Eidos non è stata incaricata di prestare assistenza in ordine alla diversa questione attinente la contabilizzazione dell'Operazione nei bilanci della Banca

20. Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e ad oggi desidero sapere i valori del limite di rischio (per come di volta in volta definiti) in termini di VAR e di massima perdita (*stop-loss*) approvato dal Consiglio d'Amministrazione per l'attività di negoziazione all'interno di cui rileva il rischio generato dall'attività di negoziazione di contratti di *Credit Default Swap* con finalità di *trading*.

Risposta:



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Di seguito i limiti operativi in vigore negli anni 2011-2013 sui Portafogli di Negoziazione ai fini di Vigilanza (PNV) di Gruppo, approvati dal Consiglio d'Amministrazione:

Capogruppo PNV

Metrica	2011	2012	2013
VaR	40	40	8.5
Stop Loss mensile	-80	-80	-17
Stop Loss annua*	-120	-120	-45

€/mln

Controllata MPS CS PNV

Metrica	2011	2012	2013
VaR	40	40	30
Stop Loss mensile	-80	-80	-32
Stop Loss annua*	-120	-120	-75

€/mln

* a partire dal 2013 la stop loss annua è monitorata in via prudenziale in termini di *massimo drawdown* (la perdita massima è registrata a partire dal massimo livello raggiunto dal p&l gestionale cumulato durante l'anno).

A partire dal 2014 il limite di stop loss mensile della controllata MPS CS è stato suddiviso in un limite di stop loss mensile sui portafogli di trading direzionale (c.d. portafoglio Trading Proprietario) ed in un management alert mensile sul comparto a supporto dell'attività della clientela (c.d. portafoglio Client Driven). Di seguito i limiti operativi in vigore negli anni 2014-2015 sui portafogli di trading della Capogruppo e della controllata MPS CS, approvati dal Consiglio d'Amministrazione:

Capogruppo PNV

Metrica	2014	2015
---------	------	------



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

VaR	4	4
Stop Loss mensile	-6.2	-6.2
Stop Loss annua	-16	-16

€/mln

**Controllata MPS CS
PNV**

Metrica	2014	2015
VaR	17	18
Stop Loss mensile	-12.4	-12.4
Management Alert mensile	-12.4	-12.4
Stop Loss annua	-31	-31

€/mln

A partire dal 2014 sono stati introdotti in aggiunta dei limiti specifici direttamente sul portafoglio di trading di Gruppo nel complesso, derivanti dai Commitment EU assunti dal Gruppo:

**GROUP MPS
PNV**

Metrica	2014	2015
VaR	19	20
Stop Loss mensile	-31	-31

€/mln



21. Premesso che:

- (a) nelle Note Integrative dei Bilanci 2012 e 2013 gli amministratori hanno rappresentato il fatto che le operazioni di *long term repo* con Deutsche Bank e Nomura non erano derivati (*Credit Default Swap*) perché, *inter alias*, alla scadenza **“la transazione verrebbe regolata come un normale Pronti Contro Termine e, quindi, con la consegna dei titoli a fronte del pagamento di un corrispettivo di cassa mentre nel caso di un Credit Default Swap non si ha mai lo scambio di titoli”** (Bilancio 2012, pag. 164 e 550; ma anche Bilancio 2013 pag. 186 e pag. 584, ;
- (b) le operazioni per come strutturare escludevano alla scadenza la *“consegna dei titoli”* in quanto veniva scambiata cassa che è un bene fungibile;
- (c) nei contratti dell'Operazione Deutsche Bank era stata inserita un'apposita clausola (**pagine 7 e 8 dei contratti**)¹ che espressamente escludeva *per tabulas* la *“consegna dei titoli”* alla scadenza;

desidero sapere:

se la Banca, sotto la nuova leadership del dott. Morelli, ritenga che sia vero o falso quanto rappresentato nelle Note Integrative dei Bilanci 2012 e 2013 laddove si scrive che **“la transazione verrebbe regolata come un normale Pronti Contro Termine e, quindi, con la consegna dei titoli”**.

Risposta:

Sul punto la Banca ritiene opportuno rinviare al proprio comunicato stampa emesso a seguito della delibera CONSOB del 15 dicembre 2015.

22. Con riferimento alla posizione di MPS al 30 Settembre 2016, quale è il valore delle passività della Banca che potrebbero essere soggette al *bail-in* al netto delle passività escluse (ex art 49, paragrafo 1, Dlgs 180/2015 del 16 novembre 2015)?

L'ammontare complessivo delle passività potenzialmente interessate dal *bail-in* e dei fondi propri del gruppo BMPS, al 31 dicembre 2015, ammontava a 64,8 mld di euro.

23. Con riferimento alla posizione di MPS al 30 settembre 2016, in caso di risoluzione quale dovrebbe essere il contributo al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione dell'ente sottoposto a risoluzione da parte dei detentori di passività soggette al bail-in prima che il contributo del fondo di risoluzione possa essere disposto (ex art. 49, paragrafo 6, comma a, D.lgs. 180/2015 del 16 novembre 2015)

Risposta:

Il contributo in caso di risoluzione al ripianamento delle perdite e alla ricapitalizzazione da parte dei detentori di passività soggette a *bail-in*, prima che il contributo del fondo di risoluzione possa essere disposto, determinato sulla base della posizione del Gruppo MPS al 31/12/2015 (data di riferimento degli ultimi dati comunicati all'Autorità di risoluzione) è stimabile in 13 mld.

24. Con riferimento alla posizione di MPS al 30 settembre 2016, in caso di risoluzione quale sarebbe il valore teorico massimo del contributo del fondo di risoluzione (ex art. 49, paragrafo 6, comma b, D.lgs. 180/2015 del 16 novembre 2015)?

Risposta:

Il valore teorico massimo del contributo al fondo di risoluzione è stimabile, sulla base di dati consolidati al 31 dicembre 2015, in ca. 8 mld.

25. In relazione alle comunicazioni ricevute da Anima Holding e BPM circa l'attivazione della procedura di indennizzo (prevista in sede di cessione delle partecipazioni per la realizzazione / dell'alleanza nel settore del risparmio gestito) riportata nel rendiconto MPS al 30 settembre 2016 (pag. 82) desidero sapere a quanto ammonta l'indennizzo richiesto.

Risposta:

L'indennizzo atteso è pari a 1,2 mln di euro

26. Desidero sapere quale sia lo status delle negoziazioni con Axa per il rinnovo degli accordi di *bank-assurance* e se siano stati assunti impegni condizionati alla partecipazione all'aumento di capitale che l'assemblea è chiamata ad approvare il 24 novembre 2016

Le Parti stanno negoziando in buona fede il rinnovo degli accordi di Bank-assurance e le attività negoziali proseguono nel contesto degli ottimi rapporti che hanno sempre contraddistinto l'alleanza strategica. Alla data del presente documento non sono stati assunti impegni di alcuna natura né tantomeno condizionati alla partecipazione



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

all'aumento di capitale che, qualora assunti, sarebbero comunque oggetto di comunicazione al mercato in ossequio alla normativa vigente.

Risposta:

27. Nel rendiconto della Banca al 30 giugno 2016 e 30 settembre 2016 si dà conto di alcune azioni legali (Marangoni+124 azionisti; Coop Centro Italia; Coofin; Altri Vertenze con (ex) Azionisti ed Investitori) intraprese contro la Banca con un *petitum* aggregato di 278,6 milioni volte a chiedere il riconoscimento che la Banca abbia illecitamente fornito una falsa rappresentazione della propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria, reddituale e gestionale, falsa

rappresentazione che avrebbe avuto l'effetto di trarre in inganno ed errore l'attore per fatti con particolare riferimento agli aumenti di capitale pregressi.

desidero sapere:

- (a) come la Banca valuta il rischio di soccombenza e se sia da ritenersi o meno probabile;
- (b) se il rischio è presidiato da adeguati accantonamenti a fondo rischi ed oneri, specificandone l'importo.

Risposta:

(a) La Banca valuta in modo distinto il rischio di soccombenza a seconda che le contestazioni riguardino asserite false rappresentazioni fornite nei prospetti relativi agli aumenti di capitale del 2008 e del 2011 (e/o nei documenti di registrazione e negli altri documenti contabili pubblicati nel medesimo periodo), ovvero asserite false rappresentazioni fornite nel prospetto relativo all'aumento di capitale del 2014.

Invero, mentre per il primo gruppo di controversie, per le quali è in corso lo scambio delle memorie di trattazione e istruttorie, il rischio di soccombenza deve ritenersi allo stato possibile, per il secondo gruppo di controversie la Banca valuta il rischio di soccombenza come non probabile.

(b) Pur ritenendo solo possibile il rischio di soccombenza nel primo gruppo di controversie sopra indicato, la Banca, in via prudenziale, ha provveduto ad un accantonamento a fondo rischi che reputa congruo, debitamente indicato nel bilancio di esercizio.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

28. Desidero sapere quale è il valore totale di tutti gli emolumenti percepiti - a qualunque titolo - dal dott. Fabrizio Viola (ex-Direttore Generale ed ex Amministratore Delegato MPS) dal suo primo all'ultimo giorno di lavoro in MPS, specificando gli importi per ciascun esercizio (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016);

Risposta:

Di seguito gli emolumenti lordi erogati al dott. Viola durante la sua permanenza del Gruppo; tali emolumenti sono stati puntualmente rappresentati dalle Relazioni sulla Remunerazione degli anni dal 2012 al 2015 e, per quanto riguarda l'accordo transattivo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dal comunicato stampa del 14 settembre 2016.

2012	2013	2014	2015	2016
€1.414.522	€1.743.638	€2.391.500	€1.797.517	€2.719.861

L'importo relativo al 2016 comprende, oltre alla retribuzione ordinaria fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e all'emolumento per la durata dell'incarico societario, la quota *cash* ed *upfront* (pari a euro 1.425.819) dell'importo complessivamente pattuito in sede di cessazione del rapporto di lavoro.

29. Desidero sapere quale è stato il valore della buonuscita corrisposta all'ex-Amministratore Delegato Fabrizio Viola e come sia stata calcolata nelle sue varie componenti;

Risposta:

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – con decorrenza 15 ottobre 2016 – e la rinuncia all'incarico di societario si inseriscono nel quadro di un articolato accordo che ha disciplinato la cessazione del complessivo rapporto con la Banca, approvato dal CdA in data 14/9 e le cui condizioni sono state rese note con il Comunicato Stampa emesso in pari data nel rispetto delle normativa regolamentare vigente

In particolare, come riportato nel comunicato stampa del 14 settembre 2016, per la risoluzione consensuale dei rapporti con la Banca è previsto il riconoscimento al dott. Viola di:

- euro 2.340.000 lordi per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, di cui euro 1.010.000 equivalenti al trattamento di preavviso contrattuale (6 mensilità) ed euro 1.330.000 (ca. 11 mensilità) alla c.d. *severance*;



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- euro 749.096 lordi a fronte della cessazione del rapporto di Amministratore, corrispondenti agli emolumenti che sarebbero spettati al Dottor Viola sino alla naturale scadenza dell'incarico nell'aprile 2018.

Le modalità di erogazione dell'importo complessivo sono le seguenti:

- alla cessazione del rapporto di lavoro :
 - in contanti, l'importo riveniente dal trattamento di preavviso più il 20% della severance e dell'indennità per la cessazione anticipata della carica, per un totale di euro 1.425.819;
 - in phantom shares, il 20% della severance e dell'indennità per la cessazione anticipata della carica;
- nei 5 anni successivi, in rate costanti annuali, verranno erogati i restanti importi (60% della severance e dell'indennità per la cessazione anticipata della carica), per il 50% in cash e per il 50% tramite assegnazione di phantom shares.

Il numero di phantom shares assegnate al Dottor Viola è stato calcolato secondo il "valore normale" del titolo MPS alla data di ripetizione dell'accordo di risoluzione, mentre i relativi controvalori in contanti saranno convertiti alle relative scadenze e secondo le valorizzazioni di mercato di tempo in tempo rilevate, senza l'adozione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, di alcun correttivo volto a neutralizzare od attenuare eventuali effetti negativi di possibili operazioni sul capitale della Banca.

Tutti i pagamenti verranno effettuati in stretta ottemperanza anche delle regole relative alle cosiddette clausole di "malus" e "clawback" applicabili alla severance.





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

30. Premesso che nella Relazione sulla Remunerazione 2013 era stato rappresentato quanto segue:

“Per quanto riguarda il Direttore Generale, l'accordo transattivo raggiunto per la prosecuzione del rapporto di lavoro alle condizioni imposte dalla Commissione Europea (cfr. pag. 13) prevede che allo stesso sia corrisposto, nella sola ipotesi di licenziamento privo di giusta causa, un importo lordo convenzionale, complessivo ed onnicomprensivo, pari alla differenza fra Euro 3.540.000 (dovuto in applicazione della clausola di “durata minima garantita” presente nel contratto di assunzione del Dirigente) e l'importo transattivo di 1.200.000 di cui a pag. 13, ove già percepito” (MPS, Relazione sulla Remunerazione 2013, p. 11)

desidero sapere:

se dal calcolo della buonuscita accordata all'ex-Amministratore Delegato Viola sia stato dedotto l'importo di 1,2 milioni che già aveva percepito nel 2014. In caso contrario desidero ne sia spiegata la ragione;

Risposta:

Come riportato nel comunicato stampa del 14 settembre 2016, per la risoluzione consensuale dei rapporti con la Banca sono state prese in considerazione la normativa interna alla Banca, incluse le Politiche di Remunerazione di Gruppo, i criteri per la determinazione degli importi da corrispondere in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro approvati dall'Assemblea, il CCNL Dirigenti del Credito vigente ed il contratto individuale del Dottor Viola.

Pertanto è previsto il riconoscimento al dott. Viola dei seguenti importi:

- euro 2.340.000 lordi per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, di cui euro 1.010.000 equivalenti al trattamento di preavviso contrattuale (6 mensilità) ed euro 1.330.000 (ca. 11 mensilità) alla c.d. severance;
- euro 749.096 lordi a fronte della cessazione del rapporto di Amministratore, corrispondenti agli emolumenti che sarebbero spettati al Dottor Viola sino alla naturale scadenza dell'incarico nell'aprile 2018.

Il primo dei suddetti importi (euro 2.340.000) coincide con quanto riportato nella citata Relazione sulla Remunerazione ed in quelle dei successivi esercizi relativamente alla posizione di Direttore Generale.

31. Desidero sapere se esistono componenti di compenso differito che non sono stati ancora liquidati all'ex-Direttore Generale/ex-Amministratore Delegato Viola.

Risposta:



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Le sole componenti differite non ancora liquidate al dott. Viola sono relative all'accordo transattivo di risoluzione; il loro importo complessivo è di euro 1.663.277 suddiviso tra componenti cash e componenti in strumenti finanziari in un arco temporale quinquennale nel rispetto della Normativa regolamentare e delle Politiche di remunerazione del Gruppo (cfr. dettagli risposta a domanda 29).

32. Posto che l'ex-Amministratore Delegato Viola e l'ex-Presidente Profumo sono stati iscritti come indagati dalla Procura di Milano nel gennaio 2016 e poi successivamente dalla Procura di Siena - una notizia di cui il mercato ha appreso l'esistenza da un'agenzia della Reuters del 18 agosto u.s. ore 16:35:00 - esattamente quando e da chi il Consiglio d'Amministrazione della Banca ne è stato informato?

Risposta:

Il Consiglio di Amministrazione del 29 agosto è stato informato dal Presidente e dal Responsabile dell'Area Legale e Societario in merito alla sottoposizione ad indagini da parte della procura della repubblica di Siena per le ipotesi di reato di manipolazione di mercato e falso in bilancio. Nel contesto di tale comunicazione sono stati allegati i testi dei comunicati stampa effettuati dall'interessato e dalla Banca, nonché la lettera inviata ad ECB e Banca d'Italia per informare dell'accaduto le autorità di vigilanza.





33. Premesso che:

- (a) la Banca ha ammesso il 16 dicembre 2015 di aver redatto bilanci non conformi quanto meno in relazione al Bilancio 2014 e 1H2015 (ovvero sotto la *leadership* dell'ex-Amministratore Delegato Viola e dell'ex-Presidente Profumo)
- (b) successivamente al riconoscimento di cui al punto (a) l'ex-Amministratore Delegato Fabrizio Viola e l'ex-Presidente Profumo sono risultati oggetto di indagine da parte della Procura di Milano (gennaio 2016) e poi della Procura di Siena (il fascicolo è stato poi trasmesso/riunito a quello della Procura di Milano)
- (c) il 31 agosto 2016 la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione della posizione dell'ex-Amministratore Delegato Fabrizio Viola e dell'ex-Presidente Alessandro Profumo, una decisione motivata anche alla base delle rappresentazioni fornite dalla Banca incluse la lettera dell'avv. Riccardo Quagliana del 5 maggio 2016 (la cui correttezza ho chiesto di accertare, cft. Domanda 12)
- (d) il 24 settembre 2016 è stata presentata da parte interessata opposizione al provvedimento di richiesta archiviazione nei confronti dell'ex-Amministratore delegato Viola e dell'ex-Presidente Profumo
- (e) a tutt'oggi nessuna decisione è stata dal Giudice per le Indagini Preliminari se accogliere o meno la richiesta di archiviazione della Procura;
- (f) la Banca è stata chiamata oggi a difendersi da azioni legali volte a riconoscere il presunto danno causato da una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, reddituale e gestionale che riguarda anche bilanci/prospetti redatti sotto la *leadership* dell'ex-Amministratore Delegato Fabrizio Viola e l'ex-Presidente Profumo

desidero sapere:

quali provvedimenti ed iniziative la Banca ha avviato o intende avviare a tutela del proprio patrimonio onde quantomeno accertare la correttezza (o meno) degli atti di gestione da parte

dell'ex-Amministratore Delegato Fabrizio Viola divenuti oggetto di indagine penale e posti alla base anche di richieste risarcitorie in sede civile?

Risposta:



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Si ricorda che la Banca, in occasione del comunicato emesso in data 16 dicembre 2015, non ha ammesso di aver redatto bilanci non conformi, ma ha unicamente dato atto di essersi conformata ai rilievi espressi dalla Consob, ribadendo anzi il proprio convincimento di aver sempre operato nel rispetto degli applicabili principi contabili e sulla base di un'interpretazione di tali principi condivisa con *advisor* di primario *standing*, con il proprio revisore e con le stesse Autorità.

Ciò posto, si rileva che a fondamento della propria richiesta di archiviazione, la Procura di Milano ha osservato che *"alla luce degli elementi sopra compendati, non pare in alcun modo enucleabile una piattaforma dimostrativa idonea a sostenere le accuse rubricate a carico degli attuali indagati."*

Secondo i Pubblici Ministeri, *"va considerato che, a partire dalla comunicazione alle AdV della scoperta del 'Mandate Agreement' e quindi dal restatement operato col bilancio 2012, la nuova gestione (Viola/Profumo) di BMPS ha reso di pubblica evidenza l'esistenza sia dei collegamenti funzionali tra le pattuizioni (con le banche estere d'affari) che hanno composto da una parte l'operazione Alexandria e dall'altra quella Santorini, sia delle perdite (di prima iscrizione) implicite in tali operazioni: elementi tutti precedentemente occultati alle AdV e al mercato; così rendendo esplicite le finalità fraudolente delle stesse operazioni"*.

"Inoltre – e ciò appare decisivo – la contabilizzazione delle operazioni Alexandria e Santorini come derivati è stata allegata ai prospetti pro forma inseriti nelle note integrative ai bilanci della banca".

"A ciò si deve aggiungere la presenza degli avvertimenti a chiare lettere premessi ai prospetti di investimento relativi agli aumenti di capitale ... riguardo ai rischi per gli investitori in caso di rivalutazione (da saldi aperti a saldi chiusi) delle modalità di contabilizzazione delle componenti delle operazioni Alexandria e Santorini".

"Sotto altro profilo, rileva anche la circostanza che, per l'appunto a partire dalla scoperta del Mandate, le AdV abbiano costantemente interloquito con la direzione di BMPS ... in ordine al contenuto delle operazioni Santorini e Alexandria e alle stesse modalità di contabilizzazione. In altre parole, tali operazioni erano oggetto di costante attenzione anche degli organi di vigilanza e ciò, in relazione ai warnings prudentemente ufficializzati dalla stessa BMPS ... era senz'altro noto al mercato".

Si segnala che l'operato dell'organo esecutivo della Banca nell'adottare il trattamento "a saldi aperti" delle operazioni Santorini e Alexandria è stato positivamente apprezzato anche dal TAR Lazio, nella sentenza del 30 giugno 2015 che ha rigettato il ricorso del Codacons avverso il nulla-osta della Consob alla pubblicazione del prospetto relativo all'aumento di capitale del 2015 (sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato).





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Nella descritta situazione, e considerato – come detto – non probabile il rischio di soccombenza nelle controversie relative ad asserite false rappresentazioni contenute nel prospetto 2014, la Banca ritiene che non vi siano per nulla i presupposti per assumere iniziative a tutela del proprio patrimonio nei confronti dell'ex Amministratore Delegato dott. Fabrizio Viola.

Ricordiamo, peraltro, che in data 14 aprile 2016 l'assemblea dei soci di BMPS ha rigettato a larghissima maggioranza (99,6% di voti contrari) una proposta di delibera avente ad oggetto l'avvio di un'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'ex Presidente dott. Profumo e dell'ex Amministratore Delegato dott. Viola con riguardo alle medesime questioni.

34. Desidero sapere se è intenzione (o meno) della Banca, quand'anche non costituisca obbligo di legge, dare ampia diffusione alle risposte date in forma scritta ai sensi dell'art 127-ter TUF (a) rendendole disponibili sul sito web della Banca e (b) fornendo anche la traduzione in inglese onde assicurare un effettivo paritario contenuto informativo per tutti gli azionisti anche in vista delle delicate decisioni che i soci sono chiamati a prendere il 24 novembre 2016 (ricordo che le risposte alle domande ex. art 127-ter TUF fino ad oggi sono state distribuite solo in forma cartacea ai presenti in assemblea nella sola versione in italiano).

Risposta:

La Banca mette a disposizione di tutti i soci ed ospiti e giornalisti presenti all'assemblea le domande pervenute per iscritto da parte degli azionisti della Banca assicurando alle stesse massima diffusione.

35. Desidero sapere (a) se l'Amministratore Delegato Morelli e/o il Presidente Tononi hanno preso visione delle risposte fornite dalla Banca alle domande in forma scritta; (b) in caso contrario quale sia il dirigente/la funzione apicale della Banca su cui ricade l'accertamento della correttezza delle risposte date ai soci.

Risposta:

L'Amministratore Delegato ed il Presidente hanno preso visione delle risposte alle domande presentate per iscritto predisposte dalle Funzioni competenti della Banca.



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA ALBERTINI

Vorrei conoscere cortesemente le modalità per chiedere l'elenco dei maggiori clienti della Banca Monte Paschi che hanno cumulato non performing loans in questi anni.

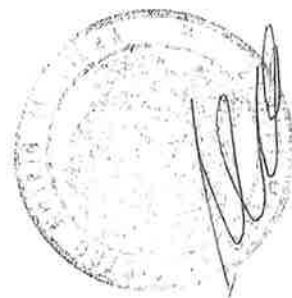
Vorrei entrare in possesso dell'elenco almeno il giorno precedente l'assemblea affinché io possa predisporre un adeguato intervento.

Risposta:

Il GBV complessivo riferito alle prime cento posizioni a sofferenza (del Gruppo) ammonta complessivamente ad euro 2.887.996.799,10 con un valore netto di bilancio (NBV) pari ad euro 881.244.443,16.

In relazione alle prime cento posizioni di credito a sofferenza, risultano escluse dalla cartolarizzazione sette posizioni (per un GBV complessivo di euro 218.979.867,09 ed un NBV di euro 46.578.290,32) di cui:

- I. N. 4 posizioni in quanto classificate a sofferenza dopo il 30 giugno 2016;
- II. N. 2 posizioni in quanto relative a Istituzioni Creditizie;
- III. N. 1 posizione, in quanto il meccanismo del concordato preventivo, già omologato ed in corso di esecuzione, prevede in assenza di offerte di acquisto dell'immobile ipotecato a garanzia del credito della Banca, l'assegnazione a questa del cespite stesso con conseguente estinzione del credito pecuniario, circostanza in sé incompatibile con le regole del processo di cartolarizzazione.





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA FALASCHI

- L'articolo 2441 Codice Civile vigente prevede al suo 5^o comma che, quando l'interesse della Società lo "esige", il diritto di opzione, spettante come regola generale a tutti i Soci, venga escluso e limitato con la deliberazione di Aumento di capitale.

- Secondo la consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte e della Magistratura Ordinaria in questa materia, gli Amministratori di una Società quotata come MPS, hanno il preciso dovere di informare preventivamente gli azionisti delle necessità oggettive (e/o eventualmente soggettive) di tale esclusione del diritto di opzione.

- Nel caso di specie, da documenti resi noti ad oggi dalla Banca, non risulta esplicitata né motivata in alcun modo quale sarebbe la motivazione della esclusione del diritto di opzione e non viene giustificato neppure minimamente quali sarebbero le ragioni per cui il Consiglio di Amministrazione Delegato possa scegliere tra l'ipotesi della totale esclusione e l'ipotesi della sua eventuale limitazione.

Tutto ciò premesso, il comparente chiede:

- di sapere se le circostanze di fatto e di diritto sopra citate comprovino o non comprovino l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di comunicare e motivare sin dal momento della convocazione dell'Assemblea quali sarebbero le motivazioni o giustificazioni per giungere alla lamentata esclusione o limitazione;

- se la mancata originaria motivazione o giustificazione della esclusione possa avere o meno motivo e ragione di nullità della convocata assemblea o quantomeno della sua annullabilità.

Il sottoscritto chiede infine di sapere se tutto quanto sopra non comprovi la conseguenza della impossibilità per l'Assemblea di deliberare sulla esclusione o limitazione del diritto di opzione, che del resto la Consob non risulta ad oggi avere ancora autorizzato.

Risposta:

Nella relazione sul punto 3 all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea convocata per il 24 novembre p.v., predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, il Consiglio di Amministrazione ha esaurientemente illustrato le motivazioni poste a fondamento della proposta di esclusione del diritto di opzione.

La suddetta relazione è stata pubblicata sul sito internet della Banca il 2 novembre u.s. e, pertanto, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento applicabili. In considerazione di quanto precede, la mancata tempestiva "*motivazione o giustificazione della esclusione [del diritto di opzione]*" lamentata è in realtà insussistente. L'assemblea convocata per il 24 novembre p.v. è quindi in condizione di deliberare in modo informato, e ciò esclude i profili di invalidità dell'adottanda delibera. Infine, con riferimento alla asserita mancata autorizzazione di Consob, si osserva che detta autorizzazione non è richiesta dalla normativa vigente.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

24 novembre 2016

SCHEDA PER RICHIESTA DI INTERVENTO PARTE STRAORDINARIA

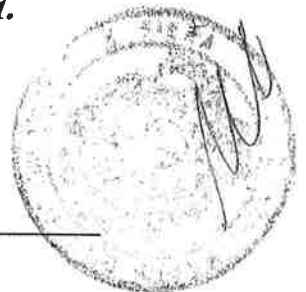
Il sottoscritto _____

chiede di intervenire in relazione al/i punto/i all'ordine del giorno:

- *1. Situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 e proposta di riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *2. Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *3. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - da esercitarsi entro e non oltre il 30 giugno 2017 - per aumentare a pagamento in denaro, anche in via scindibile, in una o più volte e per singole tranches, il capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di euro 5.000.000.000,00 (cinque miliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. Conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.*

Siena, li _____

(Firma)



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

24 novembre 2016

SCHEDA PER RICHIESTA DI INTERVENTO PARTI ORDINARIA

Il sottoscritto _____

chiede di intervenire in relazione al/i punto/i all'ordine del giorno:

- *1. Adozione dei provvedimenti relativi: (a) all'imputazione del sovrapprezzo che andrà ad originarsi a seguito dell'esercizio della delega e conseguente esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto 3 della parte straordinaria; (b) alla distribuzione in natura della riserva sovrapprezzo, una volta costituitasi in conseguenza dell'esecuzione di quanto deliberato alla precedente lettera (a) del presente punto della parte ordinaria, mediante assegnazione agli Azionisti di BMPS di titoli rappresentativi di junior notes rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *2. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *3. Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *4. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente (ed occorrendo del Vice-Presidente). Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Siena, li _____

(Firma)

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito "Società").

Art. 2
Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Possono essere presenti in Assemblea, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo Monte Paschi o di società controllate dalla Banca o rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali. I suddetti non avranno diritto di intervento, salvo quanto indicato al successivo articolo 4.4.
3. Possono altresì assistere all'Assemblea, su consenso del Presidente, senza diritto di intervento e quali semplici osservatori, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società. Essi dovranno prendere posto in un apposito spazio loro riservato.
4. Tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno preventivamente identificati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
5. Il Presidente prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Il loro elenco nominativo è messo a disposizione degli astanti e viene allegato al verbale di Assemblea.

Art. 3
Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e
accesso ai locali della riunione

1. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione ed almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea si avvale, all'uopo, di appositi incaricati muniti di contrassegno di riconoscimento. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire agli incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione in corso di validità. Gli incaricati rilasciano agli aventi diritto al voto idonei strumenti, anche elettronici, da utilizzare in modo strettamente personale per segnalare l'ingresso e l'uscita dall'area Assembleare e per le operazioni di voto e che devono essere da essi custoditi fino a che non abbiano assolto a quanto sopra, avvalendosi se del caso dell'assistenza del personale di servizio, ed alla restituzione da avvenire al momento dell'allontanamento dal luogo ove si tiene l'Assemblea.
2. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, gli aventi diritto al voto o i relativi delegati, possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società, secondo la normativa vigente e con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
3. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soggetti aventi diritto al voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Società, secondo la normativa vigente con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
4. I promotori che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto e i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
5. Salva autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione è vietato l'utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
6. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio e/o video soltanto per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale Assembleare.
7. E' vietato introdurre nella sala dell'Assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.
8. L'adunanza Assembleare può tenersi anche in più sale che nel loro insieme costituiscono l'area Assembleare purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione.

A circular stamp, likely an official seal, is located in the bottom right corner of the page. To its right and below it is a handwritten signature in dark ink.

Art. 4
Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce a norma di Statuto.
2. Oltre alle prerogative ad esso riconosciute dalla legge e dallo Statuto, compete al Presidente dell'Assemblea di assicurare il corretto svolgimento dei lavori Assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno. Egli interviene al fine di reprimere ogni abuso, assumendo i provvedimenti e le misure che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.
3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio richiesto dal Presidente. Il segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio unicamente ai fini della predisposizione del verbale.
4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti e di effettuare comunicazioni.
5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
6. Il Presidente, anche su segnalazione del degli incaricati di cui all'art. 3 comma 1 e/o del segretario/Notaio, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e dà le relative indicazioni ai suddetti incaricati.
7. Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto in proprio o per delega presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori Assembleari.
8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione della stessa, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Art. 5
Ordine del giorno

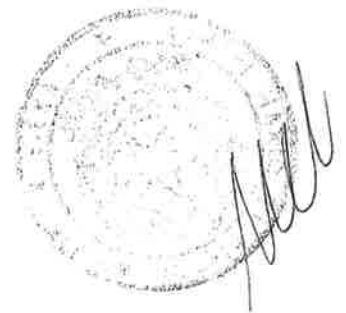
1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, potrà seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e potrà disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento.
2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente potrà astenersi dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125 – ter del TUF ed art. 72 del Regolamento Consob inerenti il/i punto/i all'ordine del giorno previamente messe a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 6
Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea regola lo svolgimento della discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti aventi diritto al voto che l'abbiano richiesta.
2. Ogni avente diritto al voto presente ha diritto di prendere la parola una sola volta su ciascun argomento posto all'ordine del giorno chiedendo informazioni e/o facendo osservazioni – fermo restando quanto previsto al successivo comma n.8 - fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione oggetto della stesso.
3. Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogative avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del voto Assembleare, assicurando - ove ne ricorra la necessità - che la durata dei lavori Assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi.
4. Gli aventi diritto al voto possono avere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del Presidente. Gli interventi devono essere esclusivamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati dal Presidente; ove l'intervenuto non si attenga, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, trascorso il quale può togliere la parola.
5. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può disporre l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque impedisca di far parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolino il regolare svolgimento dell'Assemblea ovvero chiunque effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo essere stato preventivamente richiamato.
6. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
7. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
8. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica per una durata stabilita di volta in volta dal Presidente.
9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7
Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori motivando la decisione e indicando la durata della sospensione.



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page. It appears to be a stylized name, possibly 'M. B.' or similar.

Art. 8
Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9
Votazione

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, comunica all'Assemblea i risultati delle votazioni e dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Art. 10
Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 11

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi in tema di legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

Casi in cui non c'è legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

- 1) Coloro per i quali non sia pervenuta all'emittente da parte dell'intermediario la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D. Lgs. Del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - T.U.F. - TUF), entro l'inizio dei lavori assembleari.

Casi in cui c'è diritto d'intervento ma non di voto:

1) Ai sensi dell'art. 14, dello Statuto:

- il comma 6, prevede che: "Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.";
- il comma 7, stabilisce che "Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione."

2) Per il caso di omissione degli adempimenti informativi inerenti patti parasociali.

- l'art. 122 del D.lgs. n. In caso di non effettuazione della comunicazione alla società emittente dell'esistenza di patti parasociali e di mancata dichiarazione in apertura di ogni assemblea, si applica 58/98 (Patti parasociali) stabilisce che: 1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:

1. a) comunicati alla Consob;

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;

c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;

d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

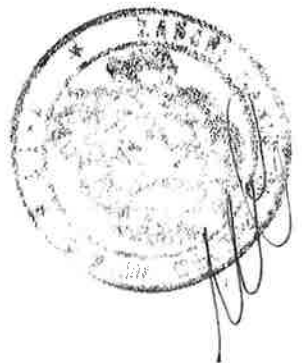
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;

b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2;

- l'art. 2341 ter, comma secondo, del Codice Civile, che prevede che in mancanza di detta comunicazione circa l'esistenza di un patto parasociale resa in apertura di assemblea ".....i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norme dell'art. 2377²..";

3) L'articolo 2359-bis del c.c. stabilisce che la società **controllata** da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società **controllante**;

3) L'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro del 18/03/1998 n. 144 vieta l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti "a chiunque partecipa in una banca in misura superiore al 5% del capitale" ovvero con riguardo all'intera partecipazione detenuta da "chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23¹ del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" (Testo Unico Bancario - TUB) qualora sia stato condannato a determinate pene detentive ovvero sottoposto a determinate misure di prevenzione²;

¹ Art. 23 TUB - Nozione di controllo

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organo-ativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

² DM n. 144/1998 - Art. 4 **Onorabilità** - **Onorabilità** dei partecipanti al capitale delle banche

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla esclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla esclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno. 2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993,

4) ~~5)~~ L'art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993 (~~Testo Unico Bancario T.U.B.~~) "~~(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)~~" prevede che:

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le **autorizzazioni** previste ~~dall'art. dall'articolo~~ 19³ non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le **comunicazioni** previste ~~dall'art. dall'articolo~~ 20⁴."

n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento. 6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

³ Art. 19- ~~TUB~~ (Autorizzazioni)

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare ~~un'influenza~~ un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute. 2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo ~~sulla~~ sulla banca stessa. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ~~ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti~~ l'idoneità, ai sensi dell'articolo ~~dell'articolo~~ 26 ~~da parte~~, di coloro che, in esito ~~all'acquisizione~~ all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'~~acquisizione~~ acquisizione le disposizioni che ne regolano l'~~attività~~ attività; l'~~idoneità~~ idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'~~esercizio~~ esercizio efficace della vigilanza. ~~L'autorizzazione~~ L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che ~~l'acquisizione~~ l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. ~~L'autorizzazione~~ L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 6. ~~[abrogato]~~ [abrogato] 7. ~~[abrogato]~~ [abrogato] 8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati ~~extracomunitari~~ che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione. 8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. 9. La Banca d'Italia, ~~in conformità delle deliberazioni del CICR~~, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'~~applicazione~~ applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ~~ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione~~ ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'~~individuazione~~ individuazione dei casi di influenza notevole.

³ Art. 20- ~~TUB~~ (Obblighi di comunicazione)

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. 2. ~~Ogni~~ Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concert

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.”

5)6) L'art. 25 del ~~T.U.B.~~ **TUB (Partecipanti al capitale)** prevede che:

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere **requisiti** di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo 110, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie e nelle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.

Art. 140 TUB - Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni. 2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.

6) Per completezza, infine, si riporta l'art. 140 sempre del T.U.B. "Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti a un gruppo bancario ed in intermediari finanziari":

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni (1). del TUF 2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.

7) Ai sensi dell'art. 14, comma 7, dello Statuto:

Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

8) Art. 110 (Inadempimento degli obblighi) del T.U.F.: stabilisce, nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, che:

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione dell'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

1-ter. L'alienazione o l'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1.

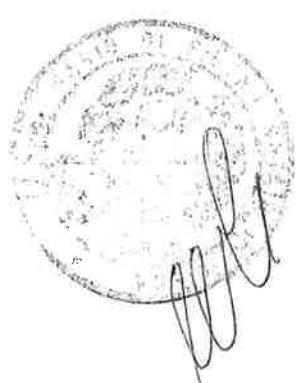
8) Per l'ipotesi di violazione dell'art. 120 del TUF (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), è stabilito che:

1. ... omissis ...

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. ... omissis ...

2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

~~3....abrogato~~

~~4...abrogato~~

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

9) Per l'ipotesi di violazione di obblighi in tema di **partecipazioni reciproche**, l'art. 121 del T.U.F. (*Disciplina delle partecipazioni reciproche*) sancisce che:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

~~4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).~~

~~5.4.... Omissis....~~

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

10) Relativamente al **rappresentante designato** l'art. 135-*undecies* del T.U.F. *Rappresentante designato dalla società con azioni quotate* stabilisce che:

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte

all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno.

Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

11) In relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, nell'ambito di una **procedura di sollecitazione di deleghe**, l'art. 138 ~~della~~ Delibera Consob n. 11971/1998 - Regolamento Emittenti, delibera n. 11971/98 - (Conferimento e revoca della delega di voto) prevede che:

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

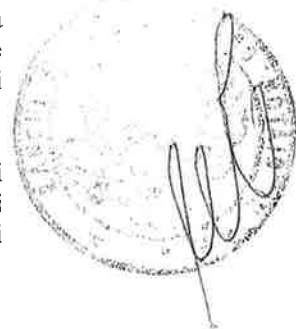
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;



b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

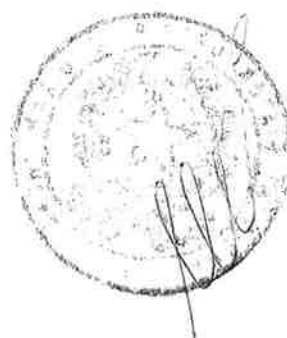
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa ~~l'autorizzazione~~ l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.



**MONTI
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**GUIDA PER L'AZIONISTA
DELLA
BANCA MONTI PASCHI DI SIENA SPA**



INDICE GENERALE

PREMESSA	pag. 3
PAR. 1 – <i>Convocazione e costituzione dell'assemblea</i>	pag. 4
PAR. 2 – <i>Intervento, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto in assemblea</i>	pag. 7
PAR. 3 – <i>Informativa assembleare</i>	pag. 14

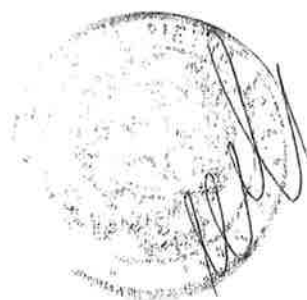
PREMESSA

Con il D.lgs. n. 27/2010 (entrato in vigore il 20 marzo 2010), è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE dell'11 Luglio 2007 sugli "shareholders' rights", finalizzata essenzialmente a consentire una maggior partecipazione dei soci agli eventi assembleari delle società quotate nonché a garantire agli stessi una maggiore informazione soprattutto in fase pre-assembleare.

Sostanzialmente, il decreto legislativo – che modifica alcune disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF), ha apportato modifiche sull'organizzazione e sul funzionamento dell'assemblea delle società quotate e ha introdotto nuovi diritti degli azionisti e rafforzato i diritti già riconosciuti, nell'ottica di valorizzazione dell'assemblea come momento di confronto e dialogo fra soci e organi di gestione della società.

Successivamente, con il D. lgs. 18 giugno 2012 n. 91 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012, n. 152), sono state emanate delle misure correttive volte a risolvere alcune criticità sorte a seguito del recepimento della citata normativa .

In considerazione di questo notevole intervento da parte del legislatore, pensando di fare cosa gradita agli azionisti della nostra banca, è stato predisposto il presente documento che riepiloga le principali disposizioni normative e regolamentari vigenti relative all'evento assembleare.



A handwritten signature, possibly 'MS', is located in the bottom right corner of the page.

PARAGRAFO N. 1

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Dell'assemblea

Art. 2363.

Luogo di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 2366.

Formalità per la convocazione.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 2367.

Convocazione su richiesta di soci.

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 2368.

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 2369

Seconda convocazione e convocazioni successive

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'art. 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Diritti dei soci

Art. 125-bis

Avviso di convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.

2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. L'avviso di convocazione reca:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
- b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

- 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
- 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
- 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;
- 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
- c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
- e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
- f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

Art. 126-bis

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

PARAGRAFO N. 2

INTERVENTO, RAPPRESENTANZA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Art. 2370.

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Art. 2372.

Rappresentanza nell'assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentativi diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2359.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 83-sexies

Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.

Art. 83-duodecies

Identificazione degli azionisti

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite un depositario centrale, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

Sezione II-ter

Deleghe di voto

Art. 135-novies

Rappresentanza nell'assemblea

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni [del socio] non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri

dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

Disposizioni generali

- 1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
- 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
- 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
- 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

Sollecitazione

- 1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
- 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 141

Associazioni di azionisti

- 1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:
 - a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
 - b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
 - c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
- 2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

Art. 142

Delega di voto

- 1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
- 2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

Responsabilità

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

Svolgimento della sollecitazione e della raccolta

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
 - b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
 - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
2. La Consob può:
 - a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
 - b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
 - c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
3. ...omissis.... [abrogato]
4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

c) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Capo I

Deleghe di voto

Art. 134

Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.
2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Capo II

Sollecitazione di deleghe

Art. 135

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell' articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

Procedura di sollecitazione

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
2. L'avviso indica:
 - a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
 - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
 - c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
 - d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
 - e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. ...*omissis*... [abrogato].
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
7. A richiesta del promotore:
 - a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
 - b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
 - i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
 - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
 - c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

Obblighi di comportamento

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

Conferimento e revoca della delega di voto

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

Interruzione della sollecitazione

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

PARAGRAFO N. 3

INFORMATIVA ASSEMBLEARE

a) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 125-ter

Relazioni sulle materie all'ordine del giorno

1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.

Art. 127-ter

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

b) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

Art. 84-ter

Relazioni illustrative

1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le relazioni previste dall'articolo 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico.

Art. 85

Verbalisti assembleari

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

1-bis. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

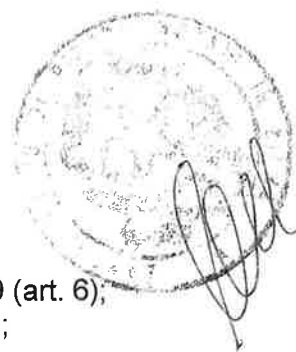


STATUTO

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.

Statuto modificato con:

- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 - nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);
- delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);



- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 1 febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);
- delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27);
- delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 21 maggio 2014 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (art. 6; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (artt. 12, 13, 14, 15, 17 e 23).

Indice

TITOLO I.....	3
Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata	3
TITOLO II.....	4
Capitale sociale – azioni	4
TITOLO III.....	7
Organi della Società.....	7
TITOLO IV	8
L'Assemblea	8
TITOLO V	11
Il Consiglio di Amministrazione	11
TITOLO VI	18
Il Comitato Esecutivo	18
TITOLO VII	19
Gli Amministratori Delegati.....	19
TITOLO VIII	19
Il Presidente.....	19
TITOLO IX	20
Il Direttore Generale.....	20
TITOLO X	21
Il Collegio Sindacale	21
TITOLO XI	24
Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci	24
TITOLO XII	25
Rappresentante comune degli azionisti di risparmio	25
TITOLO XIII	25
Le Strutture periferiche	25
TITOLO XIV	25
Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari	25
TITOLO XV	26
Bilancio e utili.....	26
TITOLO XVI	26
Facoltà di firma	26
TITOLO XVII	27
Liquidazione.....	27

TITOLO I

Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.
2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

Articolo 2

1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.
3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
2. La Direzione Generale ha sede in Siena.

3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 5

1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II Capitale sociale – azioni

Articolo 6

1. Il capitale della Società è di Euro 9.001.756.820,70 (novemiliardiunmilionesettecentocinquantaseimilaottocentoventi virgola settanta) ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. 2.932.079.864 (duemiliardinovecentotrentaduemilionisettantanovemilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.
Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.
5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.
6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.

7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities Convertibili, per massime n. 406.846 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010 e a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013, nonché a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 18 maggio 2015, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 16 aprile 2015, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2099, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie (prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013), per un importo di Euro 134.952.651,33.
8. Con delibera di Assemblea Straordinaria in data 25 gennaio 2013 sono state conferite all'Organo Amministrativo le deleghe per (i) aumentare il capitale sociale, in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00, (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell'esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrispondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata. Detta facoltà potrà essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data della predetta delibera assembleare del giorno 25 gennaio 2013.
- In sede di esercizio di ciascuna delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, la data di godimento e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e previsto dalla normativa di riferimento.
- Il Consiglio di Amministrazione in data 21 maggio 2015, in attuazione - parziale e non definitiva - della delega che precede, ha deliberato di aumentare il capitale sociale alla data del 1° luglio 2015, in forma inscindibile e con esclusione del diritto di opzione, per Euro 243.073.800,00 (duecentoquarantatremilionisettantatremilaottocento/00) a servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi maturati al 31 dicembre 2014 da corrispondersi al MEF ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata, alla data del 1° luglio 2015, con totale sua liberazione alla data del 1° luglio 2015 a

termini della suddetta normativa, ed effetto civilistico compensativo/estintivo a tale data, mediante emissione, sempre alla data del 1° luglio 2015, di numero 117.997.241 azioni ordinarie con godimento regolare da attribuire per l'effetto e contestualmente interamente al MEF alla stessa data. Quanto sopra tenuto conto dell'operazione di raggruppamento effettuata in precedenza e dell'avvio dell'operazione di aumento del capitale in opzione per Euro 2.993.160.608,10 e conferendo al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra.

Articolo 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 8

1. La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.
3. I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

Articolo 9

1. Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

TITOLO III Organi della Società

Articolo 10

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo (se nominato);
- d) l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
- e) il Presidente;
- f) il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'Assemblea

Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.
2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.
Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.
6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
 - c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
 - d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
 - e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
- i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.

4. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5, è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in

ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.

6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
7. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:
 - a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,ovvero
 - b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

TITOLO V Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.
 - (1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati

mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.

- (1.2) Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno contenere candidati di genere diverso in ordine alternato e in egual proporzione se in numero pari, secondo, comunque, quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e ciò ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 4. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, inoltre, dovranno contenere un numero di candidati, specificamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate non inferiore a due e comunque pari ad almeno un terzo dei candidati presentati nella lista.

Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

- (1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

- (1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.

- (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

(1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 1.1 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori

manca nti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

- (1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno 24 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
8. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:

- a) possano essere identificati;
- b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
 - a) definire ed approvare il modello di *business*, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, provvedendo al loro riesame periodico;
 - b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
 - c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo, approvare e modificare i principali regolamenti interni;
 - d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
 - e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza vigente in materia;
 - f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
 - g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
 - h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
 - i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

- j) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- k) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- l) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
- m) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- n) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- o) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- p) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- q) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
- r) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
- s) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
- t) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- u) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- v) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- w) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
- x) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 8, del presente Statuto;

- y) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.
4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da 3 o 5 amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di autodisciplina vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:
- a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
 - b) un Comitato Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
 - c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
 - (i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;
 - (ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica dei requisiti, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
 - (iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
 - d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, delega a tale organo poteri per l'erogazione del credito.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la/e cui età non potrà/potranno essere superiore/i ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
7. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

TITOLO VI

Il Comitato Esecutivo

Articolo 19

1. Il Comitato Esecutivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti;
 - c) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati;
 - d) da membri del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.
2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.



A handwritten signature in dark ink is located at the bottom right of the page, below the footer text.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra i Dirigenti della Società.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
7. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.
8. I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

1. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri e le attribuzioni delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 21

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo.

TITOLO VII Gli Amministratori Delegati

Articolo 22

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 23, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.
3. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art. 15, comma 1 relative al numero massimo di mandati.

TITOLO VIII **Il Presidente**

Articolo 23

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
 - c) nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
 - d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;
 - e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
 - f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisorii;
 - g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.
3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice

Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX

Il Direttore Generale

Articolo 24

1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
 - a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovrintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati;
 - c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;
 - d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i);
 - e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
 - f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

Articolo 25

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti.
2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 34, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

TITOLO X Il Collegio Sindacale

Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
 - (3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
 - (3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
 - (3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.
 - (3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una

dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

(3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
6. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.

7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 6, terzo periodo, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.
8. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
9. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO XI

Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

Articolo 27

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. q).
2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XII

Rappresentante comune degli azionisti di risparmio

Articolo 28

1. Qualora la Società emetta azioni di risparmio sarà nominato il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, il quale avrà le seguenti caratteristiche.
2. Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre anni. Egli è soggetto agli obblighi ed esercita le funzioni previste dalla legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente il

Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

TITOLO XIII **Le Strutture periferiche**

Articolo 29

1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

TITOLO XIV **Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari**

Articolo 30

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 31

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

TITOLO XV **Bilancio e utili**

Articolo 32

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
 - b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.



2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato a tutte le azioni, in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO XVI

Facoltà di firma

Articolo 34

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
 - c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
 - d) il Direttore Generale.
2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

TITOLO XVII

Liquidazione

Articolo 35

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Assemblea Straordinaria del 24 novembre 2016

ALLEGATO LETT. C ALL'ATTO

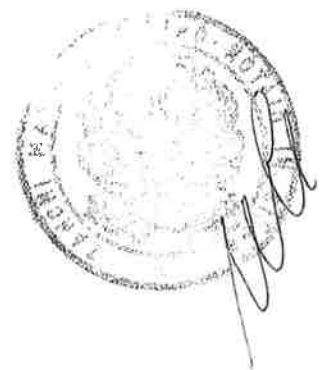
N° 35490 DI REPERTORIO

N° 17308 DI RACCOLTA

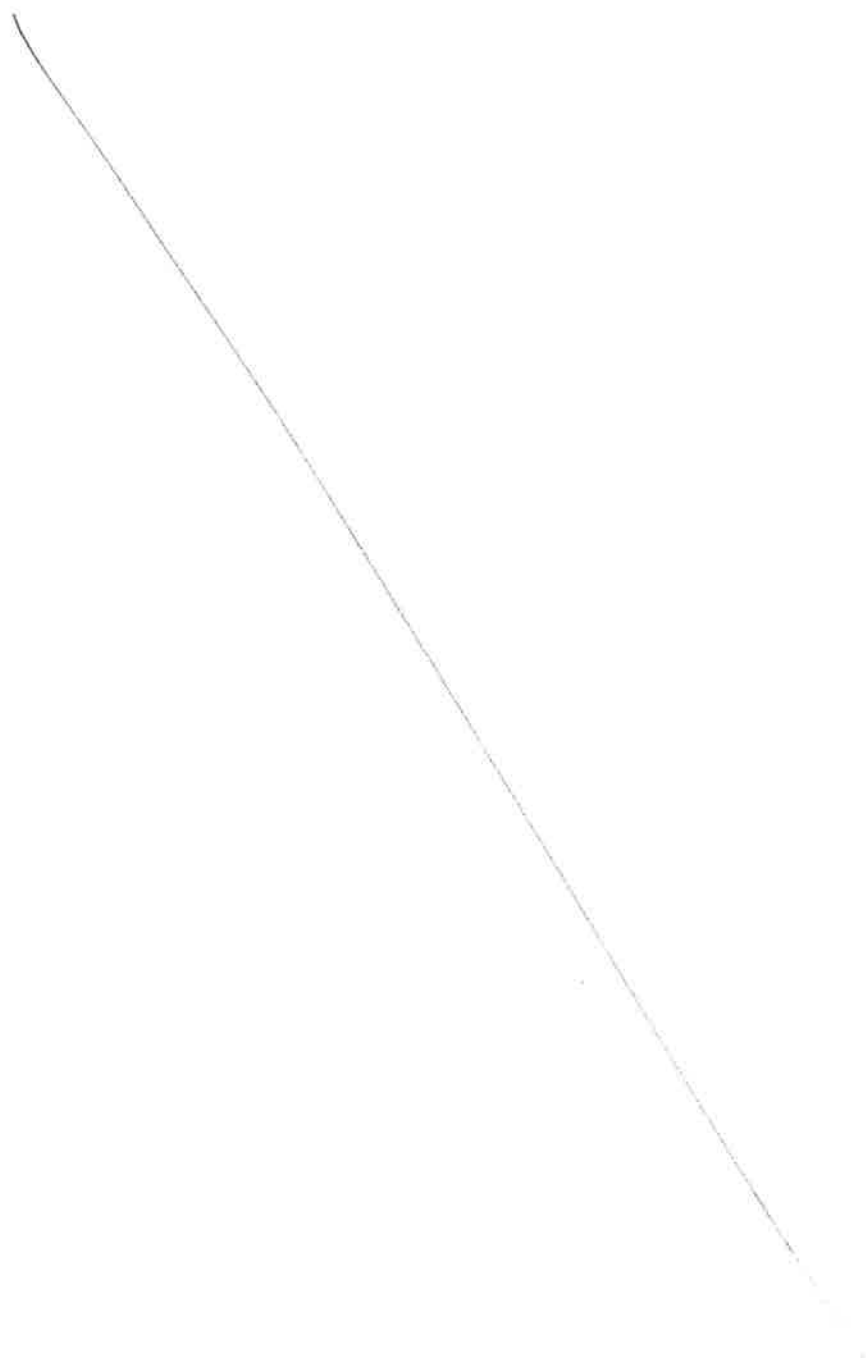
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Comunico che sulla base delle risultanze fornite dal sistema, in questo momento, sono presenti o regolarmente rappresentati nella sala:

- n° 243 aventi diritto al voto in proprio per n° 28.127.830 azioni e n° 7.300 aventi diritto al voto per delega per n° 627.968.304 azioni, per complessive n. 656.096.134 azioni, pari al 22,376476% del capitale sociale, relativamente ai quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 83 sexies del TUF.



A large, stylized handwritten signature in dark ink is located in the bottom right corner of the page, below the circular stamp.



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/11/2016 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	ACCORDI ALESSANDRO	23.000	0
1	0	ACETOSI ROBERTO	1.557	0
1	1	AGGRAVI MARIO	214	16.000
1	0	AGNESONI ROBERTO	5.500	0
0	3	AIAZZI STEFANO	0	54.035
1	0	ALOSI MASSIMO MICHELE	152.626	0
1	0	ANCILLI MARCO	688	0
1	0	ANDRENACCI PIETRO	290	0
1	0	ANDROSONI VALERIO	1.204	0
1	0	ANGIOLINI ALESSANDRO	96	0
1	0	ANICHINI EMANUELA	2	0
0	1	ANICHINI FABIO	0	1.310
0	51	ASSOCIAZIONE AZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IN PERSONA DI GUIDO ANTOLINI	0	575.319
1	0	BADIALI FRANCO	1.000	0
1	0	BAGNAI ROSSANO	4.499	0
1	0	BARBEROTTI SARA	200	0
1	0	BARCHIELLI ANTONIO	1.000	0
1	0	BARDELLI MAURA	1.320	0
1	0	BARNI MARIO	7.741	0
0	1	BARTALUCCI EUGENIO	0	1.168
1	0	BARTOLI ALFIERO	2	0
1	0	BARTOLINI ANDREA	69.998	0
1	0	BARTOLINI MARIAGINA	10.000	0
		<i>in cointestazione con MANETTI MAURIZIO</i>		
1	0	BENICCHI ROBERTO	32	0
1	0	BERNI FRANCESCO	5.654	0
1	0	BERTINI ALMO	312	0
1	0	BIANCHI PAOLA CLARA	186	0
1	0	BIANCIARDI COSTANZA	109	0
1	0	BIASOTTO GIAMPAOLO	40.000	0
1	0	BINDI MARCELLO	10.759	0
1	0	BIONDI PIERO	2.199	0
		<i>in cointestazione con BARTOLI LUCIANA</i>		
1	0	BIVONA GIUSEPPE	10	0
1	0	BIZZARRI FABIO	2	0
1	0	BIZZARRI RAFFAELLA	1	0
1	0	BLUEBELL PARTNERS LIMITED	6	0
		<i>in persona di BIVONA GIUSEPPE</i>		
1	0	BONECHI GIANCARLO	2.750	0
		<i>in cointestazione con MARTINI MIRELLA</i>		
1	0	BORGIANI LUISA	21	0
1	0	BRACALI LEONARDO	711	0
1	0	BRIONI PRIMO	9.273	0
1	1	BRIZZI SILVANO	23	251
1	0	BRUNAMONTI FABIO	1.558	0
1	0	BRUNI TIZIANA	8.466	0
1	0	BURRESI PIETRO	121	0
1	1	BURRINI GUIDO	15.000	10.000
1	0	BURRINI SERGIO	1.457	0
0	1	CALABRIA GIANLUCA	0	7.227
0	1	CALABRIA GIOVANNI	0	7.227
1	0	CALABRO' MICHELE	12.100	0
1	0	CAMMARATA PIO	25.000	0
1	0	CANAPINI AZZO	3	0
1	0	CAPITANI ALFREDO	165	0
1	0	CAPPELLI PASQUALINO	931	0
0	1	CAPURSO SEBASTIANO	0	1
1	0	CARLI LUIGI	9	0
1	1	CASINI PIETRO	1.500	2.409
1	0	CASINI SILVIA	220	0
1	0	CASSA DI MUTUA ASS. FRA IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	12.680	0
		<i>in persona di CUTRUPI DOMENICO</i>		
0	1	CASTRINI ORESTE	0	108.108
1	21	CATALANO CARMELO	58.700	2.000.803
1	0	CATONI DILO	13.750	0
1	0	CATONI LEONARDO	10.000	0
1	0	CAVALIERI ALBERTO	200	0
		<i>in cointestazione con TURRI ANNAROSA</i>		
1	0	CAVALLINI FRANCO	180.000	0
0	1	CECCARELLI ALDO	0	1
1	0	CECCARELLI LUIGI	165.000	0
1	0	CECCARELLI TOMMASO	165.000	0
1	0	CELATI EMANUELE	10.000	0
0	1	CERRAI SANI LUIGI	0	1.239
1	0	CHERUBINI MAURIZIO	1	0
1	2	CHINI ALESSANDRO	10.318	77

ALLEGATO LETT. D ALL'ATTO

N° 35490 DI REPERTORIO

N° 17308 DI RACCOLTA



mo

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/11/2016 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	CIGNI PAOLO	6.094	0
0	1	CIONI ANTONIO	0	979
0	15	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 UNDECIES TUF NELLA PERSONA DI ENRICO MONICELLI	0	191.507
1	1	COPPOLA DOMENICA	22	21
1	1	CORRADI GABRIELE	5.500	5.500
1	0	CORSETTI PAOLO	13.300	0
1	0	CORTI ALBERTO	176.708	0
1	0	COTTINI FRANCESCO	55	0
1	0	CUTINI MARIO	13.000	0
		<i>di cui 4.000 in cointestazione con TINI ANNUNZIATA</i>		
1	0	D ACAMPORA GIAMMARCO	3.000	0
1	0	D APRILE COSIMO	2.453	0
1	0	DAVIDDI MARIO	45.000	0
		<i>in cointestazione con DAVIDDI LUCIA e DAVIDDI PAOLO</i>		
1	1	DAVINO MARCO	36.000	511
1	0	DE CARLO GUIDO	21.944	0
1	0	DE MONTE ALBERTO	59.620	0
1	0	DEL DOTTORE GISBERTO	5.000	0
		<i>in cointestazione con GIORGI LUCIANA</i>		
1	0	DEL DOTTORE RICCARDO	2	0
0	1	DELLA CORTE PASQUALE	0	120.000
0	1	DELLA FONTANA OLIMPIO	0	500.000
1	0	DESIDERIO ROBERTO	2.140	0
1	0	DI EMIDIO GABRIELE	10.000	0
1	0	DI GIOVANNI ROCCO	22.000	0
1	0	DI MARCELLO FEDERICO	1	0
1	0	DINELLI MAURIZIO	825	0
1	0	DONDOLINI ROSANNA	20.000	0
		<i>in cointestazione con DONDOLINI SERGIO</i>		
0	1	DONZELLI MICHELE	0	1
1	0	DRAGONI MARIO	20.000	0
1	0	ENIA SALVATORE	7.000	0
		<i>di cui 1.000 in cointestazione con PROGENIA LUCIANA</i>		
1	0	EPIFANI GERARDO	20.000	0
1	0	ESPOSITO ROSARIO	12.000	0
1	0	FABBRI ALBERTO	5.000	0
1	1	FALASCHI PAOLO EMILIO	2.001	510.000
1	0	FANESCHI MAURO	473	0
1	0	FANTUCCI ANGELO	16	0
1	7	FARAVELLI ROBERTO	235.980	1.295.914
1	0	FATTORINI SILVIO	1.683	0
		<i>in cointestazione con FATTORINI GIANFRANCO</i>		
1	0	FATUCCHI ENRICO	46.278	0
1	0	FAZZINO RENATO ANTONIO	175	0
1	0	FEDI MARCO	4.513	0
		<i>di cui 4.500 in cointestazione con FEDI LEONARDO</i>		
1	0	FELAPPI GRAZIELLA	73.720	0
1	0	FERRARI ALESSANDRO	30.000	0
		<i>di cui 10.000 in cointestazione con CAVALLI ALESSANDRA</i>		
1	0	FERRI BERNARDINI GIULIO	20.000	0
1	1	FERRI TIZIANA	3	6
1	0	FERRIERI ELIO	2.961	0
		<i>di cui 2.147 in cointestazione con BIANCONI MARGHERITA</i>		
1	0	FIASCHI VALENTINO	13.965	0
1	0	FIDATI ENZO	33.000	0
0	1	FIOLETTI LUCA	0	500.000
1	0	FIORENZANI PIER PAOLO	200	0
1	0	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	19.320.800	0
		<i>in persona di CLARICH MARCELLO</i>		
1	0	FORCONI MAURIZIO	4	0
1	0	FORZONI DAVIDE	13.850	0
1	0	FROLDI KATIA	3.366	0
1	0	FROSININI GIOVANNI	6.409	0
1	8	FUSCO LEONARDO	4.000	94.061
1	0	GALASSINI OMERO	10.000	0
1	0	GALATI MARCO	50	0
1	0	GALLI CORRADO	22	0
1	1	GALLO LUCIANO	911	778
1	0	GALLO PAOLO	778	0
1	0	GAMBELLI ALESSANDRO	2.112	0
1	0	GAROFALO TERESA	21.000	0
1	0	GAVIRAGHI ALBERTO	2.000	0
1	0	GIANNETTA GIORDANO	869	0
1	0	GIORGI ANTONELLA	163	0
1	0	GIOTTI AURO	5.000	0
1	0	GIULIETTI EMILIO GIORDANO	50.000	0

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/11/2016 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	GIUSTI DONATELLA	8.594	0
0	1	GOVONI ALESSANDRO	0	10
1	0	GRADI PAOLO	672	0
1	1	GRAF GIULIANO	100.000	115.000
		di cui 90.000 in garanzia a CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO		
1	0	GRANAI ALDO	1.334	0
1	3	GRANATELLI MARZIA	6	3.661
1	0	GRAZIOLA GERARDO	5	0
1	0	GUASPARRI DUCCIO	1	0
		in cointestazione con PETTINI ANNA		
1	2	GUERRI LUCIO	65.354	305.000
1	0	GUERRI MAURO	10.000	0
1	0	GUERRINI IVANO	1.025	0
1	0	GUGLIELMI VINCENZO	5.000	0
0	1	KIRCHER PAUL	0	1
1	0	LATORRE ANGELO MICHELE	1	0
1	0	LAZZERINI ENRICO DINO	150	0
1	0	LAZZERONI CESARE	131	0
0	44	LAZZI GUIDO	0	11.761.461
1	0	LEONINI FABIO	1.208	0
0	1	LOISI ELENA	0	32
1	0	LOTTI ALESSANDRO	1	0
1	0	LUCATTINI ANGELO	10.000	0
		in cointestazione con VALLI PAOLA		
1	0	LUCIOLI ALBERTO	40.000	0
1	0	MADIONI MAURIZIO	4.939	0
1	0	MAFFEI LIDIA	8.184	0
1	0	MAIANI MAURO	65.876	0
1	0	MALANDRINI ANDREA	26.015	0
1	0	MANCINI GIACOMO	10	0
1	0	MANNI ANDREA	50.000	0
1	0	MARCHETTI BEATRICE	5	0
		in cointestazione con DI BELLO TOMMASO		
0	1	MARCHI NELLO	0	5.306
1	0	MARINI NORBERTO	5.000	0
1	0	MARIOTTI VITTORIO	171	0
0	1	MARMUGI RENZO	0	737
1	0	MAROCCHI MAURIZIO	12.000	0
1	2	MARTINELLI ANGELO	73.300	1.295.210
1	0	MARTINELLI ENZO	525	0
1	0	MARTINELLI ROBERTO	4	0
1	0	MARZIALI MAURO	20.000	0
1	1	MARZUCCHI GIORGIO	1.005	836
1	0	MASINI LIDO	4.000	0
1	0	MASSONE ENRICO	35.000	0
0	1	MAUGINI GIORGIO	0	13.500
1	0	MELE PAOLO FIDEL	2	0
1	0	MENSINI MARIO	3.997	0
1	0	MEO STEFANO	11.000	0
1	0	MICHELOTTI FABIO	1.925	0
1	0	MILANO MARCELLO	35.000	0
1	0	MINELLI ANNA	300	0
1	0	MINESTRONI MAURO	19.987	0
0	1	MINUTI FABIO	0	2.168
1	0	MITRIONE FIORENZO	2.354	0
1	0	MONACO TIZIANA	6	0
1	2	MONDELLI MATTEO	212.895	294.580
1	0	MONFARDINI BRUNO	612	0
0	1	MONTELLANICO FLAVIO	0	259.500
1	0	MORGANTINI MARINO	1.340	0
1	0	MORISANI FRANCESCO	65.000	0
0	3.880	MORROW SODALI QUALE SOLLECITATORE DI DELEGHE IN PERSONA DI FABIO BIANCONI	0	182.542.140
1	1	MUSCO ANGELO	92.270	48.180
1	0	NALDINI LUCIANO	4	0
1	0	NANNUCCI BARBARA	23	0
1	2	NOCERA MARCELLO	16.625	279.760
1	0	NUTI GIUSEPPE	2.087	0
1	0	PA BE 1 S.R.L.	3.871.364	0
		in persona di GATTESCHI GIOVANNI		
1	13	PACCHIARINI MARCO	4.000	32.477
1	0	PAGLIANTINI MAURO	1.182	0
1	0	PALATRESI EMILIO	15.000	0
1	0	PALLECCHI DANTE	100	0
0	1	PALMACCIO VINCENZO	0	8.215
1	0	PASCUCCI AMEDEO	352	0
1	0	PECCI TORELLO	6.000	0
		di cui 3.500 in cointestazione con FANTACCINI SILVANA		



ms

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/11/2016 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
1	0	PENNUCCI LUCIANO	2	0
0	1	PERFERI FABIO	0	1
1	1	PERICCIOLI PAOLO	12.000	93
1	0	PERRIN RICCARDO	4.818	0
1	1	PERUZZI MARIO	110.000	1.199
1	0	PETRINI GIANNI	15.000	0
1	5	PETRONI MARCELLO	162.035	16.983
1	0	PETRONI UGO	37.000	0
1	0	PIANIGIANI ANTONELLO	618.632	0
1	0	PIANIGIANI PATRIZIO	2	0
1	0	PICCHI LUCA	1.562	0
1	0	PIERI ALESSANDRO	550	0
1	0	PIERI MASSIMILIANO	100	0
1	1	PIERI MICHELE	10.500	2.250
1	0	PINZUTI ANDREA	8.000	0
1	0	PIOCHI PAOLO	8.349	0
1	0	PISANU PIERO	2.000	0
1	0	POLESI FRANCO	500	0
1	0	PONZUOLI STEFANO	130.000	0
1	0	PREVITI FRANCESCO	2.140	0
1	0	PRIMAVERA PIERGIORGIO	74.439	0
1	1	PROVEDI ANTONIO	231	2.409
1	0	QUERCIOLI FRANCO	18.140	0
1	0	QUINTETTI ROBERTO	1.000	0
1	0	RAFFAELLI ROBERTO	11	0
1	0	RINALDI SERGIO	10.000	0
1	0	ROGGI MARIO FILIPPO	11.022	0
1	0	ROGHI LEONARDO	2.509	0
1	0	ROMAGNOLI GIUSEPPE	372	0
1	3	ROSANIA ELMAN	11	26
1	1	ROSSETTI GIORGIO	22	101
1	0	ROSSI ANTONIO	234	0
1	0	ROSSI DOMENICO	689	0
		<i>in cointestazione con ROSSI MARCO e ROSSI MATTEO</i>		
1	2	ROSSI FRANCESCA	352	2
1	0	ROSSI GIUSEPPE	33	0
1	0	ROSSI LEONARDO	1	0
0	1	RUSSO ROBERTO	0	44.087.306
1	0	SALA GIULIANA	964	0
1	0	SALVADORI FAUSTO	1.035	0
1	0	SALVATICI RENATO	2.000	0
1	0	SALVESTRONI MARIO	131	0
1	0	SANI FEDERIGO	1.505	0
1	0	SANTUCCI GIANCARLO	1.208	0
1	0	SCARAMELLI FRANCO	1.199	0
1	0	SCHIPANI GINO	3.300	0
1	0	SESTIGIANI NORBERTO	100	0
1	0	SETTESOLDI FABRIZIO	500	0
1	0	SILVESTRI ALESSIA	44	0
1	0	SIMONCIOLI FRANCO	1.250	0
1	0	SONNATI ALBERTO MARIO	1.500	0
1	0	SPALVIERI ANTONIO	153.964	0
1	1	SPAMPANI FERNANDO	2.000	3.000
1	0	SPIGA ANTONIO	2.464	0
1	0	SPINELLA MARCO	1.000	0
0	1	STEFANO DI STEFANO	0	117.997.241
0	1	TARSI DAVIDE	0	20.000
1	0	TASSONI ANGELO	957	0
1	0	TAVANTI CLAVIO	500	0
1	0	TONELLI ROBERTO	2.148	0
1	0	TRENTADUE OLIMPIA PATRIZIA	111	0
0	189	TREVISAN DARIO	0	262.864.267
0	1	ULIZZI GIANLUCA	0	1.199
1	0	VALENTINI GIUSEPPE	131	0
1	0	VALERI TIZIANA	158	0
1	0	VALORI VINCENZO	10.000	0
1	0	VECCHI CHIARA	1.000	0
1	0	VERNILE ORietta	11	0
1	0	VIGNI ALESSANDRO	200	0
1	0	ZILIANI DOMENICO	315.123	0
243	7.300	Apertura Assemblea	28.127.830	627.968.304

TOTALE COMPLESSIVO: 656.096.134

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/11/2016 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	1	AGUTI ALVISE	0	32
-1	0	ANDRENACCI PIETRO	-290	0
-1	0	ANDROSONI VALERIO	-1.204	0
0	-51	ASSOCIAZIONE AZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IN PERSONA DI GUIDO ANTOLINI	0	-575.319
0	50	ASSOCIAZIONE AZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA IN PERSONA DI GUIDO ANTOLINI	0	575.276
0	33	ASSOCIAZIONE BUONGOVERNO MPS IN PERSONA DI MARIA ALBERTA CAMBI	0	433.386
-1	0	BAGNAI ROSSANO	-4.499	0
1	0	BAGNOLI MASSIMO	11.000	0
-1	0	BARBEROTTI SARA	-200	0
-1	0	BARCHIELLI ANTONIO	-1.000	0
0	-1	BARTALUCCI EUGENIO	0	-1.168
0	1	BATTISTELLI SILVIA	0	30
-1	0	BENICCHI ROBERTO	-32	0
-1	0	BERTINI ALMO	-312	0
0	1	BERTOCCHINI MARCELLO	0	5.385.000
0	1	BIANCHINI GIULIANO	0	1
-1	0	BIASOTTO GIAMPAOLO	-40.000	0
0	1	BISCEGLIA NICOLETTA	0	2.317
-1	0	BRACALI LEONARDO	-711	0
-1	0	BRIONI PRIMO	-9.273	0
1	0	BUONOCORE FEDERICA	1.750	0
-1	0	BURRESI PIETRO	-121	0
-1	-1	BURRINI GUIDO	-15.000	-10.000
0	-1	CALABRIA GIANLUCA	0	-7.227
0	-1	CALABRIA GIOVANNI	0	-7.227
-1	0	CANAPINI AZZO	-3	0
-1	0	CAPITANI ALFREDO	-165	0
0	-1	CAPURSO SEBASTIANO	0	-1
-1	0	CARLI LUIGI	-9	0
-1	0	CATONI LEONARDO	-10.000	0
0	-1	CECCARELLI ALDO	0	-1
-1	0	CECCARELLI LUIGI	-165.000	0
-1	0	CECCARELLI TOMMASO	-165.000	0
0	-1	CERRAI SANI LUIGI	0	-1.239
0	-1	CIONI ANTONIO	0	-979
1	0	COLI DONATELLA	2.400	0
0	1	CONFORTI ALESSANDRO	0	8.000
-1	-1	COPPOLA DOMENICA	-22	-21
-1	0	CORSETTI PAOLO	-13.300	0
-1	0	COTTINI FRANCESCO	-55	0
-1	-1	DAVINO MARCO	-36.000	-511
-1	0	DE MONTE ALBERTO	-59.620	0
-1	0	DEL DOTTORE GISBERTO	-5.000	0
		<i>in cointestazione con GIORGI LUCIANA</i>		
-1	0	DEL DOTTORE RICCARDO	-2	0
-1	0	DI GIOVANNI ROCCO	-22.000	0
1	0	DI GIULIO SAVERIO	21.771	0
-1	0	DI MARCELLO FEDERICO	-1	0
-1	0	DINELLI MAURIZIO	-825	0
1	0	DONATI MAURIZIO	87	0
-1	0	ENIA SALVATORE	-7.000	0
		<i>di cui 1.000 in cointestazione con PROGENIA LUCIANA</i>		
-1	0	FABBRI ALBERTO	-5.000	0
1	0	FACILLA GIOVANNA	2.882	0
-1	0	FEDI MARCO	-4.513	0
		<i>di cui 4.500 in cointestazione con FEDI LEONARDO</i>		
-1	0	FERRARI ALESSANDRO	-30.000	0
		<i>di cui 10.000 in cointestazione con CAVALLI ALESSANDRA</i>		
-1	0	FERRI BERNARDINI GIULIO	-20.000	0
-1	0	FERRIERI ELIO	-2.961	0
		<i>di cui 2.147 in cointestazione con BIANCONI MARGHERITA</i>		
1	0	FINI ALDIGHERIO	15.600	0
-1	0	FORCONI MAURIZIO	-4	0
1	0	FORTUNATO NUNZIO FILIPPO	74	0
-1	-8	FUSCO LEONARDO	-4.000	-94.061
-1	0	GALATI MARCO	-50	0
-1	0	GALLI CORRADO	-22	0
-1	-1	GALLO LUCIANO	-911	-778
-1	0	GALLO PAOLO	-778	0
1	0	GHIRLANDA ENRICO	55	0
-1	0	GIANNETTA GIORDANO	-869	0
-1	0	GIORGI ANTONELLA	-163	0
0	1	GIORGIANI CARMEN LETIZIA	0	5
-1	0	GIULIETTI EMILIO GIORDANO	-60.000	0
-1	0	GRADI PAOLO	-672	0



ms

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/11/2016 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
-1	0	GUASPARRI DUCCIO	-1	0
		<i>in cointestazione con PETTINI ANNA</i>		
-1	0	GUERRI MAURO	-10.000	0
-1	0	GUGLIELMI VINCENZO	-5.000	0
1	0	INGLESÌ AURELIANO	5.134	0
-1	0	LAZZERINI ENRICO DINO	-150	0
-1	0	LEONINI FABIO	-1.208	0
1	1	LISTANTI GIUSEPPE	400.602	804.999
0	1	LOCCI LUCA	0	45
-1	0	LOTTI ALESSANDRO	-1	0
-1	0	LUCIOLI ALBERTO	-40.000	0
0	1	LUMINI VIVIANA	0	500
-1	0	MADIONI MAURIZIO	-4.939	0
0	-1	MARCHI NELLO	0	-5.306
0	-1	MARMUGI RENZO	0	-737
-1	0	MAROCCHI MAURIZIO	-12.000	0
-1	0	MARTINELLI ENZO	-525	0
-1	0	MASINI LIDO	-4.000	0
-1	0	MASSONE ENRICO	-35.000	0
-1	0	MINELLI ANNA	-300	0
0	-1	MINUTI FABIO	0	-2.168
-1	0	MITRIONE FIORENZO	-2.354	0
-1	0	MONACO TIZIANA	-6	0
1	0	MONTIGIANI MAURIZIO	1.000	0
1	0	MOROSI RICCARDO	3.883	0
0	81	MORROW SODALI QUALE SOLLECITATORE DI DELEGHE IN PERSONA DI ANDREA DI SEGNI	0	14.516.443
1	0	MUGNAINI MARCELLA	110	0
-1	-13	PACCHIARINI MARCO	-4.000	-32.477
-1	0	PAGLIANTINI MAURO	-1.182	0
-1	0	PALATRESI EMILIO	-15.000	0
-1	0	PASCUCCI AMEDEO	-352	0
1	0	PECCIANI DUCCIO NELLO	3.115	0
-1	0	PENNUCCI LUCIANO	-2	0
-1	0	PETRONI UGO	-37.000	0
0	1	PEZZIMENTI MARIO	0	10.950
-1	0	PIANIGIANI ANTONELLO	-618.632	0
-1	0	PIANIGIANI PATRIZIO	-2	0
-1	0	PICCHI LUCA	-1.562	0
-1	0	PIERI ALESSANDRO	-550	0
-1	0	PINZUTI ANDREA	-8.000	0
-1	0	PONZUOLI STEFANO	-130.000	0
-1	0	PREVITI FRANCESCO	-2.140	0
-1	-1	PROVEDI ANTONIO	-231	-2.409
-1	0	QUINTETTI ROBERTO	-1.000	0
-1	0	RINALDI SERGIO	-10.000	0
1	0	ROCCHI ENZO	32	0
-1	0	ROGGI MARIO FILIPPO	-11.022	0
1	5	ROSANIA ELMAN	11	48
-1	-3	ROSANIA ELMAN	-11	-26
-1	-1	ROSSETTI GIORGIO	-22	-101
-1	-2	ROSSI FRANCESCA	-352	-2
-1	0	ROSSI GIUSEPPE	-33	0
-1	0	SALA GIULIANA	-964	0
-1	0	SALVESTRONI MARIO	-131	0
-1	0	SANTUCCI GIANCARLO	-1.208	0
1	1	SATERIALE GABRIELLA	250	9.112
1	0	SEMPLICI ROMOLO	600	0
-1	0	SETTESOLDI FABRIZIO	-500	0
1	0	SILVESTRINI VITTORIO	45.000	0
-1	0	SONNATI ALBERTO MARIO	-1.500	0
1	0	STENDARDI TIZIANO	14.531	0
1	0	STRAMACCONI FRANCESCO	3.116	0
0	-1	TARSI DAVIDE	0	-20.000
-1	0	TASSONI ANGELO	-957	0
1	0	TOSELLI BARBARA	2	0
1	0	TRABALZINI FERNANDO	2.000	0
0	-1	ULIZZI GIANLUCA	0	-1.199
0	1	VALENTIANO LUISA	0	10.000
-1	0	VALENTINI GIUSEPPE	-131	0
-1	0	VECCHI CHIARA	-1.000	0
-1	0	VERNILE ORIETTA	-11	0
178	7.387	Riduzione del capitale sociale	27.013.269	648.961 191

TOTALE COMPLESSIVO:

675.974.760

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/11/2016 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio Delega

In proprio Per delega

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

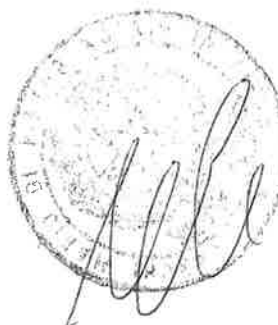
1	0	BARBEROTTI SARA	200	0
-1	0	BIANCIARDI COSTANZA	-109	0
-1	0	BIONDI PIERO	-2.199	0
		<i>in cointestazione con BARTOLI LUCIANA</i>		
0	1	CARUSO LUCIO	0	153.964
-1	0	CASINI SILVIA	-220	0
-1	0	CASSA DI MUTUA ASS. FRA IL PERSONALE DEL MONTE DEI	-12.680	0
		<i>in persona di CUTRUPI DOMENICO</i>		
-1	0	CAVALIERI ALBERTO	-200	0
		<i>in cointestazione con TURRI ANNAROSA</i>		
-1	0	CHERUBINI MAURIZIO	-1	0
-1	0	DI GIULIO SAVERIO	-21.771	0
0	-1	DONZELLI MICHELE	0	-1
1	0	FEDI MARCO	4.513	0
		<i>di cui 4.500 in cointestazione con FEDI LEONARDO</i>		
-1	0	FINI ALDIGHIERO	-15.600	0
-1	0	GAMBELLI ALESSANDRO	-2.112	0
-1	0	GAVIRAGHI ALBERTO	-2.000	0
0	1	GOVONI ALESSANDRO	0	10
0	-1	GOVONI ALESSANDRO	0	-10
-1	0	LUCATTINI ANGELO	-10.000	0
		<i>in cointestazione con VALLI PAOLA</i>		
0	-1	LUMINI VIVIANA	0	-500
-1	0	MANCINI GIACOMO	-10	0
-1	-1	MARZUCCHI GIORGIO	-1.005	-836
-1	0	NANNUCCI BARBARA	-23	0
-1	0	PALLECCHI DANTE	-100	0
-1	-1	PERUZZI MARIO	-110.000	-1.199
-1	0	PETRINI GIANNI	-15.000	0
1	0	PETRONI UGO	37.000	0
-1	0	PISANU PIERO	-2.000	0
-1	0	ROSSI LEONARDO	-1	0
-1	0	SPALVIERI ANTONIO	-153.964	0
-1	0	SPIGA ANTONIO	-2.464	0
-1	0	STENDARDI TIZIANO	-14.531	0
-1	0	TRABALZINI FERNANDO	-2.000	0
0	-1	VALENTIANO LUISA	0	-10.000
-1	0	VALORI VINCENZO	-10.000	0
1	0	VOLPICELLA GERARDO	98	0
158	677	Raggruppamento delle azioni ordinarie	26.677.090	649.102.919

TOTALE COMPLESSIVO:

675.780.009

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

-1	0	ANCILLI MARCO	-688	0
0	-1	ANICHINI FABIO	0	-1.310
-1	0	BARNI MARIO	-7.741	0
-1	0	BONECHI GIANCARLO	-2.750	0
		<i>in cointestazione con MARTINI MIRELLA</i>		
-1	-21	CATALANO CARMELO	-58.700	-2.000.803
-1	0	CAVALLINI FRANCO	-180.000	0
-1	0	DESIDERIO ROBERTO	-2.140	0
-1	0	FACILLA GIOVANNA	-2.882	0
-1	0	FAZZINO RENATO ANTONIO	-175	0
-1	-1	FERRI TIZIANA	-3	-6
-1	0	FIORENZANI PIER PAOLO	-200	0
0	-1	GIORGIANI CARMEN LETIZIA	0	-5
-1	0	GIUSTI DONATELLA	-8.594	0
0	-1	LOCCI LUCA	0	-45
0	-1	LOISI ELENA	0	-32
-1	0	MAFFEI LIDIA	-8.184	0
-1	0	MAIANI MAURO	-65.876	0
-1	0	MARZIALI MAURO	-20.000	0
-1	0	MELE PAOLO FIDEL	-2	0
-1	0	MINISTRONI MAURO	-19.987	0
-1	0	MUGNAINI MARCELLA	-110	0
0	-1	PERFERI FABIO	0	-1
-1	-5	PETRONI MARCELLO	-162.035	-16.983
0	-1	PEZZIMENTI MARIO	0	-10.950
-1	-1	PIERI MICHELE	-10.500	-2.250
-1	0	PRIMAVERA PIERGIORGIO	-74.439	0
-1	0	QUERCIOLO FRANCO	-18.140	0
-1	0	RAFFAELLI ROBERTO	-11	0
1	0	SACCONE ANDREA	2.547	0



mo

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/11/2016 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
-1	0	SIMONCIOLI FRANCO	-1.250	0
1	0	SMIRAGLIA UGO	16.742	0
-1	0	VOLPICELLA GERARDO	-98	0
136	7.349	Attribuzione al CdA di delega art. 2443	26.051.874	647.070.534
TOTALE COMPLESSIVO:			673.122.408	

Intervenuti/allontanatisi successivamente:

-1	0	ACETOSI ROBERTO	-1.557	0
0	-1	AGUTI ALVISE	0	-32
-1	0	ANICHINI EMANUELA	-2	0
-1	0	BARDELLI MAURA	-1.320	0
-1	0	BARTOLI ALFIERO	-2	0
-1	0	BARTOLINI ANDREA	-69.998	0
-1	0	BARTOLINI MARIAGINA	-10.000	0
		<i>in cointestazione con MANETTI MAURIZIO</i>		
0	-1	BATTISTELLI SILVIA	0	-30
0	-1	BERTOCCHINI MARCELLO	0	-5.385.000
0	-1	BIANCHINI GIULIANO	0	-1
0	-1	BISCEGLIA NICOLETTA	0	-2.317
-1	-1	BRIZZI SILVANO	-23	-251
-1	0	BRUNAMONTI FABIO	-1.558	0
-1	0	BRUNI TIZIANA	-8.466	0
-1	0	CATONI DILO	-13.750	0
-1	0	CELATI EMANUELE	-10.000	0
-1	0	COLI DONATELLA	-2.400	0
-1	0	CORTI ALBERTO	-176.708	0
-1	0	D ACAMPORA GIAMMARCO	-3.000	0
-1	0	D APRILE COSIMO	-2.453	0
-1	0	DE CARLO GUIDO	-21.944	0
0	-1	DELLA CORTE PASQUALE	0	-120.000
-1	0	DI EMIDIO GABRIELE	-10.000	0
-1	0	DONATI MAURIZIO	-87	0
-1	0	EPIFANI GERARDO	-20.000	0
-1	0	ESPOSITO ROSARIO	-12.000	0
-1	0	FANTUCCI ANGELO	-16	0
-1	0	FEDI MARCO	-4.513	0
		<i>di cui 4.500 in cointestazione con FEDI LEONARDO</i>		
-1	0	FELAPPI GRAZIELLA	-73.720	0
-1	0	FIASCHI VALENTINO	-13.965	0
-1	0	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA	-19.320.800	0
		<i>in persona di CLARICH MARCELLO</i>		
0	1	FORTE MARCO	0	19.320.800
-1	0	GALASSINI OMERO	-10.000	0
-1	0	GAROFALO TERESA	-21.000	0
-1	0	GHIRLANDA ENRICO	-55	0
-1	0	GIOTTI AURO	-5.000	0
0	-1	GOVONI ALESSANDRO	0	-10
-1	-2	GUERRI LUCIO	-65.354	-305.000
-1	0	INGLESÌ AURELIANO	-5.134	0
0	-1	KIRCHER PAUL	0	-1
-1	-1	LISTANTI GIUSEPPE	-400.602	-804.999
-1	0	MARTINELLI ROBERTO	-4	0
-1	0	MENSINI MARIO	-3.997	0
-1	-2	MONDELLI MATTEO	-212.895	-294.580
-1	0	MONFARDINI BRUNO	-612	0
0	-1	MONTELLANICO FLAVIO	0	-259.500
-1	0	MORISANI FRANCESCO	-65.000	0
-1	-1	MUSCO ANGELO	-92.270	-48.180
-1	0	PECCIANI DUCCIO NELLO	-3.115	0
-1	0	PERRIN RICCARDO	-4.818	0
-1	0	PIOCHI PAOLO	-8.349	0
-1	0	ROGHI LEONARDO	-2.509	0
-1	-5	ROSANIA ELMAN	-11	-48
-1	0	ROSSI DOMENICO	-689	0
		<i>in cointestazione con ROSSI MARCO e ROSSI MATTEO</i>		
-1	0	SALVATICI RENATO	-2.000	0
-1	-1	SATERIALE GABRIELLA	-250	-9.112
-1	0	SCARAMELLI FRANCO	-1.199	0
-1	0	SCHIPANI GINO	-3.300	0
-1	0	SILVESTRI ALESSIA	-44	0
-1	0	SILVESTRINI VITTORIO	-45.000	0
-1	0	SMIRAGLIA UGO	-16.742	0
-1	0	TAVANTI CLAVIO	-500	0
-1	0	VALERI TIZIANA	-158	0

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 24/11/2016 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
-1	0	VIGNI ALESSANDRO	-200	0
-1	0	ZILIANI DOMENICO	-315.123	0
81	7.328	Adozione provvedimenti aumento capitale	4.987.662	659.162.273
TOTALE COMPLESSIVO:			664.149.935	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
-1	0	BIVONA GIUSEPPE	-10	0
-1	0	BLUEBELL PARTNERS LIMITED	-6	0
		in persona di BIVONA GIUSEPPE		
-1	0	CAPPELLI PASQUALINO	-931	0
-1	0	FATUCCHI ENRICO	-46.278	0
-1	0	MILANO MARCELLO	-35.000	0
-1	0	NUTI GIUSEPPE	-2.087	0
75	7.328	Nomina di un amm. CdA a seguito cooptazione	4.903.350	659.162.273
TOTALE COMPLESSIVO:			664.065.623	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
-1	-1	AGGRAVI MARIO	-214	-16.000
-1	0	ANGIOLINI ALESSANDRO	-96	0
0	-1	CONFORTI ALESSANDRO	0	-8.000
-1	0	DONDOLINI ROSANNA	-20.000	0
		in coestestazione con DONDOLINI SERGIO		
-1	0	FIDATI ENZO	-33.000	0
-1	0	FORZONI DAVIDE	-13.850	0
-1	0	FROSININI GIOVANNI	-6.409	0
-1	0	GRAZIOLA GERARDO	-5	0
-1	0	GUERRINI IVANO	-1.025	0
-1	0	MALANDRINI ANDREA	-26.015	0
-1	0	MOROSI RICCARDO	-3.883	0
-1	0	NALDINI LUCIANO	-4	0
-1	0	PA BE 1 S.R.L.	-3.871.364	0
		in persona di GATTESCHI GIOVANNI		
-1	0	PETRONI UGO	-37.000	0
-1	0	ROMAGNOLI GIUSEPPE	-372	0
-1	0	SALVADORI FAUSTO	-1.035	0
60	7.326	Nomina di un amm. CdA	889.078	659.138.273
TOTALE COMPLESSIVO:			660.027.351	
Intervenuti/allontanatisi successivamente:				
0	-1	PALMACCIO VINCENZO	0	-8.215
60	7.325	Nomina Presidente	889.078	659.130.058
TOTALE COMPLESSIVO:			660.019.136	



